

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
GIUSTIZIA (II)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	37
FINANZE (VI)	»	60
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	71
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	101
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	108
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	113
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	119

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	<i>Pag.</i>	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	122
<i>INDICE GENERALE</i>	»	123

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni (C. 2975 Governo) (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici (C. 2990 Governo) (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con raccomandazione</i>)	5
ERRATA CORRIGE	6

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 10.05.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni (C. 2975 Governo).

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *relatore*, ricorda che il provvedimento consta di soli tre articoli, l'ultimo dei quali dispone l'immediata entrata in vigore, mentre i primi due recano norme di carattere sostanziale.

Il primo articolo dispone il differimento, al 16 giugno 2010, del versamento dell'importo pari a venti punti percentuali dell'acconto di novembre dell'IRPEF dovuta per l'anno fiscale 2009, a favore di imprenditori, professionisti e soci di società di persone, nonché lavoratori dipendenti e pensionati qualora possessori di ulteriori redditi. Per coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, la riduzione dell'acconto va riconosciuta dal sostituto d'imposta. Qualora questi abbia trattenuto il secondo o unico acconto dovuto dal contribuente senza applicare la prevista riduzione, il sostituto provvederà a restituire le maggiori ritenute operate con gli emolumenti del mese di dicembre.

L'articolo 2 obbliga i comuni a trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2010 un'apposita certificazione del maggiore gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI, conseguente anche al censimento degli immobili che hanno perso i requisiti di ruralità.

In attesa di tale certificazione, sulla base della quale verranno rimodulati i trasferimenti erariali ai singoli comuni per

il 2009, il comma 2 dell'articolo, per evitare un danno da minor gettito, autorizza il Ministero dell'interno ad effettuare nell'anno in corso l'erogazione, in acconto, di una somma pari all'80 per cento della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno.

Al riguardo, segnala che i commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 già pongono per i comuni l'obbligo dell'invio della certificazione relativa al maggior gettito, con le medesime modalità indicate dalla norma all'esame che, con riferimento a quello accertato nel 2009, stabilisce ora il termine del 31 marzo 2010. Per tale motivo ha ritenuto utile inserire nella proposta di parere un'indicazione per la Commissione di merito, affinché valuti l'opportunità di procedere ad una espressa novellazione delle disposizioni vigenti, eventualmente prevedendo un meccanismo per la trasmissione annuale della certificazione che operi a regime.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2975 e rilevato che:

esso reca un contenuto che afferisce al settore dell'erario ma che non appare pienamente omogeneo in quanto i due articoli sostanziali di cui si compone riguardano, rispettivamente, il versamento dell'acconto IRPEF e i trasferimenti erariali ai comuni;

il provvedimento non effettua modifiche della normativa vigente in quanto si propone di introdurre disposizioni operanti *una tantum* con riguardo al solo anno 2009, in deroga alle ordinarie scadenze per il versamento della rata dell'IRPEF ed alle procedure in materia di certificazione del maggior gettito accertato dai comuni definite dall'articolo 2, commi 39 e 46 del decreto-legge n. 262 del 2006; tuttavia, la norma di copertura degli oneri

dell'articolo 1 (al comma 5) da un lato, si sovrappone alla disciplina attuale secondo cui le risorse derivanti dal cosiddetto "scudo fiscale" sono "integralmente destinate ... all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti" (come risulta dal comma 8 dell'articolo 13-bis e dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n.78 del 2009) e, dall'altro lato, si affianca alla disposizione sulla destinazione delle medesime risorse contenuta nel disegno di legge finanziaria per il 2010, approvato dal Senato ed all'esame della Camera (C. 2936);

il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal recente "regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione" (D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3 del citato regolamento, in questi casi, "la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative", elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 1 – che fissa al 31 marzo 2010 il termine per la trasmissione da parte dei comuni delle certificazioni già previste dai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 – dovrebbe verificarsi se procedere ad una testuale novellazione delle dispo-

sizioni vigenti, valutando altresì l'opportunità di prevedere un meccanismo per la trasmissione annuale della certificazione che operi a regime».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici (C. 2990 Governo).

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Antonino LO PRESTI, *presidente e relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2990 e rilevato che:

esso ha contenuto omogeneo, in quanto finalizzato ad abrogare l'articolo 1, comma 4-*quinquiesdecies*, in materia di procedure concorsuali già espletate per dirigenti scolastici ed a rimuoverne gli effetti eventualmente prodotti;

il provvedimento, come evidenziato nel titolo e nel preambolo, interviene esclusivamente a modificare disposizioni di recentissima approvazione già contenute nel decreto n. 134 del 2009, ed entrate in vigore il 25 novembre 2009, ovvero solo due giorni prima dell'attuale provvedimento; il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 novembre esplicita, al riguardo, l'intenzione di sanare «una incongruenza normativa, ... che si è determinata nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della conversione in legge del decreto-legge n. 134 del 2009 in materia di precariato

nella scuola... al fine di conformare il dettato normativo a pronunce della magistratura amministrativa successivamente intervenute»; tale evenienza, come già rilevato dal Comitato per la legislazione in analoghe circostanze (da ultimo, con riguardo ai decreti-legge n. 207 del 2008 e 78 del 2009), configura un uso anomalo della decretazione d'urgenza, suscettibile di determinare riflessi negativi sulle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, oltre che sul piano della qualità del processo legislativo e del razionale svolgimento delle procedure parlamentari;

sia pure adottando una locuzione piuttosto generica («sono nulli gli effetti»), il decreto-legge esplicita, al comma 2, l'efficacia retroattiva della disposizione abrogativa, che dunque rende nulli gli atti posti in essere e rimuove gli effetti eventualmente prodotti durante la breve vigenza della norma abrogata,

il decreto-legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

Il Comitato raccomanda tuttavia quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto segnalato in premessa, si abbia cura di adottare metodi di produzione legislativa che evitino la necessità di ricorrere ad un decreto-legge che abbia come esclusiva finalità quella di correggere disposizioni approvate in sede di conversione di altro decreto».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 181 del 26 maggio 2009, apportare le seguenti modifiche:

a pagina 3, seconda colonna, diciottesima riga, aggiungere le parole « Lino DUILIO, presidente, ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 244 del 10 novembre 2009, apportare le seguenti modifiche:

a pagina 3, nel titolo, dopo le parole « delega al Governo per la sua attuazione » aggiungere le parole « (C. 2720 – Governo – Approvato dal Senato) ».

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2326 Governo) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	14

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.40.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
(C. 2326 Governo).

(*Seguito esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri le Commissioni hanno iniziato l'esame degli emendamenti. L'esame è stato poi sospeso per approfondire la questione relativa alla formulazione della fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), n. 2, relativa alla fattispecie di occultamento, distru-

zione o alterazione di scritti ed elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di violenza. Si riprenderà quindi dall'esame degli identici emendamenti 4.11 del Governo e Contento 4.60

Angela NAPOLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, ritiene che la questione sorta nella scorsa seduta possa essere risolta accogliendo la proposta che l'onorevole Contento le ha preannunciato, volta a far convergere le diverse opinioni emerse nel corso del dibattito svoltosi ieri.

Manlio CONTENUTO (PdL), ribadendo le perplessità di fondo già espresse in merito all'opportunità di introdurre la norma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), n. 2), propone una riformulazione del suo emendamento 4.60 al fine di sostituire le parole: « , dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli », con le seguenti: « con la consapevolezza che dai medesimi emergono indizi di reato relativi ai delitti di cui agli ». Tale riformulazione consentirebbe, a suo giudizio, di meglio circoscrivere i requisiti soggettivi della fattispecie di reato

e di distinguerla dall'ipotesi di favoreggiamento.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la riformulazione dell'emendamento Contento 4.60 inopportunamente implichi una valutazione delle fonti di prova da parte del possibile indagato.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, ritiene che, al fine di scongiurare una valutazione da parte del soggetto, come paventato dalla collega Ferranti, la riformulazione illustrata dal collega Contento potrebbe essere integrata dalla previsione della conoscenza del reato commesso da parte di chi occulta o distrugge gli scritti al fine di ulteriormente circoscrivere la fattispecie.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone all'onorevole Contento di ulteriormente riformulare la sua proposta emendativa 4.60 al fine di sostituire le parole « , dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli » con le seguenti: « con la consapevolezza che da questi emerge univocamente che un minore è stato vittima dei reati di cui agli ». In questo modo si restringerebbe il reato ai soli casi in cui la distruzione dell'elaborato del minore sia effettuata proprio perché si ha la consapevolezza che da questo emergono ipotesi di violenza a danno di minori.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che la norma oggetto di dibattito evoca in modo palese tutte le controversie nate dal cosiddetto caso di Rignano Flaminio, tra le quali vi sono anche quelle relative all'interpretazione di disegni di bambini.

Manlio CONTENUTO (PdL) osserva che chi distrugge o occulta gli scritti o gli elaborati, di cui alla norma in questione, nella conoscenza dell'autore del reato è chiamato a rispondere della propria condotta secondo la fattispecie del favoreggiamento. La norma oggetto di dibattito è

invece finalizzata a sanzionare la condotta che prescinde da tale conoscenza.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condivide le considerazioni dell'onorevole Contento e auspica un approfondimento da parte delle Commissioni su tali delicati aspetti.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) concorda con il rappresentante del Governo e prospetta il rischio di un'ulteriore sovrapposizione con le norme in tema di concorso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che la norma in questione non ha nulla a che vedere con l'ipotesi di concorso di reato, che presuppone il previo accordo tra i soggetti.

Donatella FERRANTI (PD) condivide la proposta di riformulazione della fattispecie di cui al comma 1, lettera e), n. 2, avanzata dalla presidente Bongiorno, precisando che, trattandosi di un'ipotesi qualificata di favoreggiamento, sarebbe opportuno adeguare la misura sanzionatoria portandola nel suo massimo a quattro anni di reclusione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone alle Commissioni di accantonare l'esame degli identici emendamenti 4.11 del Governo e Contento 4.60 al fine di verificare se nell'evoluzione giurisprudenziale l'ipotesi di favoreggiamento possa includere i casi in cui non vi sia conoscenza dell'autore del reato né del fatto che siano in corso delle indagini, da cui deriverebbe il venire meno della necessità di mantenere nel testo la norma in questione. Precisa che la proposta di accantonamento include anche le successive proposte emendative Contento 4.56, Vietti 4.12, Bocciardo 4.13 e Ferranti 4.14, che sarebbero precluse in caso di approvazione delle prime due proposte emendative.

Le Commissioni convengono.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Bocciardo 4.15, fatto proprio dall'onorevole Costa (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 4.16.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Contento 4.61 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 4.17, di cui auspica l'approvazione, sottolineando che esso è finalizzato ad estendere l'ambito di applicazione della norma nell'interesse del minore.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferranti 4.17 e Contento 4.62 e 4.63.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 4.18, di cui auspica l'approvazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 4.18 (*vedi allegato*), risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti Bocciardo 4.19, Ferranti 4.20 e 4.21.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 4.22, di cui auspica l'approvazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO fa presente che il parere contrario già espresso è dovuto al fatto che la proposta emendativa Ferranti 4.22 è pleonastica.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Ferranti 4.22.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 4.23.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che non essendo presente il presentatore degli emendamenti Barbareschi 4.24 e 4.25, s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento del Governo 4.26 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che non essendo presente il presentatore degli emendamenti Bocciardo 4.27 e 4.28 s'intende che vi abbia rinunciato.

Donatella FERRANTI (PD) intervenendo sul proprio emendamento 4.29 chiede chiarimenti al Governo in merito al parere contrario già espresso, connesso a preannunciati problemi di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO illustra le ragioni alla base del parere contrario sull'emendamento Ferranti 4.29 dovuto alla mancata copertura della norma relativa all'ammissione dei minori vittime di reati al gratuito patrocinio e al prevedibile parere contrario che la Commissione Bilancio potrebbe esprimere al riguardo.

Marilena SAMPERI (PD) propone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento Ferranti 4.29.

Le Commissioni convengono.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, interviene sull'emendamento del Governo 4.30, ribadendo il parere contrario già espresso ed esprimendo l'auspicio affinché le Commissioni confermino la scelta in favore della definizione della fattispecie di adescamento di minorenni elaborata dalla Commissione Giustizia in occasione dell'esame delle già citate proposte di legge in tema di lotta contro la pedofilia, in quanto più esplicita e quindi più utile al lavoro del giudice.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, segnalando le analogie tra le definizioni della fattispecie di adescamento di minorenni elaborate dalle Commissioni e dal Governo, osserva che la proposta governativa si caratterizza per la maggiore esplicitazione del nesso finale tra la condotta e l'incontro tra il reo e il minore. Tuttavia, rispetto alla definizione contenuta nel testo base, ritiene che quella del Governo sia meno determinata.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl) dichiara di non condividere assolutamente l'emendamento del Governo, ritenendo che il testo base adottato dalle Commissioni sia più efficace anche nell'ottica delle indagini, come è stato più volte affermato anche dal punto di vista degli operatori chiamati a prevenire le condotte finalizzate alla commissione dei reati, di cui al primo comma del nuovo articolo 609-*undecies* del codice penale.

Manlio CONTENTO (Pdl) considera preferibile la proposta emendativa del Governo 4.30 sul piano della coerenza giuridica e dell'aderenza con il testo della Convenzione di Lanzarote.

Cinzia CAPANO (PD) fa presente che la finalità dell'adescamento è indicata nel primo comma del nuovo articolo 609-*undecies* del codice penale e che a suo avviso la proposta del Governo 4.30 rischia di limitare l'attività di adescamento del minore al solo caso di utilizzo della rete informatica.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl), alla luce di quanto emerge dal dibattito, ritiene opportuno far presente che l'adescamento del minore non deve essere sempre finalizzato all'incontro, in quanto occorre intervenire in maniera preventiva anticipando la tutela punendo anche condotte che prescindono dall'incontro.

Manlio CONTENTO (Pdl) precisa che non vi sono sostanziali differenze tra il testo delle Commissioni e la proposta emendativa del Governo 4.30 e, dando

lettura dell'articolo 23 della Convenzione, fa presente la necessità di evitare un ambito di applicazione delle nuove disposizioni troppo ampio, trattandosi di norme penali.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, osserva che la Convenzione sembra prevedere comunque la presenza di un'attività materiale al fine di configurare l'ipotesi di adescamento di minorenni.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl) ribadisce che l'incontro con il minore non rappresenta l'unica condotta possibile susseguente all'attività di adescamento. Quanto al testo della Convenzione di Lanzarote, a suo avviso esso rende palese il superamento della Convenzione rispetto alla complessità e gravità del fenomeno e la necessità che le Commissioni compiano un passo ulteriore in risposta alle richieste degli operatori i quali prediligono la definizione contenuta nel testo base. Fa presente infine che nella maggior parte dei casi l'adulto che adesci e il minore possono trovarsi anche a grandi distanze, per cui l'attività posta in essere prescinde fin dall'inizio dal raggiungimento dell'obiettivo dell'incontro ma persegue finalità del tutto diverse.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che le ipotesi illustrate dall'onorevole Mussolini siano già perseguite dalle norme sulla pedofilia e pedopornografia culturale.

Cinzia CAPANO (PD) considera comunque preferibile mantenere il testo base, anche se la Convenzione si è limitata a suo tempo a prevedere l'adescamento del minore finalizzato all'incontro.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) condivide quanto osservato dal rappresentante del Governo e richiama i colleghi alla cautela, considerato che l'adescamento può riguardare anche il caso della relazione tra due adolescenti di cui uno magari appena diciottenne.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, riflettendo sull'emendamento del Governo 4.30, osserva che non è del tutto agevole per l'interprete stabilire quando la relazione è tale da condurre ad un incontro. D'altra parte le perplessità sollevate dal collega Contento sarebbero a suo avviso superate dal primo comma del nuovo articolo 609-*undecies*, per cui resta preferibile il mantenimento del testo base.

Marilena SAMPERI (PD) fa presente che l'articolo 600-*ter* del codice penale, inserito nell'elenco di cui al primo comma del nuovo articolo 609-*undecies*, tratta di casi di pedofilia che prescindono dall'incontro tra l'adulto e il minore.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO sottolinea che la fattispecie di adescamento di minorenni deve essere tenuta distinta da quella di pedofilia e che il ricorso all'ipotesi di tentativo di reato consente già di anticipare la punibilità della condotta ad un momento anteriore all'incontro tra adulto e minore.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritiene che la norma in questione richieda maggiore approfondimento e propone quindi che il Governo ritiri la proposta emendativa 4.30 a condizione che vi sia un'esplicita disponibilità da parte dei gruppi a chiarire i diversi aspetti nelle successive fasi di esame del provvedimento. In sostanza, si può non modificare sul punto il testo delle Commissioni solo se si ha la consapevolezza che per l'esame in Assemblea occorrerà trovare una soluzione adeguata.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che la norma sull'adescamento di minorenni rappresenti una fattispecie molto delicata. Paventa il rischio che la ferma volontà di perseguire gli autori di reati così efferati faccia perdere di vista aspetti giuridici importanti. Condivide pertanto un rinvio della riflessione ad un momento successivo, nel presupposto che vi sia piena disponibilità da parte dei gruppi a rivedere la norma anche dopo l'eventuale

ritiro dell'emendamento da parte del Governo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condivide la proposta avanzata dall'onorevole Contento e sostenuta dalla presidente Bongiorno.

Angela NAPOLI (Pdl), *relatore per la II Commissione*, condivide la proposta del collega Contento, precisando che in nessun modo può essere argomentato un minore rigore da parte del Governo sulla fattispecie di adescamento di minorenni. Precisa infatti che la differenza tra la posizione delle Commissioni e quella governativa si limita alla questione della finalizzazione dell'attività di adescamento all'incontro.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritira quindi l'emendamento 4.30, sottolineando che occorre stabilire qual è la condotta idonea a carpire la fiducia del minore e sanzionabile ai sensi del nuovo articolo 609-*undecies*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in merito alle perplessità del sottosegretario Caliendo, fa presente che in ogni caso occorre che sussista il requisito del dolo specifico.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ribadisce le perplessità già avanzate per i casi in cui vi sia una trascurabile differenza di età tra il reo e la vittima.

Donatella FERRANTI (PD) ritira quindi il proprio emendamento 4.32 e Manlio CONTENUTO (Pdl) ritira il proprio emendamento 4.57.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che non essendo presente il presentatore dell'emendamento Bocciardo 4.33, s'intende che vi abbia rinunciato.

Donatella FERRANTI (PD) illustra quindi il proprio emendamento 5.1, la cui *ratio* è quella di prevedere una adeguata tutela del minore anche nel corso del-

l'incidente probatorio. In particolare è necessario che intervenga immediatamente il giudice con strumenti e strutture adeguati.

Manlio CONTENUTO (PDL) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento Ferranti 5.1.

Alessandra MUSSOLINI (PDL) ritiene indispensabile che l'incidente probatorio sia effettuato subito.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Ferranti 5.1.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che non essendo presente il presentatore dell'emendamento Bocciardo 6.1, s'intende che vi abbia rinunciato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritira l'emendamento 8.1 prospettando la sua possibile ripresentazione nelle successive fasi di esame presso l'Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che gli approfondimenti svolti sulla fattispecie di favoreggiamento, in relazione al caso di distruzione ed occultamento di testi o elaborati – di cui alle identiche proposte emendative del Governo 4.11 e Contento 4.60, precedentemente accantonate – hanno evidenziato che tale fattispecie sussiste anche laddove non vi sia la conoscenza dell'autore del reato o del reato commesso. Alla luce di tale chiarimento e a rettifica del proprio precedente orientamento, osserva che viene meno la necessità di prevedere la nuova norma di cui all'articolo 4, lettera e), punto 2).

Angela NAPOLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, e Manlio CONTENUTO concordano con quanto osservato dalla presidente Bongiorno.

Le Commissioni approvano quindi gli identici emendamenti del Governo 4. 11 e Contento 4.60 (*vedi allegato*), restando conseguentemente preclusi gli emenda-

menti Contento 4.56, Vietti 4.12 e Bocciardo 4.13, fatto proprio dall'onorevole Costa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che le Commissioni possono adesso passare all'esame dell'emendamento Ferranti 4.29, precedentemente accantonato e su cui il Governo ha espresso parere contrario per ragioni di carente copertura finanziaria.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.29 diretto ad estendere il gratuito patrocinio ai reati di pedofilia indipendentemente dal reddito del soggetto che se ne avvale.

Alessandra MUSSOLINI (PDL) concorda con l'onorevole Ferranti, ritenendo che eventuali questioni inerenti alla copertura economico-finanziaria dell'emendamento saranno sollevate dalla Commissione Bilancio in occasione del parere che esprimerà sul testo.

Cinzia CAPANO (PD) evidenzia come non vi sia alcuna ragione al momento per non approvare l'emendamento in esame, ritenendo che le eventuali questioni relative alla copertura dello stesso potranno essere risolte in un secondo momento. Ciò che adesso importa è l'inserimento nel testo in esame del principio in base al quale il gratuito patrocinio può essere applicato indipendentemente dal reddito di chi se ne avvale, come avviene per i reati di violenza sessuale.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, dopo aver ribadito che l'emendamento presenta profili di incostituzionalità per carenza di copertura finanziaria, invita il presentatore a riformularlo tenendo conto di come la disciplina del gratuito patrocinio è stata modificata in relazione ai reati di violenza sessuale.

Donatella FERRANTI (PD), tenendo conto dell'osservazione del rappresentante del Governo, riformula il suo emendamento (*vedi allegato*).

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Ferranti 4.29, (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte, anche a nome del presidente della III Commissione, che il testo, come risultante dall'esame degli emendamenti testé

approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme
di adeguamento dell'ordinamento interno.
(C. 2326 Governo).**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il n. 2.

*** 4. 11.** Il Governo.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il n. 2.

*** 4. 60.** Contento.

Al comma 1, lettera e), n. 2), penultimo capoverso, sostituire le parola: in danno con le seguenti: nei confronti.

4. 15. Bocciardo.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

4. 61. Contento.

Al comma 1, lettera h) capoverso « ART. 600-octies », sostituire il primo comma con il seguente: La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella raccolta

di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

4. 18. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1, lettera l), capoverso, al primo comma, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. 26. Il Governo.

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

m-bis) all'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

« 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto ».

4. 29. *(Nuova formulazione)* Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 143 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	15
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Atto n. 145 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	18
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	20

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Atto n. 143.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 novembre scorso.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC), relatore per la II Commissione, osserva preli-

minarmente come lo schema di decreto legislativo in esame sia stato predisposto ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 34 del 2008, legge comunitaria 2007, il quale reca una delega legislativa circoscritta all'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, ricordando altresì come la precedente legge comunitaria prevedesse una delega molto più ampia che, tuttavia, il Governo non ha esercitato.

Rileva quindi come il Governo, sia pure con il lodevole intento di realizzare un complessivo riordino della materia, abbia redatto una sorta di testo unico che incide, tra l'altro, su aspetti molto importanti del codice civile, andando in alcuni casi oltre i confini della delega ai sensi della quale lo schema di decreto legislativo è stato predisposto.

Ritiene, pertanto, che nella proposta di parere che i relatori si apprestano a redigere, non si potrà non tenere conto dei limiti della delega legislativa stessa, anche in considerazione del fatto che il rispetto di tali limiti costituisce una garanzia del

rispetto delle prerogative parlamentari e dell'interesse generale ad una buona legislazione. Non ritiene opportuno, in particolare, che modifiche tanto profonde del codice civile siano realizzate sostanzialmente al di fuori di un vero ed approfondito confronto parlamentare.

Maurizio BERNARDO (Pdl), *relatore per la VI Commissione*, nel rilevare come la finalità del provvedimento in esame sia quella di dare attuazione, nell'interesse dei cittadini e del sistema economico, alla direttiva 2006/43/CE, in primo luogo al fine di garantire maggiore uniformità alla disciplina dell'attività di revisione locale, senza peraltro contraddire la sostanza delle norme codicistiche ma assicurando un maggior livello di trasparenza e rigore nel funzionamento degli organi societari, anche in considerazione delle vicende registratesi negli ultimi anni.

Ritiene infatti che il provvedimento in esame costituisca occasione per corrispondere alle aspettative del mondo economico ed imprenditoriale rafforzando e chiarendo il quadro normativo vigente in materia.

Assicura quindi che i relatori, nella predisposizione della proposta di parere, valuteranno con la dovuta attenzione non soltanto i contributi provenienti dai colleghi parlamentari, ma anche le considerazioni prospettate da talune associazioni professionali in merito ad alcuni problemi applicativi della nuova disciplina.

Cinzia CAPANO (PD) osserva come lo schema di decreto legislativo in esame rechi anche una sostanziale riforma della professione di revisore contabile e come tale circostanza faccia sorgere non poche perplessità, dal momento che le commissioni riunite Giustizia ed Attività produttive stanno esaminando alcuni provvedimenti recanti la riforma delle professioni. Ritiene inoltre inopportuno intervenire su questo settore del mondo delle professioni senza nemmeno avere audito il relativo ordine professionale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal

deputato Capano, ricorda che il provvedimento all'esame delle Commissioni sia stato predisposto ai sensi di una delega conferita al Governo ai fini del recepimento della direttiva 2006/43/CE, il cui termine di attuazione è peraltro già scaduto: in tale contesto le Commissioni sono chiamate ad esprimere il loro parere entro il 7 dicembre prossimo, non risultando pertanto possibile procedere ad alcuna audizione in materia.

Rileva, peraltro, come le Commissioni abbiano acquisito numerose memorie e documenti da parte delle autorità di vigilanza e delle associazioni rappresentative dei soggetti interessati dalla direttiva, le quali sono state attentamente valutate dai relatori ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Ritiene, comunque, che in un'altra occasione sarà possibile svolgere un dibattito più complessivo sull'intera tematica del diritto societario, che evidentemente travalica i limiti dell'intervento legislativo in esame.

Marco CAUSI (PD), nel condividere le preoccupazioni espresse dal relatore per la II Commissione in merito al superamento, da parte del Governo, dei limiti imposti dalla delega, a giustificazione del quale non può certamente essere addotto il mancato esercizio, entro il termine stabilito, di una precedente delega dal contenuto più ampio, ritiene che l'Esecutivo debba essere invitato a mantenersi all'interno del più ristretto perimetro definito dall'articolo 24 della legge comunitaria 2007, giudicando peraltro non ragionevole che una riforma di così ampia portata, come quella che il provvedimento in esame propone, sia realizzata senza avere dapprima acquisito, e successivamente sottoposto a una ponderata valutazione, tutti i necessari elementi di conoscenza.

Non sarebbe infatti sensato, a suo giudizio, compiere una vera e propria riforma della disciplina sugli organi di controllo societario utilizzando uno strumento legislativo improprio, quale il decreto legislativo in esame, nonché in assenza di un

compiuto confronto parlamentare, al quale il proprio gruppo sarebbe comunque disponibile.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che le approfondite riflessioni effettuate in occasione della riforma della disciplina sul risparmio, operata con la legge n. 262 del 2005, possano costituire un importante punto di riferimento anche ai fini dell'esame del provvedimento in titolo, rilevando peraltro come i relatori abbiano già manifestato la disponibilità a tenere conto di ogni contributo volto a migliorare la proposta di parere.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL) rileva innanzitutto l'opportunità di approfondire la proposta, avanzata dall'Ordine dei dottori commercialisti, di estendere l'obbligo di istituire il collegio sindacale in tutte le società a responsabilità limitata che si avvalgano di contributi pubblici, al fine di garantire una migliore trasparenza circa l'utilizzo di tali fondi.

Con riferimento al comma 35 dell'articolo 34, il quale sostituisce l'articolo 2543 del codice civile, rendendo obbligatoria la nomina del collegio sindacale in tutte le società cooperative che abbiano scelto la forma della società per azioni, ritiene che tale modifica debba essere valutata in un'ottica non pregiudizialmente contraria, tenendo conto del fatto che tali società hanno in molti casi dimensioni ed ambiti di operatività tali da rendere del tutto condivisibile la previsione di un adeguato sistema di controlli interno.

Alberto FLUVI (PD) sottolinea come la riforma del diritto societario operata pochi anni fa risultasse ispirata ad una logica coerente, al di là delle opinioni sui singoli aspetti della riforma; al contrario lo schema di decreto legislativo in esame rischia sotto alcuni aspetti di porsi in contraddizione con quella riforma e risulta sotto alcuni profili eccedere i limiti della norma di delega in base alla quale esso è stato predisposto.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC), *relatore per la II Commissione*, concorda con

le considerazioni svolte dal deputato Fluvi.

Per quanto riguarda invece i rilievi del deputato Pagano, rileva come la riforma del diritto societario rispondesse ad una logica ben precisa, e come, con riferimento alle società cooperative, si fosse operato in quell'occasione un sostanziale rinvio al modello della società a responsabilità limitata, prevedendo l'obbligatorietà del collegio sindacale solo per le società con un determinato capitale e con certi requisiti. Tale scelta si giustifica in considerazione del controllo particolarmente forte e penetrante, di natura amministrativa, cui sono sottoposti gli enti cooperativi. Esprime quindi forti perplessità, di natura non politica, ma tecnico-giuridica, sull'opportunità di incidere, oltre i confini della delega, anche su questa materia.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL) ritiene che, se si vuole effettivamente realizzare le incisive riforme di cui il Paese ha bisogno, anche al fine di evitare il ripetersi dei gravi fenomeni di crisi recentemente registratisi, occorra avere il coraggio di innovare taluni aspetti della normativa al fine di migliorare la trasparenza dei meccanismi societari e rafforzare gli strumenti di controllo interni.

In particolare, ribadisce come molte società cooperative presentino caratteristiche dimensionali ed operativi tali da richiedere l'estensione anche ad esse degli organi di controllo interno previsti per altre tipologie societarie.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC), *relatore per la II Commissione*, sottolinea come, tra le prime regole che il Governo dovrebbe rispettare ci siano proprio quelle che presiedono all'esercizio delle deleghe legislative.

Bruno TABACCI (Misto) sottolinea come molti dei problemi evidenziatisi negli ultimi anni nella gestione di alcune società, testimoniati in modo paradigmatico dalla vicenda Parmalat, rischino di riproporsi nuovamente a seguito dell'applicazione delle norme sullo scudo fiscale, che consentiranno di depenalizzare anche

reati quali la distruzione o contraffazione di documenti, nonché, ancora maggiormente, dalle cosiddette norme sul « processo breve », in evidente contraddizione con l'esigenza di maggiore controlli che invece proclamata dal Governo e da alcuni esponenti della maggioranza.

In tale contesto considera paradossale che si ritenga indispensabile estendere l'obbligo di nomina del collegio sindacale a tutte le società cooperative che abbiano la forma di società per azioni, sia in considerazione del fatto che tali soggetti sono già sottoposti a penetranti strumenti di controllo, sia in quanto tale nuova previsione comporterebbe nuovi, ingiustificati e rilevanti oneri per le società stesse.

Sotto un profilo più generale, rileva come tale modifica normativa non possa essere operata attraverso lo schema di decreto legislativo in esame, il quale è strettamente finalizzato al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2006/43/CE, ma debba essere realizzata con un diverso e più complessivo intervento legislativo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Atto n. 145.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 novembre scorso.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, formula, anche a nome del relatore per la VI Commissione, Berardi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Alberto FLUVI (PD), con riferimento alle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, rileva, in merito alla lettera *a*), come la previsione della fissazione, da parte della Consob e della Banca d'Italia, di tariffe per le comunicazioni che saranno effettuate dagli emittenti ai sensi del nuovo articolo 83-*sexies* del TUF, possa comportare il rischio di elevare le tariffe stesse.

In merito alla lettera *b*) concorda con l'opportunità di ampliare il termine di cinque giorni previsto dal comma 2 del nuovo articolo 83-*sexies* del TUF, ritenendo tuttavia necessario specificare che tale termine non debba essere inferiore a quattordici giorni.

Ritiene inoltre opportuno sopprimere la lettera *h*), in quanto la fissazione di termini diversificati per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea sociale, previsto dal nuovo articolo 125-*bis* del TUF, è giustificato dalla diversa rilevanza delle materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea.

Ritiene altresì necessario sopprimere la lettera *n*), sottolineando come il mantenimento della previsione contenuta nell'attuale formulazione dell'articolo 139 del TUF, che impone al promotore della sollecitazione di deleghe il possesso di un ammontare minimo di azioni, abbia costituito finora uno degli ostacoli maggiori all'utilizzo di tale strumento, impedendo pertanto l'affermarsi di una compiuta democrazia societaria.

Parimenti auspicabile risulta la soppressione della lettera *p*), in quanto l'ipotizzata introduzione, tra i requisiti per la presentazione di liste di candidati al consiglio d'amministrazione ed all'organo di controllo, della stabilità della partecipazione azionaria per un determinato periodo di tempo, comporterebbe conseguenze paradossali, ad esempio impedendo a chi abbia acquisito il controllo di una società, anche mediante un'offerta pubblica di acquisto, di modificare la composizione del consiglio di amministrazione prima di un certo periodo, nonché ostacolando in molti casi la presentazione di liste di minoranza.

Suggerisce inoltre ai relatori di integrare sotto alcuni aspetti la loro proposta di parere.

In primo luogo, si potrebbe valutare l'opportunità di consentire lo svolgimento dell'assemblea per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni, e non più entro 120 giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale, al fine di evitare la concentrazione nello stesso periodo di tempo di tali assemblee, la quale costituisce un ostacolo oggettivo all'effettiva partecipazione degli azionisti alle assemblee medesime.

Con riferimento al nuovo articolo 127-*quater* del TUF, considera opportuno suggerire che la maggiorazione del dividendo possa essere attribuita anche agli azionisti non di controllo che possiedono una quota superiore al 2 per cento del capitale della società, limitatamente alla quota di partecipazione fino al 2 per cento.

In merito al nuovo articolo 83-*novies* del TUF, occorre a suo giudizio sottolineare l'esigenza di modificare le lettere *b*) e *c*) del comma 1, nel senso di prevedere che le certificazioni di cui all'articolo 83-*quinquies*, comma 3, e le comunicazioni di cui all'articolo 83-*sexies* siano rilasciate o effettuate dall'intermediario anche in mancanza di una richiesta dell'interessato, salvo che l'interessato stesso non si esprima in senso contrario.

Con riferimento al nuovo articolo 83-*duodecies* del TUF, sottolinea quindi l'opportunità di prevedere, al comma 1 del medesimo articolo 83-*duodecies*, che la richiesta dei dati identificativi degli azionisti da parte della società non sia subordinata alla sussistenza di una previsione statutaria in tal senso.

Bruno TABACCI (Misto) giudica incomprensibili le ragioni che hanno indotto il Governo a prevedere, all'articolo 3, comma 14, dello schema di decreto legislativo in esame, l'abrogazione degli articoli 139, 140 e 141 del TUF, in materia di raccolta di deleghe da parte di associazioni di azionisti, a meno che non si voglia vedere sottesa alla predetta previsione la volontà di favorire i soggetti che sono in grado di controllare, mediante patti di sindacato ed altri strumenti similari, il processo deliberativo delle società quotate.

Valuta quindi positivamente il fatto che la proposta di parere formulata dai relatori rilevi l'esigenza di mantenere in vigore l'articolo 141 del TUF, nonché il comma 3 dell'articolo 137 del medesimo TUF, recanti il riconoscimento legislativo delle predette associazioni di azionisti, in considerazione della rilevante funzione dalle stesse svolta, nel corso dell'ultimo decennio, a tutela dei piccoli azionisti, auspicando a tale proposito che il Governo presti la massima attenzione a tale tematica, adeguandosi all'osservazione proposta.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, si riserva di apportare alcune correzioni alla proposta di parere dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. (Atto n. 145).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (Atto n. 145);

evidenziato come, in ottemperanza al principio di delega di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *a*), della legge n. 88 del 2009 siano escluse, tra l'altro, dall'ambito di applicazione delle norme di attuazione della predetta direttiva 2007/36/CE le società cooperative;

rilevato come il termine per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE sia scaduto il 3 agosto 2009, e come la Commissione europea ha già dato avvio in merito ad una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia;

considerati i rilievi espressi sul testo dello schema di decreto legislativo dalla Commissione Bilancio per quanto attiene agli aspetti di carattere finanziario;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 81 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che anche i corrispettivi dovuti dagli

emittenti agli intermediari per le comunicazioni previste dal nuovo articolo 83-*sexies* del TUF siano soggetti ad approvazione della CONSOB e della Banca d'Italia;

b) con riferimento al nuovo articolo 83-*sexies* del TUF, introdotto dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, in materia di diritto d'intervento in assemblea e di esercizio del diritto di voto, si rileva come, dal combinato disposto dei commi 2 e 4 del predetto articolo 83-*sexies*, la comunicazione circa la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea dell'azionista effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, dovrà pervenire all'emittente entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la predetta data di assemblea, e come ciò potrebbe comportare alcune difficoltà per gli intermediari stessi, i quali disporranno di tempi piuttosto ristretti per lo svolgimento delle relative operazioni: valuti pertanto il Governo l'opportunità di rivedere alcuni aspetti della disposizione, in particolare di ampliare il termine di cinque giorni previsto dal predetto comma 2 del nuovo articolo 83-*sexies*;

c) con riferimento al nuovo articolo 83-*novies* del TUF, anch'esso introdotto dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare la lettera *g)* del comma 1, nel senso di regolare l'ipotesi in cui i vincoli sugli strumenti finanziari di cui al nuovo

articolo 83-*octies* del TUF siano registrati da un intermediario diverso da quello che ha il rapporto con l'emittente, prevedendo a tal fine che il primo comunichi al secondo le informazioni necessarie per segnalare all'emittente la presenza dei predetti vincoli;

d) con riferimento al nuovo articolo 83-*duodecies* del TUF, introdotto dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo se la previsione di cui al comma 1 del predetto articolo, che consente alle società quotate di chiedere agli intermediari i dati identificativi degli azionisti, trovi corrispondenza nella direttiva 2007/36/CE;

e) sempre con riferimento al nuovo articolo 83-*duodecies* del TUF, valuti il Governo se le previsioni in esso contenute, potendo costituire uno strumento utilizzabile in funzione difensiva contro eventuali scalate ostili nei confronti della società, rischiano di introdurre o accrescere la disparità di trattamento tra gli azionisti di controllo e quelli di minoranza, anche in considerazione del fatto che il comma 3 del medesimo articolo 83-*duodecies*, il quale consente anche ad una minoranza qualificata di chiedere i dati identificativi degli azionisti prevede che, in tal caso, i relativi oneri siano accollati in capo ai soggetti richiedenti;

f) ancora con riferimento al nuovo articolo 83-*duodecies*, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 1, che la possibilità di chiedere i dati identificativi degli azionisti sia estesa anche alle società italiane con nazioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, nonché di ampliare, al comma 2, il termine entro il quale la segnalazione dei dati deve pervenire all'emittente;

g) con riferimento al comma 4 del nuovo articolo 83-*duodecies* del TUF, valuti il Governo se sia opportuno che, nel comunicato in cui le società danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione degli azionisti ai sensi del

medesimo articolo 83-*duodecies*, le società siano anche tenute a renderne note le motivazioni;

h) con riferimento al nuovo articolo 125-*bis* del TUF, in materia di avviso di convocazione dell'assemblea sociale, introdotto dall'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto, il quale prevede termini diversificati relativamente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, valuti il Governo l'opportunità di semplificare le procedure di convocazione dell'assemblea medesima, unificando tali diversi termini;

i) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 125-*ter* del TUF, in materia di relazioni sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea sociale, anch'esso introdotto dall'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto, valuti il Governo se sia opportuno mantenere la contestualità tra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la messa a disposizione del pubblico della relazione sulle materie all'ordine del giorno;

l) con riferimento al nuovo articolo 127-*quater* del TUF, introdotto dall'articolo 3, comma 9, dello schema di decreto, il quale consente di prevedere l'attribuzione di dividendo maggiorato agli azionisti che detengano continuativamente le azioni per un periodo non inferiore ad un anno, valuti il Governo se la materia rientri nell'ambito della delega legislativa conferita al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE e se sia pertanto opportuno, sotto tale profilo, mantenere tale disposizione nell'ambito dello schema di decreto legislativo;

m) sempre con riferimento al nuovo articolo 127-*quater* del TUF, valuti il Governo, in primo luogo, se l'attribuzione di una quota maggiorata di dividendi a taluni azionisti non rischi di ridurre, conseguentemente, la quota di partecipazione agli utili degli altri azionisti, i quali, tra l'altro, non sarebbero posti a conoscenza dell'entità di tale riduzione, atteso che non sembra possibile determinare in anticipo l'ammontare del dividendo base e che il

numero dei soggetti che godranno di tale maggiorazione sarà noto solo al momento di pagamento dei dividendi stessi; valuti altresì il Governo, in secondo luogo, se, contrariamente a quanto indicato dal comma 5 dell'articolo 127-*quater*, il riconoscimento di un diverso ammontare di dividendo non determini la creazione di una categoria speciale di azioni;

n) con riferimento alle modifiche alle disposizioni del TUF in materia di sollecitazione di deleghe di voto, recate dall'articolo 3, commi da 11 a 17, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di mantenere la previsione, di cui all'attuale articolo 139 del TUF, abrogato dall'articolo 3, comma 14, dello schema di decreto, la quale impone al promotore della sollecitazione di deleghe di possedere un ammontare minimo di azioni, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza dello strumento delle deleghe e di limitare la possibilità di abusi;

o) con riferimento alla disciplina in materia di sollecitazione di deleghe di voto da parte di associazioni di azionisti, valuti il Governo l'opportunità di mantenere in vigore il comma 3 dell'articolo 137 del TUF, abrogato dal comma 12 dell'articolo 3 dello schema di decreto, il quale consente agli statuti delle società di facilitare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti, nonché di mantenere in vigore l'articolo 141 del TUF, recante il riconoscimento legislativo delle predette associazioni di azionisti, abrogato dal comma 14 dell'articolo 3 dello schema, in considerazione della funzione positiva svolta dalle richiamate associazioni, soprattutto a tutela dei piccoli azionisti;

p) con riferimento ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, i quali modificano gli articoli 147-*ter* e 148 del TUF, in materia di elezione e composizione del consiglio di amministrazione e di composizione del-

l'organo di controllo, valuti il Governo l'opportunità di introdurre, tra i requisiti per la presentazione delle liste dei candidati a tali organi, anche quello della stabilità della partecipazione azionaria per un determinato periodo di tempo, al fine di incentivare gli investimenti azionari di lungo periodo e di evitare che la possibilità di presentare liste sia utilizzata in modo distorto;

q) con riferimento al comma 18 dell'articolo 3 dello schema di decreto, il quale inserisce un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 147-*ter* del TUF, valuti il Governo di uniformare il termine per il deposito delle liste previsto dal nuovo comma 1-*bis* con i termini di pubblicazione dell'avviso di pubblicazione dell'assemblea, prevedendo che la data alla quale fa riferimento per determinare la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste sia precedente a quella di deposito delle liste stesse;

r) con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, il quale inserisce un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 4 del decreto-legge n. 332 del 1994, al fine di estendere anche alle società pubbliche privatizzate con azioni quotate le disposizioni relative all'elezione degli organi di amministrazione e controllo, di cui agli articoli 147-*ter* e 148 del TUF, come modificati dal medesimo schema di decreto, valuti il Governo se tale estensione sia sufficiente a realizzare un'adeguata omogeneizzazione della disciplina in materia applicabile alle predette società privatizzate con quella generale;

s) con riferimento al comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole: «né minori entrate», al fine di armonizzare la clausola di invarianza finanziaria recata dalla disposizione con i criteri redazionali vigenti in materia.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	23
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
ERRATA CORRIGE	25

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che sono pervenuti i pareri sul provvedimento in esame del Comitato per la legislazione e delle Commissioni Giustizia, Cultura e Lavoro, mentre la Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere

direttamente all'Assemblea. Avverte quindi che sono stati presentati due emendamenti, uno dei quali predisposto da lui stesso in qualità di relatore, nonché un subemendamento riferito all'emendamento del relatore (*vedi allegato*). Invita quindi i presentatori al ritiro dell'emendamento Cristaldi 1.1, precisando che il Governo ha manifestato la disponibilità ad accogliere un eventuale ordine del giorno in Assemblea di contenuto analogo; raccomanda quindi l'approvazione del proprio emendamento 1.2, esprimendo parere favorevole sul subemendamento Vincenzo Antonio Fontana 0.1.2.1.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER esprime parere conforme a quello del presidente e relatore.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), nel ritirare l'emendamento Cristaldi 1.1, di cui è cofirmatario, esprime rammarico per il modo in cui si chiude la vicenda del concorso per dirigenti in Sicilia. Fa presente che sono stati disattesi alcuni interessi prevalenti e giustificati, sottolineando come il ricorso non fosse

stato notificato ai vincitori del concorso, i quali non erano quindi a conoscenza del fatto che la procedura concorsuale fosse *sub judice*. Di fatto, l'annullamento della procedura da parte del Consiglio di giustizia amministrativa ha fatto sì che prevalesse l'interesse dei ricorrenti, i quali, dopo essere stati soccombenti per tre volte, hanno scelto di agire nella logica del « muoia Sansone con tutti i filistei », a scapito dell'interesse nazionale. In ogni caso, è a questo punto indispensabile una soluzione che eviti il caos, considerato che il sistema scolastico regionale ha bisogno dei dirigenti e che i 420 assunti hanno già assunto le funzioni e modificato le proprie vite, anche trasferendo la residenza, in funzione del nuovo incarico, senza contare che molti di loro hanno rinunciato a partecipare ad altri concorsi proprio in ragione del legittimo affidamento nel superamento di quel concorso. Raccomanda pertanto al Governo un approfondimento effettivo e un serio impegno a risolvere i problemi legati alla vicenda in questione.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL) illustra il proprio subemendamento 0.1.2.1, il quale ha la finalità di evitare che, a seguito di trasferimenti, si determini una situazione di ulteriore confusione prima della rinnovazione del concorso.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Vincenzo Antonio Fontana 0.1.2.1 e quindi l'emendamento 1.2 del relatore.

Roberto ZACCARIA (PD), pur comprendendo il disorientamento prodottosi nei vincitori del concorso successivamente annullato e lo sforzo del Governo di trovare una soluzione ai problemi che sono derivati dall'annullamento, non può non rilevare l'anomalia dell'intervento normativo in esame, che serve in sostanza a porre rimedio ad un errore commesso nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del precedente decreto-legge n. 134 del 2009. Tutta questa vicenda conferma, a suo parere, come sia sbagliato l'attuale modo di legiferare, che vede al-

ternarsi in Parlamento fasi di lavoro frenetico e irriflessivo, in relazione ad iniziative legislative del Governo, a fasi di inoperosità. Dichiara pertanto l'astensione del suo gruppo dalla votazione per il conferimento del mandato al relatore in quanto la sua parte politica comprende il problema del caso specifico, ma ritiene anche di dover segnalare l'esigenza di un lavoro legislativo più disteso e attento.

David FAVIA (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame, come modificato nella seduta odierna. Ricorda che nella giornata di ieri aveva espresso una valutazione favorevole sul testo del decreto-legge, in quanto identico nel contenuto ad un emendamento presentato dal suo gruppo al Senato e poi respinto. Il decreto-legge in esame poteva, dunque, non essere necessario qualora il Governo e la maggioranza avessero tenuto in considerazione quanto evidenziato dal suo gruppo nel corso dell'*iter* parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 134 del 2009. Si tratta, a suo avviso, di un modo pasticciato e confuso di legiferare, che auspica non debba ripetersi anche in futuro.

Rileva peraltro che, tenuto conto delle modifiche che oggi la Commissione ha deciso di apportare, la sua valutazione non può che cambiare, essendo contrario all'emendamento presentato dal relatore, che a suo avviso costituisce un errore.

Ricorda che nel corso della discussione generale che si è svolta nella seduta di ieri in Commissione tutti erano concordi sulla necessità di farsi carico di un problema che riguarda i vincitori di un concorso successivamente annullato. Non condivide però le modalità che si sono individuate: si chiede, in particolare, cosa accadrà per quelle persone che, immesse in servizio in base alla legge, non dovessero poi superare il concorso. In questo modo si consente a queste persone di svolgere, di fatto, le funzioni di dirigente scolastico pur dovendo ancora svolgere il relativo concorso.

Per tali ragioni, preannuncia l'astensione del suo gruppo sul testo del decreto-

legge, come modificato nella seduta odierna, non escludendo che – dopo una valutazione di tutti i componenti del gruppo – si possa anche decidere di esprimere un voto contrario.

Mario TASSONE (UdC) ricorda che non è la prima volta che il Parlamento deve intervenire con una « sanatoria » a seguito di sentenze adottate dal Consiglio di giustizia amministrativa siciliana. In questo caso, ci si trova di fronte ad una problematica che investe i diritti acquisiti di coloro che erano stati dichiarati vincitori del concorso, poi annullato. Non si sente dunque di esprimere un voto contrario sul provvedimento, auspicando peraltro che questa possa essere l'occasione per porre all'attenzione del Parlamento la questione che attiene alla modalità di legiferare.

Richiama quindi il parere del Comitato per la legislazione, che ha sempre dato un contributo importante anche se a volte sarebbero più opportuni pareri chiari e concisi anziché valutazioni corredate da pagine di dottrina e di argomentazioni che rischiano di non evidenziare il cuore della questione. Ricorda, infatti, che tale organismo era stato istituito con la finalità di semplificare mentre a volte esprime valutazioni poco chiare.

In merito alle modifiche approvate nella seduta odierna, ritiene che ci si trovi di fronte ad un punto di limite: esclude che queste possano portare il suo gruppo ad un voto contrario ma evidenzia come al relatore si poteva chiedere uno sforzo maggiore nel predisporre un emendamento che appare in contrasto con la sentenza Consiglio di giustizia amministra-

tiva siciliana. Ritiene, inoltre, che questo possa rappresentare un pericoloso precedente.

In conclusione, preannuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 1° dicembre 2009, a pagina 36, colonna destra, alla quindicesima riga, deve leggersi: « convenuto di fissare a domani, alle ore 9.30, » in luogo di: « convenuto di fissare a domani, alle ore 12. ».

ALLEGATO

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici (C. 2990 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Limitatamente alle procedure concorsuali, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94, del 26 novembre 2004, annullate a seguito di pronuncia giurisdizionale definitiva che ha annullato per vizi insanabili le procedure medesime, le stesse sono rinnovate attraverso la partecipazione ad un corso di formazione obbligatorio, avente carattere selettivo, di durata non inferiore a tre mesi, al termine dei quali i candidati sosterranno un colloquio che verte sui contenuti del corso di formazione. Possono partecipare alla procedura tutti i candidati che, in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso, parteciparono a suo tempo, completandole, alle prove concorsuali annullate.

2-ter. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati dagli Uffici Scolastici Regionali con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia scolastica (A.N.S.A.S.) e può svolgersi anche in modalità e-learning organizzate in modo da consentire ai concorrenti l'espletamento del servizio.

2-quater. L'accertamento finale di cui al comma 2-ter sarà condotto da una commissione costituita ai sensi del D.P.C.M. 30 maggio 2001, n. 341. Le graduatorie compilate ai sensi delle prece-

denti disposizioni resteranno in vigore per un triennio a decorrere dall'anno scolastico immediatamente successivo alla loro approvazione.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale di cui al presente articolo si provvederà mediante utilizzo delle economie realizzate dai singoli Uffici Scolastici Regionali nella gestione delle precedenti procedure concorsuali e ove non sufficienti con le risorse agli stessi uffici assegnate per la formazione dei dirigenti scolastici ».

1. 1. Cristaldi, Pagano, Gibiino, Germanà, Fallica, Garofano, Vincenzo Antonio Fontana.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.2

All'emendamento 1.2, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nelle proprie sedi.

0.1.2.1. Vincenzo Antonio Fontana.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Fino all'avvenuta rinnovazione, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di

dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94, del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le

funzioni medesime in via transitoria. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.

1. 2. Il Relatore.

(Approvato)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	31

INTERROGAZIONI:

5-01988 Contento: Sulla carenza di magistrati da assegnare alle sedi disagiate	29
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	34
5-01770 Motta: Questioni relative al carcere di Parma	29
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo dicembre 2009-gennaio 2010	30
AVVERTENZA	30

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

(*Seguito esame e rinvio*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 1*).

Angela NAPOLI (PDL), *relatore*, fa presente che il proprio emendamento 1.100 è stato formulato, d'accordo con il rappresentante del Governo, tenendo presente sostanzialmente tutte le indicazioni che emergono dagli altri emendamenti presentati. Confida pertanto che dall'eventuale approvazione di tale emendamento possa scaturire un testo ampiamente condiviso. Auspica altresì che l'approvazione del provvedimento possa avvenire in sede legislativa.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO conferma che l'emendamento 1.100 rappresenta il frutto dell'impegno congiunto del relatore e del Governo per addivenire alla migliore sintesi possibile di tutte sensibilità e le posizioni emerse nel dibattito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fissa il

termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 10 di mercoledì 9 dicembre 2009. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.40.

5-01988 Contento: Sulla carenza di magistrati da assegnare alle sedi disagiate.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione del circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Precisa quindi che spesso le piante organiche non corrispondono all'effettivo carico di lavoro degli uffici giudiziari e che pertanto occorre procedere ad una verifica degli effettivi flussi di lavoro nelle varie procure e nei tribunali. Dichiarò quindi che è in corso di valutazione l'opportunità attivare un'apposita commissione ministeriale per effettuare la predetta verifica. A suo parere, all'esito dei lavori di tale commissione, occorrerà anche intervenire sulla dislocazione del personale amministrativo. Sottolinea infine come taluni uffici giudiziari, quale il Tribunale di Torino, abbiano dato eccellenti prove di efficienza, pur trovandosi in una situazione di carenza di organico.

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo della risposta fornita, pur evidenziando con rammarico come nella stessa non si

chiarisca quali sedi risultino parzialmente coperte dal recente bando e quali, invece, quelle per le quali non sono state manifestate disponibilità da parte dei magistrati. A tale proposito sottolinea come spesso sulla stampa si attribuisca la responsabilità della scopertura delle sedi disagiate al Governo e alla maggioranza, quando invece è di tutta evidenza che sono i magistrati a non essere disponibili al trasferimento in quelle sedi. Rileva, peraltro, come ogni volta che viene sollevato il problema delle coperture, il Governo invariabilmente risponda che occorrerà procedere ad un'analisi del carico di lavoro degli uffici giudiziari al fine di verificare le effettive esigenze di copertura. Invita quindi il Governo ad assumere anche delle iniziative concrete. Ritiene, infine, che invece di ridisegnare la geografia giudiziaria, sarebbe forse più utile prevedere una norma che faccia carico ai responsabili delle procure generali di redistribuire magistrati e personale amministrativo in base alle effettive necessità.

5-01770 Motta: Questioni relative al carcere di Parma.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carmen MOTTA (PD) replicando, prende atto nella risposta ed auspica che quanto nella stessa dichiarato si realizzi nel minor tempo possibile. Ribadisce peraltro come il carcere di Parma si trovi in una situazione estremamente difficile, che rende urgente e indispensabile un aumento di organico contestuale ed adeguato all'ampliamento delle strutture, se si vuole evitare che la situazione peggiori ulteriormente. Sotto questo profilo, precisa che l'aumento di sole 15 unità di personale a fronte di un aumento di 200 detenuti è insufficiente e determinerà un inasprimento delle condizioni di vita e di lavoro all'interno della struttura carceraria. Anche per questi motivi si dichiara non

particolarmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo.

Affrontando il delicato tema degli educatori, sottolinea come ve ne siano solo 2 effettivamente in servizio sui 9 previsti dalla pianta organica. Con riferimento alle attività svolte dai detenuti, risulta che solo 7 di essi siano in semilibertà per lo svolgimento di attività lavorativa all'esterno del carcere, mentre 142 sono impegnati in lavori all'interno del carcere. Inoltre, i corsi di formazione risultano attivati in minima parte. Si registra poi una forte contrazione dell'offerta formativa per i detenuti. Ricorda quindi che è dal 2003 che si attende l'attivazione del gruppo operativo mobile (GOM) per la gestione dei detenuti in regime di « 41-bis » e che ormai la soluzione di questo problema appare indifferibile. Sottolinea infine come nel carcere di Parma sia recentemente avvenuto il decesso di un detenuto: il che impone una puntuale riflessione di carattere generale sulla situazione intollerabile nella quale si trovano a convivere i detenuti e il personale che lavora nelle carceri.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**Predisposizione del programma dei lavori
per il periodo dicembre 2009-gennaio 2010.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni giustizia dei Parlamenti dell'Unione europea, svoltasi a Stoccolma l'11 e il 12 ottobre 2009.

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

EMENDAMENTI

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione).

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le persone alle quali è stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi della presente legge non possono, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli.

Il contravventore al divieto di cui al comma che precede è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, inequivocabilmente a conoscenza della condizione di sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza del soggetto di cui al primo periodo, richiede o accetta detta attività. Con la sentenza di condanna il Tribunale ordina la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 del codice penale ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Effetti penali della condanna).

1. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, nono comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, consegue il divieto di candidarsi in qualsiasi competizione elettorale per un periodo di cinque anni. Il condannato che ricopre una carica pubblica elettiva decade da essa di diritto alla data del passaggio in giudicato della sentenza di cui al primo periodo. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o ente di appartenenza.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1. 100. Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

5-quater. – 1. Alle persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione perso-

nale, è fatto divieto di svolgere il complesso coordinato di attività di propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente ».

1. 2. Vietti, Rao, Ria, Occhiuto, Tassone.

Al comma 1, capoverso 5-quater, sopprimere le parole da: indiziati di appartenere *fino a:* se.

* **1. 4.** Melchiorre.

Al comma 1, capoverso 5-quater, sopprimere le parole da: indiziati di appartenere *fino a:* , se.

* **1. 5.** Lo Moro, Villecco Calipari, Rossa, Amici, Minniti, Veltroni.

Al comma 1, capoverso « 5-quater sostituire la parola: indiziati *con la seguente:* imputati.

Conseguentemente sostituire le parole: nonché ai soggetti indiziati *con le seguenti:* nonché ai soggetti imputati.

1. 1. Sisto.

Al comma 1, capoverso 5-quater sostituire la parola: indiziati *con la seguente:* imputati.

1. 3. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

Dopo l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

ART. 10.1. – 1. Il soggetto sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale che propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale e il candidato che la

richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.

2. Con la sentenza di condanna il tribunale dichiara il candidato ineleggibile per cinque anni e, se eletto, l'organo di appartenenza ne dichiara la decadenza ».

2. 2. Vietti, Rao, Ria, Tassone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

Il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, svolga propaganda elettorale mediante più attività, di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212 e il candidato che ne abbia beneficiato avendola richiesta o sollecitata, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

2. 3. Occhiuto.

Al comma 1, dopo le parole: di pubblica sicurezza *sopprimere la parola:* e.

2. 4. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e che, *fino a:* all'articolo 1,.

* **2. 8.** Melchiorre.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e che, *fino a:* all'articolo 1,.

* **2. 9.** Lo Moro, Villecco Calipari, Rossa, Amici, Minniti, Veltroni.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 1, *aggiungere le seguenti:* con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente;

Conseguentemente, dopo le parole: il candidato che *aggiungere le seguenti:* , con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente,.

2. 6. Ferranti, Tenaglia.

Al comma 1 dopo le parole: Il candidato che *aggiungere le seguenti:* consapevole della sussistenza delle predette condizioni.

2. 1. Sisto.

Al comma 1, dopo le parole: e il candidato che *aggiungere le seguenti:* , inequivocabilmente a conoscenza dello *status* di sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. 7. Ferranti, Tenaglia.

Al comma 1 sostituire le parole: o la sollecita *con le seguenti parole:* o la accetta.

2. 5. Ferranti, Tenaglia.

Al comma 1, dopo le parole: o la sollecita, *aggiungere le seguenti:* qualora sia provata in modo non equivoco la sua responsabilità.

2. 10. D'Ippolito Vitale.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: di condanna *aggiungere la seguente:* definitiva.

3. 8. D'Ippolito Vitale.

Al comma 1 sostituire le parole: con sentenza di condanna il Tribunale *con le seguenti:* La sentenza definitiva.

Conseguentemente al comma 2 le parole: Il Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna *sono sostituite dalle seguenti:* Dispone al-

trèsì la pubblicazione della sentenza stessa.

3. 2. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: con sentenza di condanna *con le seguenti:* con la sentenza di condanna.

*** 3. 6.** Melchiorre.

Al comma 1, sostituire le parole: Con sentenza di condanna *con le seguenti:* Con la sentenza di condanna.

*** 3. 7.** Lo Moro, Villecco Calipari, Rossa, Amici, Minniti, Veltroni.

Al primo comma dopo le parole: sentenza di condanna *aggiungere le seguenti:* , passata in giudicato,.

3. 1. Occhiuto.

Al comma 1, dopo le parole: con sentenza di condanna *aggiungere le seguenti:* per il reato di cui all'articolo 2 della presente legge,.

3. 4. Ferranti, Tenaglia.

Al comma 1, sopprimere le parole: , e, se eletto, l'organo di appartenenza ne delibera la decadenza.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La stessa sentenza è trasmessa, se il candidato è eletto, all'organo di appartenenza che ne delibera la decadenza.

3. 5. Ferranti, Tenaglia.

Al comma 2, dopo le parole: e la trasmissione della stessa sentenza *sopprimere le parole:* passata in giudicato.

3. 3. Di Pietro, Palomba.

5-01988 Contento: Sulla carenza di magistrati da assegnare alle sedi disagiate.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'onorevole Contento desidero anzitutto sottolineare che, nel corso della presente legislatura, il Governo si è prontamente fatto carico di risolvere la problematica riguardante la copertura delle sedi giudiziarie disagiate e degli organici negli Uffici di Procura. In data 16 settembre 2008 è stato, infatti, emanato il decreto n. 143, convertito nella legge n. 181 del 2008, con il quale è stato integralmente rivisto il sistema degli incentivi da corrispondersi ai magistrati che accettano di trasferirsi in tali sedi.

In particolare, è stato modificato l'articolo 2 della legge n. 133 del 1998 e, al fine dell'individuazione delle sedi disagiate, sono stati fissati i nuovi criteri della mancata copertura del posto nell'ultima pubblicazione ed il parametro della scoperta dell'ufficio, rapportata alla media nazionale.

È stata, poi, introdotta la possibilità di trasferire d'ufficio, presso le sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti, i magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni.

Il Governo, inoltre, proprio al fine di far fronte alla sempre più grave situazione di scopertura degli uffici giudiziari meno richiesti, specie delle procure meridionali, è ancora una volta intervenuto inserendo nuove disposizioni all'interno del disegno di legge n. 1440, in materia di procedimento penale, approvato dal Consiglio dei Ministri ed attualmente all'esame del Parlamento.

Con tali norme si è inteso accelerare il procedimento di copertura, consentendo, ove difettino aspiranti al trasferimento, di trasferire d'ufficio presso le sedi disagiate, non solo i magistrati ultradecennali, ma

anche tutti i magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non oltre quattro anni.

A tal proposito voglio ricordare che è con largo consenso trasversale che si è deciso di non destinare a funzioni monocratiche penali i giovani magistrati, soprattutto nelle sedi maggiormente disagiate, caratterizzate, spesso, da un alto tasso di presenza di criminalità organizzata, e ciò attesa la particolare delicatezza del contesto in cui gli stessi sarebbero andati ad operare.

Dato atto dell'enorme impegno compiuto per dare adeguata e pronta soluzione alle problematiche esaminate, passo a rispondere ai quesiti posti dall'interrogante.

Con riferimento al più recente bando di trasferimenti per le sedi individuate come disagiate, effettuato con pubblicazione del 24 luglio 2009 n. 16480, tutte relative a posti di sostituto procuratore della Repubblica, preciso che esso ha riguardato un totale di 19 sedi e 35 posti. Allo stato, risultano deliberate dal C.S.M. 8 assegnazioni, mentre 24 posti sono rimasti privi di aspiranti.

Ciò premesso, desidero assicurare all'interrogante che il Ministro della giustizia, facendosi carico dei molteplici aspetti problematici evidenziati in relazione agli uffici giudiziari in questione, ha dato mandato al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria di predisporre gli studi necessari anche ai fini di un'eventuale rimodulazione delle piante organiche del personale di magistratura dichiarando, peraltro, anche di recente la propria disponibilità al confronto con il Consiglio Superiore della Magistratura e l'Associazione nazionale magistrati per individuare tutte le possibili soluzioni.

5-01770 Motta: Questioni relative al carcere di Parma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Motta faccio presente che alla data del 30 novembre ultimo scorso erano presenti, presso gli Istituti Penali di Parma, 473 detenuti, così distribuiti:

120 presso la Casa Circondariale;

353 presso la Casa di Reclusione dove sono ospitati, tra gli altri, i detenuti sottoposti al particolare regime previsto dall'articolo 41-*bis* dell'O.P.

La capienza tollerabile degli Istituti Penali di Parma è, complessivamente, di 665 posti, non tutti allo stato disponibili atteso che la Casa Circondariale è interessata da lavori che hanno comportato la chiusura di sei sezioni detentive.

Si registra, pertanto, anche presso la struttura parmense la situazione di sovrappollamento che, purtroppo, sta caratterizzando la quasi totalità degli istituti penitenziari del Paese, considerato il continuo *trend* di crescita della popolazione detenuta.

Posso, comunque, assicurare l'interrogante che proprio per ovviare a tale situazione, nell'ambito degli interventi previsti dal piano straordinario di edilizia penitenziaria è contemplata, tra gli altri, la realizzazione, a cura del Dipartimento dall'Amministrazione Penitenziaria, di un nuovo padiglione detentivo di duecento posti in ampliamento della Casa Circondariale.

Tale intervento consentirà, sicuramente, di migliorare le condizioni di vita dei detenuti ristretti presso gli istituti in questione e di agevolare le condizioni di lavoro di tutto il personale. Al riguardo, posso comunicare che, a fronte di una previsione di 479 unità di polizia penitenziaria, il personale effettivamente presente

è di 306 unità con una differenza, in negativo, di 173 unità.

A fronte di tale situazione, l'Amministrazione, anche in vista dell'aumento degli spazi detentivi, ha ritenuto assolutamente necessario chiedere, nelle opportune sedi, che sia previsto un piano straordinario di assunzioni in modo tale da consentire al personale, chiamato a svolgere un'attività estremamente impegnativa, delicata e rischiosa, condizioni lavorative meno stressanti.

In attesa di tali assunzioni, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha previsto un piano di mobilità da attuare a conclusione dei corsi di formazione per agenti di polizia penitenziaria (159°, 160° e 161° corso).

Devo segnalare, in proposito, che la prevista movimentazione del personale ha già preso avvio visto che è terminato il 159° corso, circostanza, questa che ha consentito l'assegnazione presso gli Istituti Penali di Parma di 5 unità. La conclusione degli altri due corsi, prevista per i primi mesi del nuovo anno, dovrebbe comportare l'assegnazione di ulteriori 15 unità.

Quanto, poi, alla richiesta formulata dall'interrogante concernente l'invio del personale appartenente al G.O.M. presso gli istituti in questione, posso comunicare che il Dicastero ha in programma di istituire anche presso gli Istituti Penali di Parma – analogamente agli altri istituti che ospitano detenuti sottoposti al 41-*bis* – un apposito reparto operativo mobile (costituito, per l'appunto, da personale appartenente al GOM) cui affidare la gestione di tale tipologia di ristretti.

Relativamente, poi, alla carenza di educatori – previsti in numero di nove unità ma presenti in numero di quattro – si

segnala che la competente Direzione Generale sta programmando il piano di assunzione dei vincitori del concorso a 397 posti pubblicato sulla *G.U.* del 16 aprile 2004, n. 30, con l'obiettivo di garantire, in ogni provveditorato regionale, una presenza effettiva dell'83 per cento di educatori, equivalente alla percentuale della forza che sarà considerata al completamento delle assunzioni rispetto all'organico nazionale (1109 presenze sulle 1331 previste).

Premesso che nel corso del 2009 si è provveduto all'assunzione dei primi 97 della graduatoria, si rappresenta che le restanti 300 unità saranno assunte, presumibilmente, entro il prossimo mese di gennaio.

Per completezza di informazione si rende noto che è stato indetto l'interpello nazionale per l'anno 2009-2010 per i trasferimenti a domanda del personale del comparto ministeri appartenente alla figura professionale di educatore e che tra le sedi ritenute di prioritaria copertura rientra l'istituto di Parma, presso il quale sono stati messi a interpello tre posti di educatore.

Preme, comunque, sottolineare che nonostante l'attuale carenza di figure professionali dell'area educativa, diverse sono

le attività svolte nei confronti della popolazione detenuta presso i predetti istituti: corsi di alfabetizzazione; corsi di scuola media inferiore e superiore; corsi di panificio/pastificio, di giardinaggio, di formazione per la gestione dei testi in braille, di analisti programmatore; laboratorio teatrale; creazione e gestione del giornalino «La Burla del Bodoni»; diversi tirocini formativi organizzati dall'ente di formazione Forma Futuro. Per i detenuti tossicodipendenti è presente fattivamente il Sert che organizza, tra l'altro, attività di gruppo, unitamente alle Comunità presenti sul territorio e agli alcoolisti anonimi. È presente anche lo sportello informativo che svolge attività di supporto in tema di assistenza legale e di mediazione linguistico-culturale, rivolto a tutta la popolazione detenuta e non solo straniera.

Con specifico riferimento, infine, all'edilizia penitenziaria si fa presente che, come sopra ricordato, sono in corso di esecuzione, presso sei sezioni detentive della Casa Circondariale, i lavori di adeguamento al regolamento di esecuzione. Sono stati, inoltre, finanziati i lavori per il rifacimento dei tetti, in modo tale da risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua piovana che interessano diversi ambienti degli istituti parmensi.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 38

SEDE CONSULTIVA:

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 41

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 41

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal rappresentante Governo*) 56

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Atto n. 155 (Rilievi alle Commissioni I e XI) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazioni favorevoli*) 41

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. Atto n. 154 (Rilievi alla VI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio*) . 41

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 44

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 50

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 51

ERRATA CORRIGE 54

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala che al disegno di legge di bilancio sono stati presentati 154 emendamenti, dei quali 30 risultano inammissibili. Quanto ai profili di ammissibilità di tali proposte emendative, ricorda che, ai fini dell'individuazione dei limiti di emendabilità agli stanziamenti di spesa del disegno di legge di bilancio, occorre tenere conto anche del disposto dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la cui applicazione, originariamente limitata all'esercizio finanziario 2009, è stata estesa al 2010 dall'articolo 23, comma 21-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2009, ai sensi del quale, in via speri-

mentale, limitatamente agli anni 2009 e 2010, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è stata introdotta la possibilità, nell'ambito della legge di bilancio, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Rileva, pertanto, che per effetto di tale disposizione possono essere rimodulati, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, anche gli stanziamenti determinati da disposizioni legislative sostanziali, purché la rimodulazione sia effettuata tra stanziamenti inclusi in programmi appartenenti alla medesima missione. Nel caso di modifiche agli stanziamenti appartenenti a differenti missioni, quindi, non sono ammissibili gli emendamenti che incidano sulla quota di risorse rimodulabili se le stesse sono riconducibili a disposizioni legislative sostanziali. Alla luce dei criteri sopra richiamati, devono pertanto considerarsi estranei per materia i seguenti emendamenti volti a modificare, in aumento, gli importi iscritti in unità previsionali di base interamente determinate da fattore legislativo, utilizzando a copertura risorse appartenenti a missioni differenti, nonché gli emendamenti che modificano in aumento unità previsionali di base che non recano stanziamenti rimodulabili:

Monai Tab. 2.18, Meta Tab. 2.81, che prevedono l'incremento dell'u.p.b. 2.5.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Diritto alla mobilità, programma Sviluppo della sicurezza del trasporto ferroviario;

Monai Tab. 2.43 e Meta Tab. 2.80, che prevedono l'incremento dell'u.p.b. 5.1.6 dello stato di previsione del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca nel settore dei trasporti;

Giacomoni Tab. 2.99, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 1.3.2 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione l'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica. L'emendamento presenta anche profili problematici dal punto di vista della copertura dal momento, che prevede la riduzione dell'u.p.b. 25.2.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, che non reca stanziamenti rimodulabili;

Rubinato Tab. 2.135, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 1.4.6 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi ferroviari;

Anna Teresa Formisano Tab. 2.151, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 2.3.6 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Trasferimenti a carattere generale ad enti locali;

Tassone Tab. 2.148, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 3.3.6 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Pianificazione e coordinamento forze di polizia, la quale non reca stanziamenti di competenza rimodulabili;

Ghizzoni Tab. 2.82, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 16.1.3, dello stato di previsione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione scolastica, programma Sostegno all'istruzione, che reca stanziamenti rimodulabili in quanto determinati da disposizioni legislative sostanziali;

Libè Tab. 2.100, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 9.1.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del tra-

sporto, che reca stanziamenti rimodulabili, ma il cui rifinanziamento è previsto dalla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria;

Compagnon Tab. 2.139, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 9.1.6 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto che reca stanziamenti rimodulabili in quanto determinati da disposizioni legislative sostanziali;

Alla luce dei criteri sopra richiamati, sono altresì inammissibili per carenza di compensazione gli emendamenti, privi di copertura finanziaria o che prevedono l'utilizzo a copertura di stanziamenti di unità previsionali di base privi di risorse rimodulabili o che propongono riduzioni eccedenti l'importo corrispondente, per ciascuna unità previsionale oggetto di variazione, alla somma degli stanziamenti dei capitoli rimodulabili. Fa presente, in proposito, che in quest'ultimo caso, nel valutare gli stanziamenti rimodulabili, si è anche verificato se le modifiche previste dagli emendamenti hanno riguardato programmi all'interno della medesima missione. In considerazione dei suddetti criteri, ritiene, quindi, che siano inammissibili per carenza di compensazione i seguenti emendamenti:

Calvisi Tab. 2.30, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 2.3.2. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Regolazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, senza, tuttavia, prevedere una specifica copertura finanziaria;

Zaccaria Tab. 8.1, che prevede l'incremento dell'u.p.b. 5.1.2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Immigrazione, accoglienza e garan-

zia dei diritti, programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, senza, tuttavia, prevedere una specifica copertura finanziaria;

Bitonci Tab. 2.35 e Tab. 2.41, Pianetta Tab. 2.61, che prevedono la riduzione con finalità di copertura dell'u.p.b. 25.2.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, che non reca stanziamenti rimodulabili;

Di Biagio Tab. 2.65 e Tab. 2.67, che utilizzano con finalità di copertura l'unità previsionale di base 21.3.3, missione Organi costituzionali, di rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri la cui quota rimodulabile è interamente determinata da fattore legislativo;

Di Pietro Tab. 2.45, Tab. 2.46, Tab. 2.48, Tab. 2.49 e Tab. 2.50, Tagliatela Tab. 2.58, e Gioacchino Alfano Tab. 2.97, in quanto prevedono, con finalità di copertura, la riduzione della dotazione dell'unità previsionale di base 1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativa alla missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, in misura superiore alla somma degli stanziamenti rimodulabili;

Libè Tab. 2.152, che utilizza con finalità di copertura l'unità previsionale di base 24.1.1. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, che non presenta sufficienti disponibilità;

Di Biagio Tab. 4.1, che utilizza con finalità di copertura l'unità previsionale di base 3.3.2 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Tutela della sa-

lute, programma Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria, che non presenta sufficienti disponibilità;

Di Biagio Tab. 6.1 e Tab. 6.4, che utilizzano con finalità di copertura l'unità previsionale di base 1.2.2 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali, che non presenta sufficienti disponibilità;

Fa, infine, presente che risulta inammissibile per inidoneità della compensazione l'emendamento Peluffo Tab. 5.1, che reca una dequalificazione della spesa prevedendo la riduzione di unità previsionali di base di conto capitale per la copertura di oneri di natura corrente.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che nel riesame dell'ammissibilità delle proposte emendative presentate dal suo gruppo recanti interventi finalizzati allo sviluppo dell'economia sia applicato il medesimo metro di valutazione utilizzato nella valutazione delle proposte emendative Marinello 2.0192, Milanese 2.069 e Gioacchino Alfano 2.0232, che, come evidenziato dallo stesso Presidente in sede di valutazione di ammissibilità, recano una serie di disposizioni volte a favorire lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel richiamare le considerazioni di carattere generale svolte in materia di ammissibilità delle proposte emendative nella seduta del 19 novembre, evidenzia che le diverse valutazioni sulle proposte emendative sono da attribuirsi alla loro diversa portata delle misure proposte. In ogni caso, si riserva di effettuare una nuova valutazione in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative presentate. Rinvia quindi il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del Presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.10.

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.

C. 2990 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, rileva che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, che reca una disposizione correttiva del decreto-legge n. 134 del 2009, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, rilevato che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, sottolinea che la relazione illustrativa specifica che il provvedimento medesimo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, osserva che, al fine di verificare la sussistenza della neutralità finanziaria della norma, andrebbe acquisita una valutazione, da parte del Governo, circa i possibili effetti dell'abrogazione in esame rispetto al contenzioso in essere e rispetto alle posizioni di diritto costituite.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce dell'esigenza evidenziata dal rappre-

sentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle 10.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Atto n. 150.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta di ieri, deposita agli atti della Commissione due documenti predisposti rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della giustizia (*vedi allegato*).

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, chiede di poter rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di valutare la documentazione depositata dal rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame dello schema di decreto.

La seduta termina alle 10.10.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

Atto n. 155.

(Rilievi alle Commissioni I e XI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazioni favorevoli).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento in oggetto.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di regolamento, che reca disposizioni relative alla determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo, a carico della finanza pubblica, per i rapporti di lavoro dipendente ed autonomo. Nel rilevare che il testo non è corredato di relazione tecnica, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, ricorda che alla normativa che ha previsto l'emanazione del regolamento in esame non erano stati ascritti effetti finanziari, e osserva che la disciplina in esame è suscettibile di restringere l'ambito applicativo delle norme. L'articolo 7 dello schema in esame prevede, infatti, che il regime limitativo delle retribuzioni si applichi ai contratti stipulati e agli incarichi conferiti successivamente l'entrata in vigore del regolamento e non anche a quelli in corso, come sembrerebbe essere previsto l'articolo 3, comma 52-*bis*, della legge n. 244 del 2007. Sul punto ritiene, pertanto, opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che il provvedimento in esame non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'esame della Commissione bilancio non debba limitarsi ad una mera verifica contabile dell'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica, ma debba estendersi anche ad un esame più ampio degli effetti finanziari delle disposizioni. In questa ottica, sottolinea che le disposizioni contenute nella legge finanziaria del 2008 volte al contenimento delle retribuzioni di consulenti e dipendenti pubblici disegnavano una riforma di carattere sistematico, suscettibile di determinare rilevanti risparmi per la finanza pubblica, sostanzialmente vanificati dalla formulazione dello schema di regolamento in esame, che limita l'applicabilità delle nuove disposizioni ai contratti stipulati e agli incarichi conferiti successivamente l'entrata in vigore del regolamento.

Il sottosegretario Luigi CASERO osserva che, come rilevato anche dal relatore, alle disposizioni delle quali il regolamento in esame costituisce attuazione non erano stati ascritti effetti finanziari e ribadisce, pertanto, la propria valutazione sul provvedimento.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, propone di valutare favorevolmente lo schema di regolamento.

Massimo VANNUCCI (PD), nel rilevare come con il regolamento in esame si sia persa l'occasione per incidere in modo significativo sulla spesa delle pubbliche amministrazioni, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

Atto n. 154.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge comunitaria 2008, reca attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che con effetto dal 1° gennaio 2010 e, per talune disposizioni, dal 1° gennaio 2011 e dal 1° gennaio 2012, prevede, ai fini IVA, nuovi criteri in materia di territorialità delle prestazioni di servizi, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che, con effetto dal 1° gennaio 2010, introduce una nuova procedura per il rimborso delle imposte ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso da quello tenuto al rimborso, della direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che, con effetto dal 1° gennaio 2010, modifica la direttiva 2006/112/CE in materia di lotta alle frodi fiscali connesse alle operazioni intracomunitarie.

Quanto ai profili di interesse della Commissione bilancio, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a s) e all'articolo 3, rileva che, in considerazione dell'ampia portata e complessità delle modifiche introdotte, sarebbe stato opportuno disporre di più puntuali ed analitici elementi di valutazione. Giudica, inoltre, opportuno avere indicazioni circa gli effetti

finanziari della disposizione che integra il terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non considerata dalla relazione tecnica. Osserva, infatti, che tale disposizione, introducendo la detraibilità dell'imposta assolta su alcune operazioni esenti di natura finanziaria, assicurativa e creditizia effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità, appare suscettibile di determinare effetti di minore gettito. Per quanto attiene, invece, alle lettere t), u) e v) del comma 1 dell'articolo 1, ritiene necessario un chiarimento del Governo circa i possibili effetti finanziari derivanti dalle procedure di rimborso recate dalle norme in esame, con particolare riferimento ai costi connessi all'utilizzo di strumenti elettronici e telematici finalizzati alla ricezione delle istanze di rimborso ed allo scambio di informazioni tra i soggetti interessati dalla procedura. Tale chiarimento si rende, a suo avviso, necessario anche alla luce di quanto affermato dall'analisi di impatto sulla regolamentazione, secondo la quale l'Agenzia delle entrate dovrà realizzare un portale elettronico per la gestione delle richieste di rimborso.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire successivamente i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce dell'esigenza evidenziata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo.

La seduta termina alle 10.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Atto n. 150.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Rocco GIRLANDA (Pdl), *relatore*, alla luce dei chiarimenti contenuti nella documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella seduta odierna, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (atto n. 150),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4 sopprimere il secondo periodo;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Le amministrazioni competenti provvedono all'istituzione e alla tenuta del registro di cui al comma 1 e dell'albo dei formatori per la mediazione di cui al comma 5 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

all'articolo 17, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi

2 e 3 del presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni »;

all'articolo 20, sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede annualmente attraverso il versamento delle risorse di cui al comma 2 alla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia dell'entrate – Fondi di bilancio ».

Il vice ministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alle richieste di riesame delle

valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative comunica che, ad un più approfondito esame, possano ritenersi ammissibili le seguenti proposte emendative, già dichiarate inammissibili per estraneità di materia: Borghesi 2.433, Borghesi 2.435, Marchi 2.674, Vannucci 2.675, Ghizzoni 2.677 Ghizzoni e Boccia 2.678, D'Antoni 2.820, Livia Turco 2.866, Mario Pepe (PD) 2.943, Iannaccone 2.1489, Commercio 2.1514, 2.1515 e 2.1531, Miotto 2.1643, Naro 2.1769, Borghesi 2.082, 2.086 e 2.0103, 2.089, 2.0105, 2.552, 2.439 e 2.440, 2.438 e 2.090 Borghesi, Gioacchino Alfano 2.1682, limitatamente al comma 57. Ritiene, altresì, ammissibili le seguenti proposte emendative: Del Tenno 2.1226, nel presupposto che il Governo presenti, prima della votazione del medesimo, apposita relazione tecnica; Toccafondi 2.1228 e Zorzato 2.1281, con esclusione dei commi da 57 a 64, che hanno natura ordinamentale, e nel presupposto che il Governo presenti, prima della votazione del medesimo, apposita relazione tecnica; Gioacchino Alfano 2.1611, nel presupposto che il Governo presenti, prima della votazione del medesimo, apposita relazione tecnica; Gioacchino Alfano 2.1624, nel presupposto che il Governo presenti, prima della votazione del medesimo, apposita relazione tecnica; Milanese 2.1297, Aracu 2.1269 e Gioacchino Alfano 2.1476, nel presupposto che il Governo presenti, prima della votazione dei medesimi, apposita relazione tecnica che attesti l'effettiva possibilità che dagli emendamenti derivino maggiori entrate; Marinello 2.0192 e Gioacchino Alfano 2.0232 e Milanese 2.069, anche con riferimento ai commi da 12 a 17, nel presupposto che il Governo presenti, prima della votazione dei medesimi, apposita relazione tecnica e a condizione che, al comma 12, venga specificato che le banche di credito cooperativo di cui trattasi, siano solo quelle che rivestono la qualifica di azionista della Banca del Mezzogiorno; ciò al fine di superare il precedente rilievo di ammissibilità fondato sul carattere ordinamentale e non funzionale alla creazione della Banca medesima dei prede tetti commi; Bitonci 2.0168.

Comunica, altresì, che, pur potendo essere reconsiderati in ragione della materia, mantengono tuttavia profili di carenza di copertura o compensazione inidonea, e pertanto sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Osvaldo Napoli 2.207 e Borghesi 2.432. Ritiene altresì che, ad un più approfondito esame, possano ritenersi ammissibili le seguenti proposte emendative, già dichiarate inammissibili per carenza o inidoneità della copertura: Catone 2.44, Leo 2.106 e 2.107, Bitonci 2.285, Di Giuseppe 2.572, Paladini Tab. C.34.

Conferma l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative: 2.1377, limitatamente ai commi 57 e 58; 2.1375; 2.1376, 2.1374 e 2.1383 del Governo, recanti disposizioni ordinamentali.

Conferma, altresì, l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative, recanti disposizioni di natura ordinamentale: 2.8; 2.63; 2.65; 2.77; 2.78; 2.86; 2.129; 2.133; 2.136; 2.206; 2.215; 2.246; 2.291; 2.324; 2.361; 2.370; 2.374; 2.393; 2.400; 2.478; 2.545; 2.479; 2.588; 2.594; 2.595; 2.597; 2.613; 2.614, 2.615; 2.666; 2.708; 2.827; 2.845; 2.847; 2.877; 2.946; 2.948; 2.958; 2.1055; 2.1099; 2.1100; 2.1001; 2.1134; 2.1138; 2.1143; 2.1157; 2.1185; 2.1186; 2.1218, limitatamente al comma 64; 2.1266; 2.1351; 2.1417; 2.1431; 2.1433; 2.1454; 2.1474; 2.1491; 2.1502; 2.1508; 2.1511; 2.1513; 2.1527; 2.1563; 2.1656; 2.1657; 2.1658; 2.1695; 2.1731; 2.1737; 2.1741; 2.1750; 2.1863; 2.08; 2.09; 2.010; 2.011; 2.013; 2.015; 2.016; 2.017; 2.025; 2.026; 2.027; 2.031; 2.032; 2.033; 2.034; 2.036; 2.038; 2.046; 2.047; 2.068; 2.091; 2.092; 2.0128; 2.0130; 2.0132; 2.0169; 2.0215; 2.437; 2.095; 2.263; 2.266; 2.1264; 2.1230; 2.1268; 2.1240; 2.1239; 2.1265; 2.1322; 2.1637; 2.1641; 2.1244; 2.1719; 2.1478; 2.1261; 2.1243.

Conferma, inoltre, l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative, recanti disposizioni di natura microsettoriale: 2.58; 2.60; 2.61; 2.81; 2.178; 2.188; 2.209; 2.326; 2.328; 2.355; 2.368; 2.369; 2.370; 2.371; 2.372; 2.385; 2.386; 2.390; 2.391; 2.406; 2.407; 2.410; 2.495; 2.520; 2.596; 2.600; 2.692; 2.737; 2.860 ; 2.886;

2.938; 2.944; 2.951; 2.1036; 2.1057; 2.1174; 2.1180; 2.1188; 2.1227; 2.1279; 2.1321; 2.1350; 2.1353; 2.1434; 2.1516; 2.1521; 2.1594; 2.1613; 2.1615; 2.1630; 2.1632; 2.1652; 2.1742; 2.1743; 2.1744; 2.1777; 2.1854; 2.03; 2.037; 2.1399; 2.445; 2.448; 2.561; 2.265; 2.95; 2.1618; 2.1247.

Conferma, altresì, l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative, recanti disposizioni di natura localistica: 2.131; 2.247; 2.249; 2.398; 2.399; 2.538; 2.713; 2.752; 2.1011; 2.1403; 2.1489; 2.1498; 2.1730; 2.1745; 2.264; 2.1272.

Conferma, poi, che le seguenti proposte emendative sono da ritenere inammissibili in quanto non riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria: 2.331; 2.380; 2.404; 2.408; 2.549 e 2.554; 2.637; 2.844; 2.1397; 2.1492; 2.1608; 2.1617; 2.035; 2.1472.

È altresì confermata l'inammissibilità per carenza di compensazione delle seguenti proposte emendative: 2.15; 2.43; 2.45; 2.51; 2.134; 2.333; 2.401; 2.451; 2.453; 2.464; 2.468; 2.476; 2.477; 2.515; 2.521; 2.522; 2.566; 2.601; 2.735; 2.1087; 2.1088; 2.1529; 2.1540; 2.1580; 2.1638; 2.1736; 2.1737; 2.1782; 2.1768; 2.1785; 2.0.116; 2.0.118; 2.0.156; 2.0177; 2.0.187; Tab.C.24; Tab.C.25; Tab.C.26; Tab.C.27; 2.0.133. Resta confermata l'inammissibilità per compensazione inidonea dell'articolo aggiuntivo 2.0133.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede un ulteriore approfondimento sull'articolo aggiuntivo Damiano 2.0187, dichiarato inammissibile per carenza di copertura, in quanto nell'emendamento governativo relativo agli ammortizzatori sociali viene usata la medesima copertura. Precisa al riguardo che il fondo su cui insiste la copertura è capiente e non si propone l'utilizzo di risorse destinate a diritti soggettivi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di effettuare un'ulteriore valutazione sull'emendamento Damiano 2.0187 alla luce della valutazione che verrà svolta sull'emendamento del Governo successivamente alla trasmissione della relazione tecnica.

Ivano STRIZZOLO (PD) chiede di riesaminare ulteriormente il suo emendamento 2.51, dichiarato inammissibile per carenza di copertura, volto a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2009, che ha dichiarato illegittime le disposizioni della legge finanziaria 2008 che determinavano in una quota fissa, per gli anni dal 2008 al 2010, le entrate tributarie spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia riferibili alle ritenute IRPEF sui redditi da pensione. Precisa che l'emendamento in esame è volto a riconoscere alla regione Friuli-Venezia Giulia, in coerenza con il disposto della richiamata sentenza della Corte costituzionale, anche gli acconti relativi alle annualità 2008 e 2009.

Rolando NANNICINI (PD) con riferimento all'emendamento 2.246 dichiarato inammissibile per estraneità di materia, in quanto recante norme di natura ordinamentale, avente ad oggetto i debiti degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nei confronti dello Stato, precisa che esso riguarda il patto di stabilità e pertanto ne chiede una ulteriore e più attenta valutazione, essendo a suo avviso materia attinente al contenuto proprio della legge finanziaria.

Pietro FRANZOSO (Pdl) ritiene incongrua la conferma della dichiarazione di inammissibilità del proprio articolo aggiuntivo 2.03, che reca una disposizione interpretativa relativa all'individuazione delle aree fabbricabili ai fini fiscali. Al riguardo, sottolinea che si tratta di un intervento che, a suo avviso, non può ritenersi di carattere microsettoriale, in quanto si riferisce all'imposizione sulle aree fabbricabili ed interessa, pertanto, un comparto produttivo particolarmente esteso e rilevante dal punto di vista economico. Quanto al merito della proposta, osserva che l'attuale formulazione della normativa consente una vera e propria distorsione nell'applicazione delle imposte, consentendo agli enti locali di modificare il regime di tassazione dei terreni attra-

verso una semplice modifica del piano regolatore generale. Sollecita, quindi, la Presidenza a voler effettuare un ulteriore riesame della dichiarazione di inammissibilità della proposta emendativa.

Gian Luca GALLETTI (UdC) con riferimento al suo emendamento 2.1594 dichiarato inammissibile per estraneità di materia in quanto recante intervento microsettoriale, fa presente che esso riguarda il settore bieticolo-saccarifero, che è un settore vitale dell'agricoltura italiana e come tale non può a suo avviso rientrare nella definizione di intervento microsettoriale. Nel ricordare che analoghe disposizioni sono già state proposte ed ammesse con riferimento alla finanziaria 2007 e 2008, pur consapevole dei più stretti criteri di ammissibilità enunciati dalla presidenza, chiede che il richiamato emendamento possa essere ulteriormente riconsiderato.

Marino ZORZATO (PdL) appone la propria sottoscrizione all'articolo aggiuntivo Franzoso 2.03, associandosi alla richiesta di riesame in ordine all'ammissibilità della proposta emendativa.

Lino DUILIO (PD) rileva che la Presidenza ha confermato l'inammissibilità delle sue proposte emendative 2.827 e 2.209, ritenuti rispettivamente di carattere ordinamentale e microsettoriale. Al riguardo, osserva che l'emendamento 2.827 da lui presentato intende estendere anche alle società di revisione la possibilità di asseverare i piani economico-finanziari dei progetti di *project financing*, facoltà attualmente concessa solo ad istituti bancari. In proposito, ritiene che la natura dell'intervento previsto consenta di ritenere ammissibile la proposta emendativa. Segnala, altresì, che la Presidenza ha confermato l'inammissibilità dell'emendamento 2.209, che reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 44, comma 1 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo ai contributi spettanti a Radio radicale. Si tratta, a suo avviso, di una decisione assolutamente irragionevole, in quanto il

comma 53 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria approvato dall'altro ramo del Parlamento già reca una disposizione interpretativa in materia di contributi all'editoria e riferita, in particolare, ad un organo di stampa di partito. Non ritiene, in questo quadro, giustificabile un diverso trattamento tra le testate giornalistiche e le emittenti radiofoniche, ritenendo pertanto necessario che la dichiarazione di inammissibilità, ove confermata, debba essere sorretta da diverse e più convincenti motivazioni e non possa trovare spiegazione nei diversi criteri di ammissibilità adottati nei due rami del Parlamento. Chiede, pertanto, che il giudizio di ammissibilità relativo alle due richiamate proposte emendative, ed in particolare alla seconda, possa essere riconsiderato e che, nel caso in cui lo si volesse confermare, vengano fornite motivazioni più esaustive.

Amedeo CICCANTI (UdC) rileva che la Presidenza ha confermato l'inammissibilità del suo emendamento 2.1695 nonché degli analoghi emendamenti Agostini 2.613, 2.614 e 2.615, che la Presidenza ha ritenuto di natura ordinamentale. In proposito, osserva che si tratta di una valutazione assolutamente non condivisibile, in quanto le disposizioni rientrano nel contenuto proprio della legge finanziaria, come testimonia la circostanza che le proposte emendative prevedono una modifica alla legge finanziaria per il 2005. Quanto alla portata delle proposte emendative, osserva che esse intendono introdurre una deroga al vincolo di assoluta intrasferibilità previsto dalla legge finanziaria per il 2005 per le aree del demanio dello Stato trasferite agli enti locali. Tutte le proposte emendative richiamate, al pari della proposta 2.492 presentata dal collega Zorzato, intendono intervenire per superare uno dei più gravi inconvenienti derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno, che ha sostanzialmente determinato una paralisi degli investimenti da parte degli enti territoriali. In questo senso, ritiene che le richiamate proposte emendative, consentendo che gli interventi volti alla realizzazione di opere di inte-

resse pubblico siano realizzati da soggetti privati, ai quali sarebbe concesso un diritto di superficie ovvero una concessione, potrebbero permettere il contemporaneo raggiungimento dell'obiettivo della stabilità della finanza pubblica e del compimento di interventi infrastrutturali relativi, in particolare, ad impianti sportivi e attività di carattere sociale e culturale.

Gioacchino ALFANO (PdL) chiede che possa essere riconsiderato il giudizio di ammissibilità relativo agli emendamenti Aracu 2.77 e 2.78, recanti disposizioni in materia di gestione di immobili acquisiti al patrimonio pubblico, rilevando che la questione presenta una particolare importanza.

Massimo VANNUCCI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Ciccanti, sollecita una nuova valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti da lui richiamati, che consentirebbero la realizzazione a livello territoriale di importanti interventi anche infrastrutturali per finalità di pubblica utilità. Anche a nome del proprio gruppo, chiede quindi alla Presidenza di verificare la possibilità di considerare ammissibili le ricordate proposte emendative, eventualmente valutando l'opportunità di una riformulazione del contenuto delle proposte stesse da parte del relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) pur condividendo l'applicazione di criteri stringenti ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, con riferimento all'emendamento Alessandri 2.886 ritiene di non poter cogliere le ragioni per la dichiarazione di estraneità per materia in quanto esso reca interventi relativi ad eventi calamitosi già considerati nel testo. Con riferimento poi all'emendamento 2.1057, già dichiarato inammissibile per estraneità di materia, rileva che esso reca un intervento in favore del polo di mantenimento pescante nord per la manutenzione delle armi, che saranno impiegate anche per quelle missioni di pace prese in considerazione nel testo del disegno di

legge finanziaria. Chiede, pertanto, che la presidenza voglia rivalutare i giudizi espressi in ordine alle due richiamate proposte emendative.

Aldo DI BIAGIO (PdL) lamenta che la Presidenza abbia confermato la valutazione di inammissibilità dell'emendamento 2.1863 a sua prima firma. In proposito, osserva che la proposta emendativa intende superare le problematiche emerse a seguito di una pronuncia giurisdizionale resa dal Consiglio di Stato ai sensi della quale i lavoratori delle autorità amministrative indipendenti devono essere iscritti ai fini previdenziali, all'INPDAP, anziché all'INPS, come finora accaduto. In proposito, osserva che l'emendamento intende consentire a tali dipendenti di optare per il mantenimento della propria iscrizione presso l'INPS e, sotto il profilo finanziario, deve considerarsi assolutamente neutrale, dal momento che eventuali minori entrate contributive per l'INPDAP sarebbero più che compensate dalla minore spesa per i trattamenti pensionistici da riconoscere ai dipendenti delle autorità amministrative indipendenti. Rileva, altresì che, in ogni caso, la contribuzione verrebbe comunque versata all'INPS e, pertanto, l'esercizio del diritto di opzione non determinerebbe alcun onere per la finanza pubblica. Invita pertanto la Presidenza a voler effettuare una nuova valutazione in ordine alla inammissibilità dell'emendamento 2.1863.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL), pur consapevole delle differenze nei regolamenti e nella prassi tra le due Camere in ordine al giudizio di ammissibilità delle proposte emendative, rileva che parlare di interventi microsettoriali con riferimento a talune delle disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge in esame sarebbe sicuramente eufemistico. Chiede dunque, dopo una dichiarazione di ammissibilità, informata a criteri particolarmente rigorosi, ulteriore coraggio alla Commissione, nonché al Governo di farsi promotore di iniziative emendative volte a sopprimere le disposizioni, introdotte nel corso dell'esame

presso l'altro ramo del Parlamento, che non possono essere riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria, in particolare in quanto di carattere micro-settoriale o localistico. Rileva che, pur nel rispetto dell'autonomia costituzionale garantita a ciascuna Camera, non è più possibile accettare che il contenuto della legge finanziaria sia fissato dal Senato in ragione dei più ampi criteri di ammissibilità ivi applicati, poiché nel nostro ordinamento ad entrambi i rami del Parlamento sono attribuiti i medesimi poteri. Alla luce di tali considerazioni, segnala in particolare i suoi emendamenti 2.624 e 2.625 relativi all'edilizia scolastica provinciale, volti a dare risposta ad una grande questione di interesse nazionale. Da ultimo, con riferimento al suo emendamento 2.80, dichiarato inammissibile per estraneità di materia e per il quale ha rinunciato a proporre richiesta di riesame, rileva che esso reca interventi in favore dei territori piemontesi colpiti dagli eventi alluvionali dell'aprile 2009. A tal proposito osserva che sarebbe più coerente una soppressione di tutte le disposizioni recanti analoghi interventi contenute nel testo trasmesso dal Senato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva, su un piano generale, che la via maestra per consentire lo stanziamento di risorse adeguate per fare fronte a calamità naturali dovrebbe essere rappresentata dal rifinanziamento del fondo per la protezione civile, il cui ammontare è annualmente determinato, nell'ambito della legge finanziaria, dalla Tabella C. In questa ottica, ritiene non pienamente condivisibile, sotto il profilo della formulazione, il comma 46 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, osservando come, a suo avviso, sarebbe opportuno che, ove sussista un'ampia condivisione tra le diverse parti politiche, i relatori si facessero carico della presentazione di una proposta emendativa diretta ad un generale rifinanziamento del fondo per la protezione civile, priva, quindi, di connotati localistici.

Sabrina DE CAMILLIS (Pdl) nell'esprimere condivisione rispetto alle considerazioni svolte dall'onorevole Armosino, chiede di riconsiderare il giudizio relativo al suo emendamento 2.221 recante interventi in favore del settore bieticolo-saccarifero, in quanto tale settore risulta strategico per l'agricoltura italiana e sta attraversando una fase di crisi. Ricorda all'uopo che i dipendenti delle aziende operanti nel comparto sono radunati presso le prefetture per trovare soluzioni adeguate e che il Governo si era specificamente impegnato in tal senso attraverso l'accoglimento di un ordine del giorno sulla questione. Ritiene pertanto che vi possano essere le condizioni per la riammissione di tale proposta emendativa.

Ludovico VICO (PD) ritiene non corretta la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 2.785, da lui presentato, volto a sopprimere la disposizione di interpretazione autentica contenuta nel comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria. Al riguardo, ricordando che la disposizione di cui si prevede la soppressione dispone che, per l'individuazione del salario medio convenzionale dei lavoratori agricoli a tempo determinato, si faccia riferimento ai contratti collettivi vigenti nell'anno precedente, anziché a quelli dell'anno in corso, osserva che, in modo che giudica erroneo, è stato ritenuto che la soppressione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura. Al riguardo, nell'osservare che il comma 5 interviene a dirimere un ampio contenzioso sussistente in materia, esprime perplessità sulla circostanza che la soppressione di tale disposizione possa determinare oneri per la finanza pubblica, dal momento che la soppressione determinerebbe il prevalere dell'interpretazione più diffusa della disposizione vigente. Chiede, altresì, alla Presidenza di voler riconsiderare anche il giudizio di inammissibilità sull'emendamento Lulli 2.1529, da lui sottoscritto, che intende consentire alle regioni di rilevare aziende o rami di azienda o, comunque, di realizzare operazioni su patrimoni azien-

dali al fine di conservare, nell'attuale situazione di crisi economico-finanziaria, i sistemi produttivi locali.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda che, nell'esprimere una valutazione positiva sulle comunicazioni del presidente in ordine ai criteri di ammissibilità che si sarebbero dovuti seguire in questa sessione di bilancio, aveva già richiamato le difficoltà derivanti dalla disomogeneità rispetto alle scelte effettuate dal Senato. Ritiene comunque positiva ed opportuna la discussione testé effettuata e osserva che alla luce di questa è stata posta in dubbio la stessa definizione di « microsettoriale » utilizzata come uno dei criteri principali per la valutazione dell'ammissibilità. Rileva che essa si presta ad un eccessivo margine di discrezionalità, soprattutto quando viene utilizzata con riferimento alle tragedie come quelle dell'Abruzzo o di Viareggio ovvero di altri interventi particolarmente rilevanti. Esprime a tal proposito la preoccupazione che nelle prospettate ulteriori proposte emendative il Governo si accinge a presentare vi saranno numerosi interventi di carattere microsettoriale. Con riferimento alle richieste di ulteriore riesame presentate dai colleghi, ritiene che esse meritino di essere condivise, ma esprime comunque preoccupazione per la situazione nel suo complesso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che numerose proposte emendative sono state dichiarate inammissibili in quanto dirette a prevedere finanziamenti per specifici interventi, osservando come l'attuale configurazione del disegno di legge finanziaria consenta di esaminare esclusivamente proposte riferite a misure di portata generale e di grande rilievo sistematico.

Lino DUILIO (PD) auspica che vi siano effettivi margini per riconsiderare la valutazione in ordine alle richiamate proposte emendative.

Ivano STRIZZOLO (PD), prendendo atto della conferma dell'inammissibilità

del suo emendamento 2.737, sollecita la Presidenza a voler svolgere ulteriore riflessione in ordine alla portata della proposta emendativa, che intende sopprimere i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 134 del 2008, relativo al salvataggio di Alitalia. In proposito, ricorda che le disposizioni di cui si prevede l'abrogazione hanno, tra l'altro, previsto un abbreviamento del termine di prescrizione per i diritti derivanti dai contratti assicurativi, determinando rilevanti problemi applicativi, più volte evidenziati dagli enti associativi del settore. Nell'osservare come si tratti di un intervento che incide su un settore di grande rilevanza economica, segnala che una proposta di revisione della normativa è allo studio da parte degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e che, di recente, anche la stampa abbia dedicato grande attenzione ai problemi che la proposta emendativa intende superare.

Gian Luca GALLETTI (UdC) chiede che nella valutazione le richieste di ulteriore riesame delle valutazioni in ordine all'ammissibilità si tenga conto dell'interpretazione degli interventi di carattere microsettoriale emersa dal dibattito svoltasi in Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta, che riprenderà all'orario che verrà definito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta.

La seduta è sospesa alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 17.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 19.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in merito alla richiesta pervenuta alla presidenza di effettuare un ulteriore riesame del giudizio di inammissibilità per materia di alcuni emendamenti, comunica la riammissione delle proposte emendative Nannicini 2.246, Abrignani 2.1431 e Franzoso 2.03. Per quanto riguarda le restanti proposte emendative, che non possono considerarsi ammissibili, rileva quanto segue: l'emendamento Zorzato 2.492, che prevede la possibilità per i comuni di concedere in deroga a terzi il diritto di superficie sulle aree del patrimonio e demanio dello Stato trasferite ai comuni medesimi, ha sicuramente natura ordinamentale anche se finalizzata a vantaggio dei comuni. Presentano analoga struttura e finalità gli emendamenti Agostini 2.613, 2.614 e 2.615, e Ciccanti 2.695, che vanno considerati alla stessa stregua dell'emendamento 2.492 per quanto concerne i profili di ammissibilità. L'emendamento Di Biagio 2.1863, ha natura ordinamentale e riguarda il regime previdenziale del personale delle Autorità indipendenti e risulta, inoltre, inammissibile per carenza di compensazione. L'emendamento Duilio 2.209 ha contenuto

speculare ad un emendamento approvato al Senato, che si è tradotto nel comma 53 dell'articolo 2, esso intende, in particolare, attribuire un beneficio economico a *Radio Radicale*, in virtù della funzione di interesse generale perseguita dall'emittente, ma non può essere ricondotto al contenuto proprio della legge finanziaria, come chiarito in sede di comunicazione dei criteri di ammissibilità. L'emendamento Strizzolo 2.737 riveste carattere ordinamentale e sopprime le disposizioni di cui al decreto-legge n. 134 del 2008 relative alle procedure di utilizzo del fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie. L'emendamento ha inoltre carattere oneroso ed è conseguentemente prevista una compensazione per un importo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. L'emendamento Duilio 2.827 reca una modifica alle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di finanza di progetto e ha carattere ordinamentale, esso incide, in particolare, sul contenuto delle offerte presentate estendendo alle società di revisione, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, la possibilità di asseverare il piano economico-finanziario. L'emendamento Galletti 2.1594 è volto a rifinanziare la dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, si tratta di una misura di portata limitata volta al sostegno di uno specifico settore dell'economia, anche se di rilevanza non trascurabile. L'emendamento Alessandri 2.886 persegue la medesima finalità dell'emendamento Galletti 2.1594 e per esso valgono le considerazioni svolte con riferimento ad esso. L'emendamento Aracu 2.77 reca una disposizione di carattere ordinamentale in quanto prevede la destinazione ad edilizia residenziale pubblica degli immobili abusivi acquisiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 31 del testo unico in materia urbanistica. L'emendamento Aracu 2.78 che, modificando la legge n. 308 del 2004, dispone l'applicazione del capo IV della legge n. 47 del 1985, in materia di opere costruite in sanatoria, per le opere abu-

sive, costruite entro il 30 settembre 2004, per le quali sono stati versati i relativi oneri e l'oblazione, riveste carattere ordinamentale. L'emendamento Polledri 2.1057, incrementando di 1 milione di euro dal 2010 la dotazione del Fondo destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari, è diretto ad assicurare la funzionalità dello strumento militare, intervenendo tuttavia a sostegno di uno specifico settore dell'amministrazione della difesa con risorse limitate. L'emendamento Alessandri 2.886 che modifica il comma 46, disponendo un contributo in favore dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dalle avversità atmosferiche dell'aprile 2009, ha un carattere localistico analogamente ad altre introdotte nel testo al Senato.

Conferma inoltre l'inammissibilità per carenza di compensazione dell'emendamento Strizzolo 2.51 e dell'emendamento Lulli 2.1529. In merito all'articolo aggiuntivo Damiano 2.0187, comunica che il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione resta sospeso in attesa della verifica della relazione tecnica del Governo sull'emendamento 2.1386.

In riferimento al disegno di legge di bilancio, comunica che è stato chiesto il riesame degli emendamenti Di Biagio Tab.6.1 e Tab.6.4 e Calvisi Tab.2.30. A tal proposito conferma l'inammissibilità di tutte le suddette proposte emendative. In particolare, rileva che gli emendamenti Tab.6.1 e Tab.6.4 utilizzano, con finalità di copertura, l'u.p.b. 1.2.2 i cui stanziamenti rimodulabili sono in gran parte riconducibili a capitoli esposti in Tabella C e quindi non emendabili in sede di disegno di legge di bilancio. Osserva quindi che l'emendamento Tab.2.30 non reca invece alcuna esplicita clausola di copertura finanziaria.

Giulio CALVISI (PD) con riferimento al suo emendamento Tab.2.30, osserva che esso non ha lo scopo di prevedere nuove risorse iscritte nel bilancio di previsione a favore della Sardegna pertanto non dovrebbe essere dichiarato inammissibile per

carenza di compensazione. Rileva che l'emendamento è piuttosto volto ad adeguare la previsione di bilancio concentrando le somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla regione Sardegna a legislazione vigente, a seguito del nuovo regime di regolamentazione della compartecipazione della regione medesima alle entrate erariali introdotto dalla legge finanziaria 2007. In particolare, fa presente che, a partire dall'esercizio finanziario 2010, per la regione Sardegna, a fronte di un accollo delle spese in materia di sanità e di quelle connesse al trasferimento delle funzioni relative al trasporto pubblico locale ed alla continuità territoriale, si prevede che la compartecipazione alle entrate erariali non sia limitata al gettito riscosso in regione, ma faccia riferimento a tutte le fattispecie tributarie maturate in ambito regionale, che la compartecipazione all'iva avvenga in quota fissa e che la compartecipazione regionale venga estesa a tutte le entrate erariali maturate nel territorio sardo. Sottolinea che tale nuovo regime comporta entrate per la regione Sardegna per un importo pari a quanto indicato nell'emendamento in questione e che pertanto il bilancio di previsione dovrebbe registrare una dotazione di pari importo a fronte della decurtazione dei trasferimenti in materia di sanità e di trasporto pubblico locale. Ritiene quindi che la prossima emendativa è volta a rendere lo stanziamento previsto al capitolo 2764 del bilancio coerente con le disposizioni richiamate, esprimendo la preoccupazione che dall'erronea formulazione dello stesso possano discendere ulteriori incongruenze in altri capitoli del bilancio di previsione, con particolare riferimento a quelli relativi ai trasferimenti alle regioni in materia di trasporto e sanità. Chiede dunque se rientra nella competenza del Parlamento la possibilità di integrare il bilancio di previsione in ipotesi, come quella descritta, in cui il Governo abbia omissso talune appostazioni o le abbia quantificate in maniera erronea, ritenendo che ciò rientri nel diritto – dovere del Parlamento di accettare la veridicità del bilancio. Ritiene quindi

che la valutazione di inammissibilità si potrebbe giustificare solo alla luce di una dichiarazione da parte del rappresentate del Governo in cui si chiarisca che gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione presentato sono comunque sufficienti a coprire le entrate dovute alla regione Sardegna ai sensi della legislazione vigente.

Il sottosegretario Luigi Casero si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dall'Onorevole Calvisi.

Cesare MARINI (PD) fa presente di non condividere le valutazioni in ordine all'inammissibilità di emendamenti da lui sottoscritti.

Ivano STRIZZOLO (PD) ritiene che il comma 18 dell'articolo 2 sia in palese contrasto con il decreto legislativo n. 137 del 2007 e con la sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2009, con la quale viene riconosciuto il diritto della regione Friuli-Venezia Giulia ad una compartecipazione nel limite dei sei decimi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 137 del 2007. Sottolinea che il comma 18 dell'articolo 2 prevede che la compartecipazione abbia inizio dal 1° gennaio 2010 con una diminuzione degli introiti per la regione Friuli-Venezia Giulia pari a 700 milioni. Sottolinea quindi che il suo emendamento è volto a recuperare 200 milioni di euro a favore della regione Friuli-Venezia Giulia.

Giulio CALVISI (PD), richiamandosi all'intervento del deputato Strizzolo, sottolinea che la Giunta regionale della Sardegna avanza le medesime richieste.

Massimo Enrico CORSARO (Pdl), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Antonio BORGHESI (IdV) richiama le finalità dell'emendamento Messina 1.3, di cui è cofirmatario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dà atto delle sostituzioni.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione respinge l'emendamento Messina 1.3.

Pier Paolo BARETTA (PD) richiama le finalità dell'emendamento Lulli 1.2, sottolineando l'opportunità di prevedere anche i lavoratori autonomi titolari di piccole imprese in crisi tra i beneficiari di una eventuale riduzione delle pressione fiscale.

La Commissione respinge l'emendamento Lulli 1.2.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che l'articolo 1 fissa il livello massimo per il ricorso al mercato in 286 miliardi di euro e che le poste iscritte in bilancio ammontano a circa 5,3 miliardi in più. Si tratta di un margine importante per dare un messaggio di fiducia in un momento di crisi economica. Sottolinea altresì che il saldo netto da finanziare è fissato a 63 miliardi di euro rispetto ai 62,4 risultanti dal bilancio a legislazione vigente. In questo caso, vi è un margine di manovra di 600 milioni, la cui destinazione può essere decisa in sede parlamentare. Manifesta quindi un orientamento contrario sul contenuto dell'articolo 1.

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo in dichiarazione di voto sull'articolo 1, e richiamando i contenuti dell'emendamento Messina 1.3, da lui condiviso, evidenzia la contraddittoria azione del Governo che, pur proclamando di voler condurre una politica di riduzione della pressione fiscale, di fatto limita la sua iniziativa in campo economico, registrando una condizione di assenza di maggiori disponibilità di finanza pubblica e attivando peraltro il ricorso al mercato più di quanto non sia avvenuto in passato. De-

plora quindi il mancato inserimento dei lavoratori autonomi nel quadro delle categorie contemplate al comma 4 dell'articolo 1, destinatarie delle misure ivi previste, tese alla riduzione della pressione fiscale. Fa notare che il citato *surplus* di circa 600 milioni di euro del saldo netto da finanziare non risulta aver indotto il Governo a valutare in modo adeguato come utilizzare le suddette risorse; stigmatizza, sul punto, la mancata programmazione da parte del Governo. Dichiarò quindi il voto contrario del suo gruppo sull'articolo 1.

La Commissione approva l'articolo 1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, con riferimento al disegno di legge finanziaria, i deputati Baretta, Damiano, Ghizzoni, Madia, Schirru, Berretta e Realacci hanno sottoscritto l'emendamento Vannucci 3.142, che il deputato Realacci ha sottoscritto l'emendamento Vannucci 3.141, che l'onorevole Ravetto ha sottoscritto l'emendamento Lupi 2.181, che il deputato Franzoso ha sottoscritto l'emendamento Ceroni 2.180.

Con riferimento al disegno di legge di bilancio, comunica che gli onorevoli Gioacchino Alfano, Franzoso, Girlanda, Marsilio, De Angelis, Armosino, Ceroni, Aracu e Ravetto hanno sottoscritto l'emendamento Toccafondi Tab. 2.59, che i deputati Viola, Fogliardi, Baretta e De Pasquale hanno sottoscritto l'emendamento Rubinato Tab. 2.2, che i deputati Rubinato, De Pasquale e Baretta hanno sottoscritto l'emendamento Misiani Tab. 2.11.

Avverte inoltre che l'emendamento De Angelis 3.51 al disegno di legge finanziaria deve intendersi a prima firma Gioacchino Alfano.

Rinvia, quindi il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge finanziaria e di bilancio ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 254 del 1° dicembre 2009:

a pagina 73, prima colonna, undicesima riga le parole: « e **Tagliatela 2.97** », sono sostituite dalle seguenti: « , **Tagliatela 2.97** e **Ciccanti 2.1685** »;

a pagina 75, prima colonna, ventunesima riga le parole da: « inammissibile limitatamente » a « 43-ter » sono soppresse e alla ventitreesima riga la parola: « prevedono » è sostituita dalla seguente: « prevede »;

a pagina 78, prima colonna, venticinquesima riga, dopo le parole: « **VIII Commissione 2.318** » sono inserite le seguenti: « e **Motta 2.1418** »;

a pagina 85, prima colonna, quarantatreesima le parole « 54-sexies » sono sostituite dalle seguenti: « 54-quinquies »

a pagina 87, prima colonna, trentanovesima riga, le parole: « e **2.270** » sono sostituite dalle seguenti: « , **2.270** e **Bitonci 2.1405** »;

a pagina 95, prima colonna, ventiseiesima riga, le parole: « e **Borghesi 2.562** » sono sostituite dalle seguenti: « , **Borghesi 2.562**, **Strizzolo 2.192** e **Del Tenno 2.276** »;

a pagina 103, prima colonna, terza riga, sono inserite le righe: « **Gioacchino Alfano 2.1627**, identico all'emendamento del Governo 2.1374 (*si vedano le pagine 54 e 55*); **Catone 2.1238**, identico all'emendamento del Governo 2.1376 (*si veda pagina 55*) »;

a pagina 104, seconda colonna, ventunesima riga, dopo le parole: « **Del Tenno 2.0220** » sono aggiunte le seguenti: « , **Cazzola 2.071**, **Bitonci 2.0120**, **Polledri 2.0161** e **Galletti 2.0174** »;

a pagina 105, prima colonna, terza riga, le parole: « **Picierno 2.0226** » sono sostituite dalle seguenti: « **Luciano Rossi 2.0226** »;

a pagina 105, prima colonna, decima riga, le parole: « **Picierno 2.0227** » sono sostituite dalle seguenti: « **Luciano Rossi 2.0227** »;

a pagina 105, prima colonna, sedicesima riga, le parole: « **Picierno 2.0228** » sono sostituite dalle seguenti: « **Luciano Rossi 2.0228** »;

a pagina 105, prima colonna, ventunesima riga, le parole: « **Picierno 2.0229** » sono sostituite dalle seguenti: « **Luciano Rossi 2.0229** »;

a pagina 106, prima colonna, quarantaduesima riga, dopo le parole: « **Bitonci 2.0119** » sono aggiunte le seguenti: « , **Cazzola 2.076, Porcino 2.0108** »;

a pagina 109, prima colonna, la diciottesima riga, è soppressa;

a pagina 109, seconda colonna, la nona e la sedicesima riga, sono sopresse;

a pagina 110, prima colonna, la prima e la seconda riga sono sopresse,

a pagina 111, prima colonna, la ventiduesima riga è soppressa;

a pagina 111, seconda colonna, venticinovesima riga le parole: « 2.1746 COMMERCIO » sono sostituite dalle seguenti: « 2.17461 COMMERCIO »;

a pagina 111 è aggiunta la seguente nota a piè di pagina: « 1 inammissibile per materia limitatamente a parte del testo »;

a pagina 112, prima colonna la trentesima riga è soppressa;

a pagina 112, prima colonna la trentunesima riga è soppressa;

a pagina 112, prima colonna la trentaduesima riga è soppressa;

a pagina 112, seconda colonna, la quarta riga è soppressa;

a pagina 112, seconda colonna, la decima riga è soppressa.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Atto n. 150.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE GOVERNO**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

UFFICIO LEGISLATIVO

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, si osserva quanto segue.

ART. 17 e 20.

Sono formulati due preliminari rilievi sulla relazione tecnica nella parte relativa agli articoli 17 e 20.

1) Il primo afferma lo sviamento delle somme affluite al Fondo unico giustizia dagli altri fini istituzionali.

Al riguardo, va rimarcato anzitutto che già la legge-delega (articolo 60, lettera o)) prevede il finanziamento delle agevolazioni fiscali attraverso il Fondo, così aggiungendo una ulteriore destinazione legale a quelle già previste nella legge istitutiva.

In secondo luogo, il paventato pregiudizio alle finalità istituzionali del Fondo non sussiste, in quanto le principali esigenze attualmente presenti per l'Amministrazione della giustizia o trovano già distinte fonti di finanziamento o non possono trovare nel Fondo la loro copertura.

Infatti, il processo telematico e in generale la digitalizzazione sono coperti:

a) sia dalle somme prelevate in prededuzione sul fondo stesso ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto-legge n. 143

del 2008, e dunque estranee alla quota spettante al Ministero della giustizia, al netto della prededuzione;

b) sia dagli aumenti delle spese di giustizia previsti nella legge finanziaria 2010.

Quanto alla riqualificazione del personale, poi, essa non può essere considerata, in quanto si tratta di una spesa corrente non finanziabile con entrate variabili quali sono quelle del Fondo.

2) Con il secondo rilievo, il relatore invita il Governo a chiarire come intende fronteggiare attraverso il Fondo unico giustizia l'onere di 171.700.000 euro per garantire il riconoscimento del credito d'imposta.

Ora, bisogna precisare che in concreto tale onere si attesta intono a circa 62.000.000 euro complessivi.

Prendendo le mosse dalle cause soggette a condizione di procedibilità, occorre infatti precisare che la stima operata nella relazione tecnica, secondo la quale esse sono circa 1.000.000, è largamente prudenziale.

Dall'esame dei dati statistici risulta infatti che in concreto le cifre sono significativamente inferiori. Secondo i più recenti dati ISTAT, le cause civili iscritte a ruolo in Italia in primo grado ammontano a circa 1.370.000.

Ora, tale cifra, oltre a comprendere anche le cause su diritti indisponibili del tutto escluse dal campo di applicazione

dello schema di decreto legislativo, deve essere ulteriormente ritagliata con riferimento al catalogo tassativo di liti per cui vale la condizione di procedibilità.

Va infatti considerato che il tentativo obbligatorio è escluso per un vasto ambito di materie: non ricadono nella mediazione di cui all'articolo 5, comma 1, la maggior parte del contenzioso contrattuale ed extra-contrattuale, tra cui l'intero settore dell'incidentistica stradale e dei danni cagionati dalla p.a., le opposizioni a ordinanza ingiunzione, l'intero contenzioso cautelare nelle materie ricadenti nel tentativo obbligatorio, quando non prosegue nel merito, il contenzioso possessorio, tutti gli incidenti di esecuzione (opposizione, accertamento dell'obbligo del terzo, controversie in sede di distribuzione) che danno origine a un'autonoma causa di cognizione, il contenzioso agrario e quello sulle telecomunicazioni, per i quali ultimi c'è un altro tentativo obbligatorio, estraneo alla disciplina del decreto ai sensi dell'articolo 23.

Nelle materie incluse, poi, almeno quattro sono connotate da numeri limitatissimi (patti di famiglia, successioni ereditarie, comodato, affitto d'azienda) e altre due (quali la diffamazione a mezzo stampa e la responsabilità medica) comprendono numeri circoscritti.

Alla luce di quanto appena illustrato, le cause per le quali il decreto legislativo rende il tentativo di mediazione obbligatorio possono essere quantificate in circa 274.000, vale a dire il 20 per cento del dato totale ISTAT sopra citato.

Per i casi di mediazione obbligatoria, che diventerà tale, secondo l'articolo 24, solo dopo diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto, valgono le stime sopra riportate, in base alle quali le controversie soggette a mediazione obbligatoria si attestano intorno a 274.000 casi per anno.

Se operiamo una media ponderale per le controversie che vanno in mediazione secondo i dati delle Camere commercio, lo scaglione medio utilizzato è quello delle cause fino a 25.000 euro, dunque 320-350 euro complessive di indennità (160-175 x 2 parti di media). Per le mediazioni obbligatorie, opererà però il calmier previsto

dall'articolo 17 dello schema di decreto legislativo, ipotizzando che il decreto ministeriale di attuazione lo fissi al 40 per cento, ogni mediazione obbligatoria costerà in media, indipendentemente dal suo esito, 210 euro di indennità.

Se moltiplichiamo tale importo per il numero previsto di mediazioni obbligatorie, otteniamo un importo di spesa per credito d'imposta pari a circa 58 mln di euro (274.000 mediazioni x 210 euro, con arrotondamento per eccesso di 460.000 euro).

Su questo va calcolato un ulteriore abbattimento prudenziale del 25 per cento dovuto al fatto che alle parti aventi diritto al gratuito patrocinio l'organismo non può chiedere indennità quando la mediazione è obbligatoria.

Fermo restando quanto sopra ricordato sul tetto costituito dalle risorse del Fondo, il credito d'imposta da mediazione obbligatoria è dunque calcolabile in circa 43,5 mln di euro, ben inferiore rispetto a quanto indicato nella stessa RT.

A questo importo va aggiunto quello relativo alle mediazioni volontarie, incluse quelle che refluiranno dall'abrogato rito societario.

Secondo i dati delle Camere di commercio, le mediazioni volontarie sono circa 50.000 annue; considerato che una parte di tali conciliazioni (presumibilmente 1/5, secondo lo stesso calcolo fatto sopra) saranno soggette a mediazione obbligatoria e anche stimando un pari incremento di quelle volontarie sulla spinta del decreto, la somma da aggiungere sarebbe comunque di circa 50.000 conciliazioni.

Riconoscendo il credito d'imposta per tutte le mediazioni volontarie, con una maggiorazione del 20 per cento in caso di successo, da stabilirsi nel decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo, in fase di avanzata elaborazione, l'onere derivante dal credito d'imposta da mediazione volontaria dovrà essere calcolato in, circa 18,5 mln di euro.

Tale importo è stato ottenuto calcolando un'indennità media complessiva per ciascun procedimento di 350 euro, maggiorata del 20 per cento in caso di successo a 420 euro.

In ogni caso va ricordato che l'onere derivante dal riconoscimento del credito d'imposta, benché allo stato non esattamente determinabile, trova un limite insuperabile nella quota del Fondo Unico Giustizia spettante al Ministero della giustizia, come è chiaramente detto nell'articolo 20, comma 2, ultimo periodo, dello schema di decreto.

Ogni anno, il Ministero sarà tenuto a raccogliere i dati delle mediazioni svolte nell'anno precedente, calcolare i crediti d'imposta spettanti in base alle indennità effettivamente versate e verificare se la quota del Fondo è capiente: in difetto, il credito d'imposta riconoscibile alla parte sarà ridotto proporzionalmente, in modo da assicurare sempre la copertura.

Sull'ammontare dell'onere non incide dunque la variabilità delle somme affluenti al Fondo.

Tale osservazione assorbe anche il rilievo in ordine alle fonti di afflusso di denaro al Fondo, fermo restando che non si condivide il rilievo incidentale secondo cui i proventi dei beni confiscati non sarebbero utilizzabili agli esposti fini. Tale rilievo è infatti privo di ogni fondamento normativo.

ART. 16.

Il relatore chiede che la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 si estenda anche ai formatori, di cui al comma 5.

Il suggerimento merita di essere recepito, confermandosi in ogni caso che presso il Ministero della giustizia già esiste una struttura preposta a simili forme di vigilanza: si tratta della Direzione generale della giustizia civile, già incaricata della vigilanza sugli organismi della conciliazione societaria e sulle professioni.

ART. 17.

Il relatore chiede l'inserimento di una clausola di salvaguardia che preveda il monitoraggio delle minori entrate deri-

vanti dall'esonero di cui all'articolo 17, commi 2 e 3.

Si condivide il suggerimento.

ART. 20.

Il relatore rileva che l'articolo 20, comma 5, non esplicita che il riversamento all'Agenzia delle entrate da parte del Ministero della giustizia avvenga attingendo alle risorse del Fondo.

Il suggerimento può essere recepito, ancorché tale origine delle risorse sia desumibile da altre parti dello stesso articolo 20.

In ordine alla quantificazione dell'onore complessivo da credito d'imposta, si ribadisce quanto sopra relativamente alle concrete modalità di calcolo di tale onere e al suo conseguente ridimensionamento rispetto alle cifre indicate.

ART. 21.

Il relatore suggerisce che nell'articolo 21 sia specificato che la destinazione di risorse per finalità pubblicitarie non deve pregiudicare interventi già previsti dalla legislazione vigente.

Il suggerimento è condivisibile.

MINISTERO DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Attuazione della legge n. 69/2009 in materia di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali.

ART. 17.

Regime fiscale Bollo e Registro.

Il relazione all'osservazione circa l'esenzione parziale dall'imposta di registro, per i verbali di accordo in sede non contenziosa, fino ad un valore di 51.646 euro, si osserva quanto segue.

La relazione tecnica considera irrisoria la perdita di gettito dovuta alla esenzione parziale da Registro, in quanto, si ribadisce che, già ad attuale legislazione, esistono diversi casi assimilabili alla proposta in esame.

Ad esempio, già l'articolo 39 del decreto legislativo n. 5 del 2003 prevede l'esenzione parziale da Registro, in sede non contenziosa, per i verbali di conciliazione in materia di diritto societario, intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia, seppur con il limite di 25.000 euro, e, soprattutto, l'articolo 9 della legge 488 del 1999 già prevede l'esenzione, in sede contenziosa, per i processi verbali di conciliazione di valore non superiore ai 51.646 euro.

Per ciò che concerne la perdita dovuta all'esenzione da imposta di bollo, si precisa che nel calcolo della stessa si è considerato un solo foglio (per foglio si intendono 4 facciate), in quanto la maggior parte degli atti rientrano nel primo foglio presentato dalle parti in esame.

Si conferma, pertanto, la perdita riportata nella relazione tecnica, dell'ordine di circa 11,7 milioni di euro.

ART. 20.

Credito di imposta.

In relazione alla perplessità manifestata circa la stima del credito di imposta contenuta nella relazione tecnica si conferma che la valutazione si basa su dati forniti dal Ministero della giustizia.

In particolare, per quanto riguarda l'osservazione circa la scarsa prudenzialità con cui è stata impiantata la stima, si precisa, che la quantificazione del credito di imposta in esame contiene i necessari elementi di prudenzialità, in quanto non è stato preso in considerazione l'eventuale maggior gettito dovuto alla tassazione delle indennità percepite dai mediatori quale reddito di lavoro autonomo.

Si evidenzia comunque che la norma, al comma 2, prevede che nel caso di un ammontare di risorse da destinare alla copertura del provvedimento in esame inferiore alla stima, l'entità del credito di imposta verrà ridotto in misura proporzionale alle risorse stanziare.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02182 De Micheli: Attuazione della sentenza della Corte costituzionale relativa alla non applicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale	60
5-02183 Milo e Brugger: Esclusione dall'ICI degli immobili rurali indipendentemente dalla loro categoria catastale	61
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Atto n. 148 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	61
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore)	64
Sull'ordine dei lavori	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.45.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02182 De Micheli: Attuazione della sentenza della Corte costituzionale relativa alla non applicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA chiede di rinviare lo svolgimento dell'in-

terrogazione De Micheli n. 5-02182, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della tematica, piuttosto complessa, affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

Paola DE MICHELI (PD) concorda sulla richiesta di rinvio formulata dal Sottosegretario, sottolineando tuttavia la necessità che l'Esecutivo affronti la questione affrontata dall'interrogazione entro l'anno in corso, al fine di eliminare la situazione di grave incertezza nella quale gli enti locali si trovano a seguito della recente pronuncia con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale (TIA) e, di conseguenza, la non imponibilità ai fini IVA delle somme dovute a tale titolo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, concordi il Governo ed il presenta-

tore, lo svolgimento dell'interrogazione De Micheli n. 5-02182 è rinviato ad altra seduta.

5-02183 Milo e Brugger: Esclusione dall'ICI degli immobili rurali indipendentemente dalla loro categoria catastale.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) dichiara di non potersi ritenere soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario, pur ravvisando la presenza di elementi positivi nell'ultima parte della stessa.

Richiama quindi le ragioni in base alle quali non appare condivisibile l'interpretazione accolta dalla Corte suprema di cassazione, che nella sentenza n. 18565 del 2009, pronunciata a sezioni unite, ha riaperto la questione dell'applicazione dell'ICI ai fabbricati rurali – a suo avviso già risolta dalla norma di interpretazione autentica recata dall'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008 –, ritenendo indispensabile, per l'esenzione dall'ICI dei predetti fabbricati, la loro iscrizione in catasto come rurali (con l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10) ovvero, qualora non ancora iscritti in catasto, l'accertamento della sussistenza del carattere rurale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto – legge n. 557 del 1993, da parte dei competenti organi di giustizia tributaria.

Nel rilevare come tale orientamento debba essere superato, al fine di venire incontro alle esigenze delle aziende agricole, le quali stanno vivendo un momento di profonda crisi, ricorda che la sua componente politica ha presentato al disegno di legge finanziaria per il 2010 talune proposte emendative, colpite da declaratoria di inammissibilità per estraneità di materia, la cui finalità era proprio quella di dare soluzione alla questione affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

Ritiene, in particolare, che la questione possa essere chiarita in maniera definitiva o modificando l'articolo 23, comma 1-bis, e specificando che l'esenzione spetta indipendentemente dalla categoria e dalla classe catastale attribuita agli immobili, o inserendo l'esenzione nella legge istitutiva dell'imposta comunale sugli immobili, ovvero ancora disciplinando le modalità per richiedere la variazione del classamento catastale per ottenere l'esonero dall'imposta stessa.

Invita pertanto l'Esecutivo a valutare con la dovuta attenzione tali proposte e di fare propria quella ritenuta preferibile in uno dei prossimi provvedimenti legislativi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Atto n. 148.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 novembre scorso.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), la quale tiene conto dei contributi raccolti nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione sulla materia oggetto del provvedi-

mento in esame, nonché dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

Rileva quindi come la proposta di parere da lui formulata intenda principalmente segnalare al Governo l'esigenza di assicurare il massimo livello di garanzia per i consumatori e di garantire la piena rispondenza dello schema di decreto al contenuto della direttiva 2007/64/CE.

Franco CECCUZZI (PD), suggerisce al relatore di integrare la proposta di parere, invitando il Governo a valutare la possibilità di prevedere l'obbligo, per gli istituti di pagamento, di corrispondere ai soggetti beneficiari dei pagamenti stessi gli interessi legali sulle somme detenute oltre i termini stabiliti per l'effettuazione delle operazioni, anche laddove i predetti istituti adducano a loro giustificazione la ricorrenza di motivi di carattere tecnico.

Rileva infatti come tale previsione, che era del resto stata raccomandata anche dalla Banca centrale europea in occasione della predisposizione della proposta di direttiva, consentirebbe di scongiurare il rischio che gli istituti di pagamento utilizzino i fondi della clientela durante il

periodo di tempo nel quale gli stessi vengono trasferiti dal soggetto che ordina il pagamento a quello che ne beneficia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-02183 Milo e Zeller: Esclusione dall'ICI degli immobili rurali indipendentemente dalla loro categoria catastale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli onorevoli interroganti ritengono urgente e non più procrastinabile l'adozione di un provvedimento che chiarisca definitivamente l'esclusione dei fabbricati rurali dall'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), anche se non accatastati nelle categorie catastali A/6 o D/10 e comunque indipendentemente dalla categoria e classe catastale a loro attribuita. Tale intervento sarebbe, infatti, necessario al fine di dirimere i dubbi emersi a seguito della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18565 del 21 agosto 2009 in base alla quale non è soggetto all'ICI l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria A/6 o D/10.

In questi giorni, nel corso dell'esame della legge finanziaria per il 2010 presso la Camera dei Deputati (A.C. 2936), sono stati presentati taluni emendamenti che avrebbero consentito di portare a soluzione la problematica rappresentata dagli onorevoli interroganti, ma sono stati dichiarati inammissibili per estraneità della materia.

Allo stato, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, in considerazione della dichiarazione di inammissibilità di cui si è fatto innanzi cenno, stanno approfondendo la problematica di cui trattasi alla luce della citata sentenza della Corte di Cassazione, al fine di trovare un'adeguata soluzione che consenta di fare chiarezza sulla disciplina fiscale applicabile, ai fini ICI, ai fabbricati rurali.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Atto n. 148).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;

evidenziato come la direttiva 2007/64/CE miri a stabilire un quadro giuridico moderno e armonizzato, che consenta la creazione di un mercato integrato dei pagamenti, sopprimendo gli ostacoli tuttora esistenti all'ingresso di nuovi prestatori di servizi, rafforzando la concorrenza e offrendo agli utenti una scelta più ampia ed un più adeguato livello di protezione;

rilevato inoltre come la direttiva, disciplinando i servizi di pagamento al pubblico, intenda armonizzare le condizioni di accesso al mercato dei pagamenti applicabili ai prestatori di servizi diversi dagli enti creditizi;

sottolineato come uno degli aspetti più rilevanti del provvedimento sia costituito dall'introduzione, in attuazione delle previsioni della direttiva, della figura degli istituti di pagamento, e come sia a tale proposito fondamentale che l'inserimento nell'ordinamento italiano di tale nuova tipologia di intermediari avvenga in un quadro di assoluta chiarezza e trasparenza, a garanzia dei consumatori;

sottolineata l'esigenza di assicurare che nella prestazione dei servizi di pagamento siano assicurati rigorosi requisiti di trasparenza e di informazione, soprattutto

in favore degli utilizzatori di tali servizi, introducendo a tal fine requisiti di informazione chiari e succinti per tutti i prestatori di servizi di pagamento sia nelle operazioni di pagamento a carattere isolato sia in quelle coperte da un contratto quadro;

sottolineato come lo schema di decreto in esame risulti in larga parte aderente al contenuto della direttiva 2007/64/CE, sottolineando, tuttavia, come, per taluni aspetti, la direttiva contenga alcune disposizioni puntuali che lo schema di decreto non riprende esplicitamente, rinviando invece alla disciplina secondaria di attuazione che sarà emanata dalla Banca d'Italia e come sia quindi opportuno verificare attentamente tali aspetti, soprattutto al fine di verificare la piena tutela dei diritti dei consumatori e degli utilizzatori dei servizi di pagamento;

rilevato come lo schema di decreto legislativo intervenga su molte questioni che hanno costituito oggetto delle audizioni che la Commissione Finanze sta svolgendo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla tecnica redazionale utilizzata per l'introduzione della disciplina di cui ai titoli I e II dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di inserire tali disposizioni

entro un *corpus* normativo già consolidato, al fine di rendere più facile la conoscenza delle nuove norme;

b) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera m), secondo la quale sono esclusi dall'ambito di applicazione dello schema di decreto i servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi, valuti il Governo l'opportunità di predisporre un'adeguata protezione del consumatore – soprattutto sotto il profilo informativo – anche laddove la Direttiva 2007/64/CE non trovi applicazione, in particolare per quanto riguarda, le cosiddette « carte private », vale a dire quelle carte emesse da catene di distribuzione commerciale, normalmente attraverso accordi con prestatori di servizi di pagamento, che consentono di effettuare acquisti presso la medesima catena, ma che possono essere utilizzate anche per effettuare acquisti presso altri esercizi commerciali, di solito a condizioni molto più onerose per l'utilizzatore rispetto agli acquisti effettuati presso l'operatore commerciale « emittente » la carta, senza che l'utilizzatore stesso sia effettivamente a conoscenza, nella grande maggioranza dei casi, di tale maggiore onerosità;

c) con riferimento all'articolo 22, il quale dispone, al comma 1, primo periodo, che, qualora un utilizzatore versi contanti su un conto di pagamento nella stessa valuta del conto, la valuta dei fondi e la loro disponibilità siano datate immediatamente dopo la ricezione dei fondi da parte del prestatore dei servizi di pagamento, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che la previsione deve intendersi nel senso che la valuta e la disponibilità dei fondi devono essere assicurati entro la stessa giornata operativa di ricezione dei fondi stessi da parte del prestatore dei servizi;

d) con riferimento all'articolo 23, commi 1 e 2, i quali prevedono, rispetti-

vamente, che l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario abbia come data valuta una data non successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è stato accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, e che il prestatore di servizi del beneficiario assicuri la disponibilità dell'importo per il beneficiario stesso non appena esso viene accreditato sul proprio conto, valuti il Governo l'opportunità di verificare il coordinamento di tali previsioni con quelle di cui al comma 2 dell'articolo 20, il cui contenuto esse sostanzialmente confermano;

e) con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 32, i quali stabiliscono le sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazione di taluni obblighi previsti dallo schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di incrementare la misura di tali sanzioni, il cui importo risulta piuttosto basso, e pertanto non adeguato alla gravità delle violazioni, fino alla misura massima prevista dalle disposizioni di delega; valuti inoltre il Governo l'opportunità di specificare la destinazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle predette sanzioni;

f) con riferimento al comma 5 dell'articolo 32, il quale prevede che, in caso di reiterazione delle violazioni indicate dallo stesso articolo 32 alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2, si aggiunga anche la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la locuzione « sanzione interdittiva » con quella di « misura interdittiva », che risulterebbe più aderente al quadro normativo in materia di vigilanza finanziaria;

g) con riferimento al nuovo articolo 114-*sexies* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), introdotto dall'articolo 33 dello schema di decreto legislativo, ai sensi del quale la prestazione dei servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di paga-

mento, nonché alle banche centrali dei paesi comunitari, alla Banca centrale europea, alle « altre autorità pubbliche », agli Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ed alle Poste Italiane, valuti il Governo l'opportunità di meglio specificare la nozione di « altre autorità pubbliche » recata dalla disposizione;

h) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 114-*septies* del TUB, introdotto dall'articolo 33 dello schema di decreto, il quale stabilisce che gli istituti di pagamento autorizzati in Italia sono iscritti in apposito albo tenuto presso la Banca d'Italia, nel quale sono anche indicati i servizi che essi sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali, valuti il Governo l'opportunità di specificare, come previsto dall'articolo 13 della direttiva 2007/64/CE, che tale albo deve essere consultabile pubblicamente, accessibile *on line* e aggiornato periodicamente.

i) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 114-*octies*, anch'esso introdotto dall'articolo 33 dello schema di decreto, il quale prevede che gli istituti di pagamento, oltre all'attività principale, sono autorizzati all'esercizio di attività accessorie, indicate in dettaglio, valuti il Governo l'opportunità di integrare il contenuto della disposizione, inserendovi le previsioni di cui al comma 3, lettere b) e d), dell'articolo 16 della direttiva, le quali stabiliscono che il credito concesso dagli istituti di pagamento deve essere rimborsato entro un breve periodo e non può essere superiore a 12 mesi, e che i fondi dell'istituto stesso sono sempre adeguati rispetto all'importo globale del credito concesso;

l) con riferimento al nuovo articolo 114-*novies* del TUB, a sua volta introdotto dall'articolo 33 dello schema, il quale disciplina i requisiti e la procedura per ottenere da parte della Banca d'Italia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli istituti di pagamento, prevedendo, tra l'altro, al comma 1, lettera c), che per l'autorizzazione è richiesto il versamento

di un ammontare di capitale determinato dalla Banca d'Italia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, inserendovi, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva, una previsione circa l'ammontare minimo del capitale degli istituti di pagamento;

m) sempre con riferimento al nuovo articolo 114-*novies* del TUB, valuti altresì il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, inserendovi, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della direttiva, previsioni in materia di ammontare dei fondi propri che devono essere detenuti dagli istituti di pagamento, di calcolo di tale ammontare e di computo dei fondi stessi;

n) con riferimento al nuovo articolo 114-*decies*, il quale disciplina la possibilità, per gli istituti di pagamento comunitari, di stabilire succursali in Italia o prestarvi servizi di pagamento, previa comunicazione alla Banca d'Italia da parte delle autorità competente dello Stato di appartenenza, valuti altresì il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, prevedendo, come previsto dall'articolo 25, comma 3, della direttiva, la possibilità, per l'Autorità competente dello Stato membro d'origine, di effettuare ispezioni presso di essi;

o) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 114-*undecies* del TUB, introdotto dall'articolo 33 dello schema, il quale prevede che agli istituti di pagamento che esercitino la sola attività imprenditoriale di prestazione di servizi di pagamento sono estese le disposizioni del TUB relative all'amministrazione straordinaria per l'ipotesi di crisi, nonché alcune disposizioni in materia di revisione contabile previste dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), valuti il Governo l'opportunità di coordinare tali previsioni con le norme contenute nello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

p) con riferimento al nuovo articolo 114-*quaterdecies* del TUB, introdotto dall'articolo 33 dello schema, il quale disciplina le funzioni di vigilanza sugli istituti di pagamento affidate alla Banca d'Italia, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, prevedendo esplicitamente, come disposto dall'articolo 21, comma 1, lettera b), della direttiva, anche la possibilità, per l'autorità di vigilanza, di sospendere o revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività per gli istituti di pagamento;

q) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 114-*sexiesdecies* del TUB, introdotto dall'articolo 33 dello schema, il quale prevede che alcuni istituti di pagamento, in presenza di determinate condizioni, possono essere esentati dall'applicazione di alcune disposizioni contenute nello schema di decreto, richiedendo a tal fine che la media mensile, calcolata sui 12 mesi precedenti, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento non superi i 3 milioni di euro, in base al piano aziendale prodotto dall'istituto di pagamento, e che nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione e del funzionamento dell'impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che le condizioni richieste per fruire della deroga debbano sussistere congiuntamente, in conformità al dettato dell'articolo 26 della direttiva, nonché l'opportunità di integrare la disposizione secondo il disposto del comma 1 del predetto articolo 26 della direttiva, ai sensi del quale i soggetti non possono comunque essere derogate le norme di cui agli articoli 23 (in materia di ricorsi in sede giurisdizionale) e 24 (in materia di scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri) della direttiva stessa;

r) sempre con riferimento alla lettera a) del comma 1 del nuovo articolo 114-*sexiesdecies*, la quale prevede che la media mensile delle operazioni di pagamento deve essere valutata in base al piano aziendale, valuti il Governo se il riferi-

mento a tale documento risulti perspicuo, atteso che esso è rivolto al futuro e non al passato, e non reca necessariamente dati sulla media delle operazioni di pagamento effettuate;

s) con riferimento al nuovo articolo 126-*ter* del TUB, introdotto dall'articolo 34 dello schema di decreto, il quale stabilisce il divieto, per il prestatore dei servizi, di addebitare le spese effettuate per adempiere agli obblighi informativi di legge, al di fuori dei casi e delle condizioni definiti dalla Banca d'Italia, valuti il Governo l'opportunità di integrare il testo della disposizione, specificando, secondo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 32 della direttiva, che il prestatore di servizi di pagamento e l'utente possono concordare le spese relative a informazioni supplementari, rese in modo più frequente ovvero effettuate con strumenti di comunicazione diversi da quelli specificati nel contratto quadro, su richiesta dell'utente, le quali devono essere adeguate e proporzionate ai costi effettivi sostenuti;

t) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 126-*quater* del TUB, anch'esso introdotto dall'articolo 34 dello schema, il quale demanda alla Banca d'Italia la disciplina del contenuto delle informazioni e delle condizioni fornite dal prestatore all'utilizzatore, nonché gli aspetti più rilevanti delle informazioni periodiche sulle singole operazioni di pagamento, stabilendo obblighi semplificati per strumenti di pagamento che riguardino operazioni di valore inferiore alle soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione in base al disposto della direttiva, specificando, in particolare, che le informazioni e le condizioni devono essere redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, e che l'utilizzatore dei servizi di pagamento, il beneficiario ed il pagatore devono essere informati di tutte le spese da essi dovute e della loro suddivisione;

u) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 126-*quinquies* del TUB, a

sua volta introdotto dall'articolo 34 dello schema, il quale stabilisce il diritto, per l'utilizzatore dei servizi di pagamento, di richiedere le condizioni del contratto quadro, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di specificare, come previsto dal comma 1 dell'articolo 41 della direttiva, che le informazioni e le condizioni devono essere redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile;

v) con riferimento ai commi 14 e 15 dell'articolo 35, i quali prevedono, attraverso modifiche all'articolo 133 del TUB, che l'uso dell'espressione « istituto di pagamento » è vietato ai soggetti diversi da tali istituti, salve le ipotesi, determinate dalla Banca d'Italia, in cui tale utilizzo è consentito, valuti il Governo l'opportunità di modificare anche il comma 3 del citato articolo 133, il quale commina sanzioni amministrative pecuniarie per l'abuso di denominazione che sia idoneo a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria, nel senso di estendere l'applicazione di tali sanzioni anche alla fattispecie di utilizzo abusivo o illegittimo della denominazione « istituti di pagamento »;

z) con riferimento al comma 16 dell'articolo 35, il quale prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144 del TUB anche nel caso di inosservanza delle disposizioni, di cui ai nuovi articoli da 114-*duodecies* a 114-*quaterdecies* e 146 del TUB, sulla separazione patrimoniale degli istituti di pagamento, sulla destinazione di apposito patrimonio da parte degli istituti di pagamento che svolgono ulteriori attività imprenditoriale, nonché in materia di vigilanza, valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicazione di tali sanzioni pecuniarie alla contravvenzione delle regole, di cui al nuovo articolo 144-*octies* del TUB, introdotte dallo schema di decreto, relative alla concessione di credito da parte degli istituti di pagamento;

aa) con riferimento alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 146 del TUB, come

sostituito dal comma 18 dell'articolo 35, il quale, nel quadro dei poteri che la Banca d'Italia può esercitare nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento o prestano servizi di pagamento, contempla anche l'adozione di provvedimenti specifici quali la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la nozione di « sanzione interdittiva » con quella di « misura interdittiva »;

bb) con riferimento all'articolo 36 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere la rubrica, la quale fa riferimento anche ad una norma di interpretazione autentica, che non è tuttavia presente nel corpo dell'articolo stesso;

cc) con riferimento al comma 3 dell'articolo 37 dello schema, il quale, nel quadro delle disposizioni transitorie, prevede che gli intermediari iscritti negli elenchi degli articoli 106 o 107 del TUB prima del 25 dicembre 2007, i quali posseggano i requisiti richiesti per beneficiare della deroga di cui all'articolo 114-*sexiesdecies* del TUB, possono continuare a prestare servizi di pagamento per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, trascorso il quale dovranno dismettere l'attività, ovvero presentare istanza per beneficiare della deroga, valuti il Governo l'opportunità di semplificare la previsione, atteso che non risulta chiara la ragione in base alla quale si stabilisce che l'istanza per ottenere la predetta deroga possa essere presentata dopo il periodo transitorio massimo di 3 anni, e considerato che in tal modo si rende ancora più macchinoso il regime transitorio definito dall'articolo, di per sé già piuttosto complesso, estendendone inoltre la durata;

dd) con riferimento al comma 4 dell'articolo 37, ai sensi del quale l'opzione scelta « tra quelle previste dai commi 1, 2 e 3 » dovrà essere comunicata alla Banca d'Italia dai predetti intermediari entro il 31 gennaio 2011, valuti il Governo l'opportunità di chiarire la portata normativa

della disposizione, la quale non trova del resto corrispondenza nell'articolo 88 della direttiva 2007/64/CE, atteso che le previsioni previste dai commi da 1 a 3 sembrano riferirsi a categorie di soggetti distinte e che i termini in essi previsti scadono tutti dopo il 31 gennaio 2011;

ee) con riferimento al comma 6 dell'articolo 37, il quale prevede che, nei casi in cui sia necessario adeguare i contratti alle previsioni in materia di trasparenza di cui al Titolo IV dello schema, si applichino le previsioni di cui al nuovo articolo 126-*sexies*, e che i prestatori di servizi di pagamento siano tenuti ad effettuare la comunicazione prevista dal medesimo articolo 126-*sexies*, circa le modifiche al contratto quadro o alle condizioni e informazioni ad esso relative, entro il 30 aprile 2010 valuti il Governo l'opportunità di modificare la disposizione, in quanto la tempistica in essa prevista implicherebbe che le norme sulla trasparenza del predetto Titolo IV dello schema si applicherebbero con un ritardo due mesi rispetto alla complessiva vigenza dello schema di decreto in esame, fissata dall'articolo 42 nel giorno della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

ff) con riferimento al comma 7 del predetto articolo 37, il quale prevede, per quanto riguarda i servizi di pagamento in favore di amministrazioni pubbliche, che essi saranno adeguati alle disposizioni del decreto nei tempi indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, valuti il Governo l'opportunità di specificare quale sia la fonte normativa attraverso la quale il Ministro dell'economia determinerà la tempistica per l'adeguamento dei servizi di pagamento in favore delle amministrazioni pubbliche;

gg) con riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 38 dello schema di decreto, la quale, nel quadro delle disposizioni transitorie in materia di addebiti, prevede che il debitore, «entro la data indicata ai sensi del comma 1», può chiedere di proseguire nell'utilizzazione

del precedente servizio di autorizzazione permanente all'addebito in conto, ovvero revocare l'autorizzazione e scegliere modalità di pagamento alternative, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento al comma 1, con quello alla lettera *a)* del comma 2;

hh) con riferimento all'articolo 39 dello schema di decreto, il quale prevede la facoltà, per gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano, e le altre parti interessate, di presentare esposti alla Banca d'Italia per violazione delle norme in tema di diritti ed obblighi delle parti, nonché di trasparenza e di obblighi informativi, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, valuti il Governo l'opportunità di modificare la disposizione, nel senso di includere tra i soggetti abilitati a presentare esposti, come previsto dall'articolo 80 della direttiva, le associazioni dei consumatori, e non solo le associazioni che rappresentano gli utilizzatori dei servizi di pagamento;

ii) sempre con riferimento all'articolo 39, il quale prevede che la Banca d'Italia informa «l'esponente» dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale previsti dall'articolo 128-*bis* del TUB, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il termine «esponente», che può risultare ambiguo, facendo invece riferimento al soggetto che ha presentato l'esposto;

ll) valuti il Governo, in linea generale, l'opportunità di definire meglio il riparto di competenze tra la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, relativamente alle fattispecie di pratiche commerciali scorrette che attengano alle materie oggetto della disciplina di recepimento della direttiva 2007/64/CE;

mm) si sottolinea l'esigenza di garantire, nell'esercizio dei poteri di vigilanza regolamentare ed ispettiva sugli istituti di pagamento, che l'attività di concessione di credito, accessoria rispetto ai servizi di

pagamento, sia effettuata dagli stessi istituti di pagamento solo con fondi propri, assicurando inoltre il rigoroso rispetto delle disposizioni della direttiva e dello schema di decreto concernenti la separazione patrimoniale tra i servizi di pagamento e le altre attività accessorie e stru-

mentali svolte dagli istituti di pagamento, nonché il rispetto delle norme relative alla segregazione dei fondi ricevuti dai singoli utenti dei servizi di pagamento, sia rispetto ai fondi di altri utenti o di altre persone fisiche o giuridiche, sia rispetto ai fondi dell'istituto di pagamento.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	72
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	86

INTERROGAZIONI:

5-01689 Ghizzoni: Sull'acquisto da parte dello Stato di un Crocifisso ligneo di controversa attribuzione	77
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	87
5-01831 Marco Carra: Tagli di risorse alle scuole d'infanzia, in particolare nella provincia di Mantova	77
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	88
5-01956 Motta: Riduzione del personale docente e non docente presso le scuole della provincia di Parma	77
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	89
5-01958 Giachetti: Indagine conoscitiva sull'esistenza di una convenzione stipulata dall'Università Parthenope di Napoli e il sindacato Uil Campania	78
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	91
5-01977 Nicolais: Verifica del corretto svolgimento del concorso pubblico per esami a 145 posti di dirigente tecnico indetto dal Miur	78
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	93
5-01963 Gatti: Sull'espletamento del concorso per ricercatore universitario previsto dalla legge finanziaria per il 2006	78
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	94
5-01839 Ciocchetti: Sui risultati prodotti dalla società Cinecittà Luce	79
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	95
5-01929 Centemero: Uniformità di trattamento per gli studenti dell'Unione europea che si iscrivono nelle facoltà universitarie italiane	79
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	97

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta in Estonia, dall'8 al 10 novembre 2009 (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	79
ALLEGATO 10 (<i>Comunicazioni del presidente</i>)	98

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (Atto n. 132) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	79
---	----

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (Atto n. 133) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	79
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	80
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina dell'avvocato Giorgio Assumma a presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Nomina n. 53 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	83
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	84
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia (ADI) e del Campus-Bio-Medico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	84
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.	
Audizione di rappresentanti di UPI e di ANCI	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
AVVERTENZA	85

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.

C. 2990 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che il decreto-legge in esame si compone di due articoli. Ricorda che l'articolo 1, comma 1, dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con

modificazioni, dalla legge 167 del 2009. La disposizione abrogata, introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati, esclude che l'annullamento di atti dei concorsi, ordinari e riservati, a posti di dirigente scolastico, indetti prima del riordino delle procedure di reclutamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008, incida sulle posizioni giuridiche dei candidati assunti in servizio in quanto vincitori o idonei. La questione si riferisce, in particolare, come indicato dalla relazione illustrativa, ad un contenzioso amministrativo promosso da alcuni partecipanti al corso concorso ordinario per dirigenti scolastici bandito nel 2004. Ricorda, in proposito, che con decreto del direttore generale del personale della scuola del 22 novembre 2004 è stato bandito il primo corso concorso ordinario da effettuare a livello regionale per il reclutamento di dirigenti scolastici. In ragione del consistente numero di partecipanti, come previsto dall'articolo 8 del bando di concorso e dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri n. 341 del 2001, la commissione esaminatrice è stata suddivisa in due sottocommissioni, composta ciascuna da due membri, presiedute da un unico presidente. Alcuni candidati i cui elaborati non erano stati valutati positivamente, hanno adito il TAR Sicilia lamentando la violazione del principio in base al quale la Commissione esaminatrice rappresenta un « collegio perfetto »: cioè, perché, avendo le due sottocommissioni lavorato contemporaneamente, la presenza del Presidente non era stata costante.

Sottolinea che il TAR Sicilia ha disposto la rinnovazione della valutazione delle prove scritte dei ricorrenti, da parte di una diversa sottocommissione. A seguito della rivalutazione, i ricorrenti, non essendo stati ancora una volta ammessi alle prove orali, hanno proposto ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l'annullamento dell'intero concorso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal TAR, e i ricorrenti hanno, quindi, adito il Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia. Quest'ultimo, con sentenze n. 477 e n. 478 del 25 maggio 2009, ha interamente riformato la sentenza di primo grado, ritenendo non sussistenti cause di inammissibilità e ritenendo, invece, fondato il motivo del ricorso principale, riproposto anche come motivo aggiunto, circa l'imperfetta composizione delle sottocommissioni. La direzione regionale per la Sicilia ha, quindi, proceduto a nominare una ulteriore nuova sottocommissione per rivalutare le prove scritte dei ricorrenti.

Evidenzia che con la sentenza 10 novembre 2009, n. 1065 – intervenuta mentre era in corso l'iter parlamentare del decreto-legge n. 134 del 2009 – il Consiglio di giustizia amministrativa, pronunciandosi in sede di giudizio di ottemperanza, ha ritenuto che il decreto di nomina di altra commissione non potesse avere natura ottemperativa, costituendo anzi sostanziale elusione del giudicato. Il CGA ha evidenziato che l'addebito di illegittimità è stato ascritto, ab origine, al provvedimento che, costituendo le due sottocommissioni con un unico Presidente, ha consentito che quest'ultimo transitasse

dall'una all'altra senza che, nel frattempo, fossero interrotte le operazioni di valutazione. Pertanto, « la rimozione giurisdizionale ha interessato, in via diretta ed immediata, l'atto organizzativo ex se, e non già – diversamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione – soltanto il modus operandi della sottocommissione, con riferimento esclusivo alla correzione degli elaborati della attuale ricorrente ». Il vizio afferente l'atto di costituzione e nomina delle sottocommissioni è caratterizzato, prosegue il CGA, da « efficacia necessariamente erga omnes, in quanto ne viene travolto, di riflesso, il complesso delle operazioni poste in essere da entrambe le sottocommissioni. Il CGA ha, quindi, dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato ponendo in essere i provvedimenti necessari alla rinnovazione della procedura concorsuale. A tal fine, è stato posto un termine di 60 giorni dalla notificazione della decisione, con riserva di nomina del commissario ad acta ad istanza di parte, nel caso di inottemperanza oltre tale termine. L'articolo 1, comma 2 stabilisce la nullità degli effetti eventualmente prodotti dalla disposizione abrogata nel periodo della sua vigenza. L'articolo 2 dispone in ordine all'immediata entrata in vigore del decreto legge. Sottolinea che il provvedimento è stato approvato al fine di risolvere una serie di questioni istituzionali che erano state poste anche da parte del Presidente della Repubblica, rilevando altresì che proprio sulla base di tali questioni si era evitato di risolvere il problema affrontato dal provvedimento attraverso l'inserimento di un emendamento al Senato. Rileva altresì che tale provvedimento è quindi fondamentale al fine di risolvere la situazione che si è determinata per i dirigenti in Sicilia, sottolineando altresì che vanno in tutti i casi evitate disparità di trattamento tra dirigenti che hanno vinto un concorso in una regione e dirigenti che risultano vincitori in un'altra. Precisa che le risulta che presso la Commissione di merito sarà presentato un emendamento volto a tener conto della situazione esistente.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole con una condizione volta a salvaguardare la situazione dei dirigenti siciliani che risultano vincitori del concorso (vedi allegato 1).

Alessandra SIRAGUSA (PD) ricorda innanzitutto che, su 1571 partecipanti alle prove scritte, sono attualmente in servizio 378 dirigenti scolastici dei quali 20 in altre regioni, immessi in ruolo dall'anno scolastico 2007/2008 al 2009/2010. Per quel che riguarda la vicenda in oggetto, sottolinea che con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 veniva bandito il corso concorso a posti di dirigente scolastico. In Sicilia i candidati che si sono presentati alle prove scritte sono stati 1571 dei quali più di un terzo ammessi con riserva per decisione dei TAR. In base al numero dei partecipanti, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 2001, che recita: «Le Commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il Presidente, pari a quello delle Commissioni originarie (...) è stata costituita un'ulteriore sottocommissione formata da due componenti, stante l'unicità del presidente», l'Ufficio legislativo del Ministero, con un argomentato parere trasmesso alle Direzioni Regionali con nota n. 1160 del 19/09/2005, ha ribadito che le eventuali sottocommissioni dovevano essere costituite da due membri dato che il presidente è unico. Tale nota è stata diramata al fine di assicurare in Italia «l'omogeneità dei criteri interpretativi». Sottolinea peraltro che tutti gli altri Uffici Regionali, che hanno registrato forti numeri di candidati alle prove scritte, hanno costituito la seconda sottocommissione secondo la indicazione ministeriale: a titolo di esempio, cita i provvedimenti della Sicilia, del Veneto e della Puglia. È facile verificare la loro conformità alle disposizioni e che tutte Direzioni delle Grandi regioni si sono comportate in maniera analoga. Ricorda inoltre che, quando il contenzioso cominciò ad avanzare dubbi sulla legittimità delle commissioni, il Ministro – con nota

915 del 4/8/2006 – ribadì la portata innovativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A pubblicazione degli esiti delle due prove scritte, molti dei non ammessi adiscono al TAR per la revisione dei compiti; tutte le revisioni non producono alcuna variazione del numero degli ammessi.

Evidenzia che due ricorrenti, dopo due ricorrezioni con esito negativo, sono ricorsi al CGA che ha riformato completamente le precedenti sentenze del TAR, annullando le procedure dell'intero concorso. Ottengono la nuova ricorrezione dei compiti da parte di una nuova commissione creata ad hoc che riconferma un esito negativo: sono così bocciate per la terza volta. Per quel che riguarda la procedura concorsuale, evidenzia che, come è noto il CGA., accogliendo dei ricorsi avverso delle decisioni del T.A.R. favorevoli all'Amministrazione, statuiva la illegittimità delle operazioni di concorso successive alla prova scritta per il fatto che la commissione era irregolarmente costituita dato che, stante l'unicità del presidente, non era possibile garantire la sua partecipazione ai lavori delle due sottocommissioni nelle quali era divisa la commissione stessa. Precisa che il CGA afferma che l'annullamento della procedura concorsuale è incardinato sulla violazione del principio fondamentale dell'ordinamento giuridico in tema di natura del collegio perfetto delle commissioni giudicatrici dei concorsi e, in particolare, evidenzia la violazione nel combinato tra il disposto dell'articolo 8 del bando di concorso e l'articolo 2 comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 2001. Aggiunge che l'articolo 8 del bando di concorso afferma, al punto 1, che «La commissione giudicatrice è unica in relazione ai posti messi a concorso relativi ai tre settori formativi ed è nominata con decreto del Dirigente generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, secondo le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30

maggio 2001 n. 341 ». Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 30/5/2001, all'articolo 2 comma 7, afferma che « le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati ammessi (...) superino complessivamente le 500 unità, unico restando il presidente ». Pertanto, la commissione del concorso in Sicilia è stata regolarmente costituita e nominata in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 341 del 30/5/2001, come in tutte le altre regioni d'Italia con elevato numero di partecipanti. Rileva che è fuor di dubbio che le sentenze definitive vadano rispettate ed eseguite, ma osserva che resta il problema dei 378 dirigenti scolastici già assunti in ruolo, che hanno come unica colpa, a differenza dei colleghi di altre regioni ove le commissioni sono costituite alla stessa maniera, di avere sostenuto le prove in Sicilia.

Aggiunge, infine, che i dirigenti scolastici in servizio sono rimasti estranei ai giudicati che sconvolgono la loro posizione e, non essendovi dubbio che le commissioni siano state costituite in Sicilia così come nelle altre grandi regioni – come da Direttiva n. 1160 del 16/9/2005 –, il contenzioso che si aprirà, a prescindere dalle opposizioni di terzo, potrà chiamare in causa la regolarità delle operazioni concorsuali delle altre Regioni nelle quali sono state costituite due sottocommissioni. Ricorda inoltre che, sin da quando vennero resi noti i risultati della valutazione delle prove scritte, si è assistito ad una campagna di diffusione di notizie che, aiutate da una verbalizzazione quantomeno approssimativa, ha reso possibile parlare, come hanno fatto anche in questi giorni i titoli di giornale, di « concorso truffa » di « concorso con il trucco » e si è fatto credere che la valutazione, almeno stando ai verbali, si sia attestata sempre sui due minuti e mezzo e che numerosi compiti, positivamente valutati, sarebbero intrisi di errori di grammatica: il fatto che i tempi citati non riguardassero che alcune sedute e che gli errori evidenziati, almeno dalle citazioni, concernessero un solo compito non è mai emerso. La Magistratura

penale ha archiviato la indagine relativa al comportamento della commissione con buona pace del « concorso truffa ».

Osserva, peraltro, che il TAR Lazio prima sezione di Roma, con sentenza del 23 maggio 2007, ha respinto il ricorso n. 4004 proposto da una candidata al concorso per uditore giudiziario, decreto ministeriale del 17.10.2000, confermando la legittimità di correzioni *ictu oculi* stante criteri di valutazione delle prove scritte che sono sostanzialmente *in re ipsa*. Tale metro di giudizio è stato seguito dal TAR Sicilia nel respingere i ricorsi delle due candidate, sino allo stravolgimento delle sentenze da parte del CGA, che trova così modo di dare una portata « erga omnes » alle sue decisioni. Ricorda che le problematiche connesse al decreto-legge e all'annullamento del concorso sono le seguenti: l'annullamento delle procedure con la conseguente necessità di annullare i contratti potrebbe portare alla nullità di tutti gli atti di gestione posti in essere dai dirigenti scolastici in questione dato che diventano funzionari di fatto; è necessario coprire con reggenze 358 scuole nella regione Sicilia e la cosa rende problematica la funzionalità di queste ultime, trattandosi di circa un terzo del numero complessivo delle istituzioni scolastiche, 1150, restituire 378 persone al ruolo di provenienza significa metterle a disposizione per supplenze, con evidenti costi, ed è impossibile a distanza di anni ricostituire la posizione originaria di titolarità, dato il succedersi delle operazioni di mobilità che hanno riguardato altri docenti. Inoltre, rileva che i dirigenti in questione sono stati estranei ai giudicati che sconvolgono le loro posizioni e non essendovi dubbio che le commissioni sono state costituite, nelle grandi regioni, alla stessa maniera – come da direttiva n. 6141 del 16/9/2005 –, il contenzioso che si sta per scatenare, a prescindere dalle opposizioni di terzo, porterà a chiamare in causa la regolarità delle operazioni concorsuali delle altre regioni nelle quale sono state costituite due sottocommissioni. Rileva che le ipotesi di soluzione sono: rinnovamento di procedure concorsuali per coloro i quali hanno

sostenuto entrambe le prove scritte del concorso ordinario, nelle forme e nelle modalità che l'Amministrazione riterrà più opportune; nelle more e sino alla conclusione delle procedure concorsuali, per non portare al collasso il sistema scolastico siciliano, occorre una norma transitoria che garantisca la continuità degli incarichi in atto conferiti a tutti i dirigenti in servizio — nelle scuole, nella posizione di comandati presso l'Ufficio scolastico regionale Sicilia e gli Uffici Scolastici Provinciali per l'attuazione dell'autonomia scolastica, come dirigenti di scuole italiane all'estero.

Rileva, inoltre, che, poiché l'articolo 1 *sexies* della legge n. 43 del 2005 abolisce gli incarichi di presidenza a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle Pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza. Rileva, quindi, che occorre una norma transitoria da inserire nel decreto che assegni agli attuali dirigenti scolastici, in via provvisoria, l'incarico di presidenza nelle scuole dove attualmente sono in servizio, nelle more della rinnovazione del concorso, al fine di garantire la funzionalità delle istituzioni scolastiche siciliane.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con le considerazioni svolte dalla presidente Aprea, rilevando peraltro che è fondamentale porre rimedio ad una situazione che non è chiara nei suoi contenuti. Preannuncia quindi, anche a nome dei

deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, evidenziando peraltro che una vicenda come quella oggetto del provvedimento in esame necessita di una riflessione più generale. Segnala, in particolare, che è da stigmatizzare la fretteolosità con la quale il Governo è intervenuto sulla vicenda in questione e che, in ogni caso, la richiesta relativa all'approvazione della disposizione che con il provvedimento in esame si vuole abrogare proviene dal Parlamento. Esprime peraltro la convinzione che non si può in nessun modo addivenire all'interruzione di un servizio pubblico.

Valentina APREA (PdL), *presidente e relatore*, precisa che la modifica introdotta dal decreto salva-precari, che si sopprime con il provvedimento in esame, è stata inserita su proposta di iniziativa parlamentare.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, rilevando che appare curioso che nell'Italia del nord vicende di contenzioso simili a quelle in questione, di solito, non si verificano.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizione, presentata del relatore.

La seduta termina alle 12.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 12.15.

5-01689 Ghizzoni: Sull'acquisto da parte dello Stato di un Crocifisso ligneo di controversa attribuzione.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta ricevuta, rilevando innanzitutto che il riscontro alle obiezioni presentate è insufficiente e superficiale. Segnala, innanzitutto, che nella risposta, in merito all'interesse dell'opera, non viene data alcuna indicazione sull'eventualità di dichiarazione di un «vincolo pertinenziale», che ne avrebbe scongiurato l'esportazione all'estero. Per quel che riguarda le attribuzioni, stigmatizza che nella risposta si minimizzano le molte valutazioni contrarie all'attribuzione dell'opera a Michelangelo: oltre ai citati Beck e Lisner, sono stati taciuti gli autorevoli pareri di Paola Barocchi, che ha dichiarato trattarsi di «un'opera di rispettabile serialità tardoquattrocentesca (...) che niente ha a che fare con Michelangelo e le sue opere giovanili» oppure di Francesco Caglioti, per il quale l'opera non si può «riferire a Michelangelo: non ha la sua qualità, né il suo stile». Altre valutazioni negative sono state espresse da Stella Rudolph, Mina gregori, Alessandro Nova, Claudio Pizzorusso. Non pare possibile che il Ministero non sia a conoscenza di tali posizioni. Peraltro, questo ampio fronte di valutazioni negative avrebbe dovuto raccomandare la massima cautela nell'ipotesi di acquisto, anche a fronte delle esigue risorse del Ministero, che sempre meno destina alla tutela del patrimonio culturale diffuso del Paese.

In merito ai profili finanziari, rileva che, in base alla valutazione iniziale, il prezzo si è certamente ridotto: ma i dubbi espressi sulla paternità dell'opera fanno dire che il prezzo pagato è irrisorio rispetto alla pretesa attribuzione, viceversa eccessivo se si trattasse di un'opera di bottega. Segnala, in conclusione, che non

si è data risposta ai quesiti circa l'opportunità di istituire una commissione di esperti per emettere un parere definitivo su base scientifica, oggettiva e trasparente: pertanto, ribadisce che si è persa l'opportunità di fare una operazione di verità storica.

5-01831 Marco Carra: Tagli di risorse alle scuole d'infanzia, in particolare nella provincia di Mantova.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco CARRA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che la sua parziale soddisfazione è da ricollegare alla parte dell'interrogazione che riguardava le liste d'attesa piuttosto consistenti nella provincia di Mantova, per le quali l'amministrazione in questione aveva richiesto l'assegnazione di un certo numero di educatori. Rileva, infatti, che sono stati effettivamente assegnati 18 educatori e che ciò ha eliminato il problema delle liste d'attesa. Si riserva, invece, di approfondire la parte della risposta relativa ai finanziamenti della provincia di Mantova, presentando eventualmente un'ulteriore interrogazione al riguardo.

5-01956 Motta: Riduzione del personale docente e non docente presso le scuole della provincia di Parma.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carmen MOTTA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta dalla risposta ricevuta, rilevando in primo luogo che non intende entrare nel merito della situazione specifica, dato che si afferma che rispetto all'anno precedente vi è stata una conferma degli organici rispetto a tutte le

regioni. Rileva, invece, che in provincia di Parma vi sono state delle considerevoli riduzioni di organico con riferimento a tutti i tipi di scuola. Segnala, altresì, che esiste una situazione di sofferenza acutissima per le scuole di montagna che rischiano la chiusura a seguito della riduzione delle pluriclasse. Precisa, inoltre, che non vi è corrispondenza tra i dati evidenziati dall'interrogazione e quelli contenuti nella risposta, anche in considerazione del fatto che non si può affermare che in provincia di Parma gli organici sono stati confermati a fronte del sensibile aumento del numero degli alunni. Rileva, altresì, che le risorse che dovevano essere messe a disposizione delle scuole per la seconda metà del 2009 non sono state in realtà attribuite e che ciò comporta una situazione molto drammatica, dato che vi sono licei che non dispongono nemmeno delle risorse nemmeno per i beni di prima necessità. Segnala, inoltre, che esiste un problema molto serio sulle risorse disponibili per l'effettuazione del servizio di sorveglianza delle mense; servizio che in mancanza delle risorse statali viene di fatto svolto con risorse totalmente a carico degli enti locali che suppliscono quindi ai compiti che dovrebbe svolgere lo Stato. Auspica quindi, che il Governo inverta la marcia per quel che riguarda i provvedimenti in materia di scuola che, hanno recentemente comportato tagli di risorse alle scuole e che ancora ne comporteranno il disegno di legge finanziaria verrà approvato nella sua attuale configurazione.

5-01958 Giachetti: Indagine conoscitiva sull'esistenza di una convenzione stipulata dall'Università Parthenope di Napoli e il sindacato Uil Campania.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maria Grazia GATTI (PD), replicando, in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta, in quanto, nonostante le precisazioni fornite siano importanti, per-

mane il problema di un'organizzazione sindacale che ha stipulato una convenzione con un'università al fine del riconoscimento di crediti universitari: tutto ciò crea, naturalmente, una situazione di conflitto d'interesse tra gli iscritti al sindacato e l'università. Occorre, quindi, intervenire al fine di evitare che si possano verificare in futuro altre situazioni di conflitto d'interesse analoghe.

5-01977 Nicolais: Verifica del corretto svolgimento del concorso pubblico per esami a 145 posti di dirigente tecnico indetto dal Miur.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Luigi NICOLAIS (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta rilevando che vi sono varie imprecisioni nella risposta fornita dal Governo. Segnala, in particolare, che la correzione dei compiti, nella situazione odierna di sviluppo tecnologico deve avvenire più velocemente e che, in ogni caso, il rinvio della procedura concorsuale era giustificato.

5-01963 Gatti: Sull'espletamento del concorso per ricercatore universitario previsto dalla legge finanziaria per il 2006.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Maria Grazia GATTI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che l'atteggiamento del Governo non appare condivisibile, in quanto non viene presentata alcuna ipotesi di soluzione del problema. Rileva, inoltre, che occorre fare chiarezza per quel che riguarda la situazione dei ricercatori in modo da sottrarli da una situazione di

precarietà, svolgendo anche concorsi appositi a loro dedicati.

5-01839 Ciocchetti: Sui risultati prodotti dalla società Cinecittà Luce.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Luciano CIOCCHETTI (UdC), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto le iniziative esposte non configurano risultati importanti prodotti dalla società Cinecittà Luce. Rileva che si continuano a spendere ingenti risorse per iniziative poco importanti, continuando quindi a seguire il trend precedentemente seguito.

5-01929 Centemero: Uniformità di trattamento per gli studenti dell'Unione europea che si iscrivono nelle facoltà universitarie italiane.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Valentina APREA, *presidente*, replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta.

Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 2 dicembre 2009 — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 12.45.

Sulla missione svolta in Estonia, dall'8 al 10 novembre 2009.

(*Svolgimento e conclusione*).

Valentina APREA, *presidente*, rende le comunicazioni sulla missione in titolo

(*vedi allegato 10*). Rileva, al riguardo, che gli obiettivi della missione sono stati pienamente raggiunti, avendo confermato le decisioni assunte dalla Commissione con l'esame della proposta di legge C. 2131 in materia di abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

La Commissione prende quindi atto delle comunicazioni rese.

La seduta termina alle 13.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.

(Atto n. 132).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Valentina APREA, *presidente* e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.

(Atto n. 133).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Valentina APREA, *presidente* e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.

(Atto n. 134).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) segnala il tema della maturità professionale, che è stato affrontato nelle province autonome di Trento e Bolzano. A tale proposito, suggerisce di inserire nella proposta di parere che verrà approvata dalla Commissione una specifica condizione che preveda che « in provincia di Bolzano e Trento, per coloro che hanno superato i concorsi quadriennali di formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di Stato di cui al comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, la provincia autonoma di Bolzano realizza gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato dinnanzi ad apposite commissioni d'esame nominate dal Ministero della pubblica istruzione su richiesta della stessa provincia e con le modalità e i programmi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 e successive modifiche ». Rileva, che per quanto sia a sua conoscenza, su tale condizione vi sarebbe una posizione favorevole da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ringrazia il collega per la proposta di modifica e preannuncia che ne terrà certamente conto in sede di predisposizione della proposta di parere.

Maria Letizia DE TORRE (PD) ricorda che la revisione dell'ordinamento degli istituti tecnici ha portato la Commissione incaricata a dare indicazioni anche per l'istruzione professionale statale. Osserva che il parere potrebbe limitarsi a commentare contenuti e monte ore proposti. Ma ritiene non sia sufficiente: le emergenze economiche, sociali e culturali dell'Italia di oggi poste in controtuce con i 150 anni di storia dell'istruzione e formazione professionale richiedono al Parlamento, alle Regioni ed al Governo un impegno più coraggioso e più riformatore. Segnala che davanti all'ordinamento attuale della « istruzione e formazione professionale » vi sono molte questioni aperte; ne apre tre che le paiono particolarmente « domande di senso »: se il dualismo tutto italiano tra « istruzione professionale statale » e « istruzione e formazione professionale regionale » che si è stratificato nel tempo sia oggi utile mantenerlo, perché la cartina dell'istruzione e formazione professionale in Italia appaia un *arlecchino* che non riesce a contrastare l'alta dispersione scolastica di alcune regioni, ancora perché il settore in esame rimane la *cenerentola* – un'istruzione piegata verso il basso – che non evidenzia l'importanza di professioni essenziali al Paese e fa sentire a chi lo frequenta una dignità inferiore rispetto ai compagni dei licei o dei tecnici e come si è giunti alla situazione di oggi.

Aggiunge che occorre ritornare indietro di 150 anni, nel lontano 1859, quando la legge Casati trasferì allo Stato l'impegno finanziario per l'istruzione professionale, e, in seguito la formazione pratica dei lavoratori al Ministero dell'Istruzione, nel 1928; la guerra bloccò l'avvio degli istituti professionali nel 1938; la legge n. 264 del 1949 assegna l'addestramento professionale per gli adulti al Ministero del lavoro ed essa viene attuata sia attraverso grossi enti parastatali, sia attraverso enti, istituzioni, associazioni, centri di formazione privati di varia natura e matrice. Si sviluppa da quel momento un groviglio di

enti di formazione che sarà in seguito uno dei maggiori ostacoli alla ricomposizione della formazione scolastica ed extrascolastica. Precisa che dal 1951, con l'estensione ai giovani dei corsi di addestramento professionale, si pongono le basi della formazione professionale iniziale. Nel 1955 con la legge n. 25 del 1955 viene istituito ufficialmente l'apprendistato e introdotto un « insegnamento complementare », volto a « conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale ». Ritiene che la formazione professionale, rivolta in gran parte ormai ai giovani, si configuri come un altro percorso scolastico a cui adattare i *curricula* scolastici, ma la struttura dei corsi troppo lunghi e articolati sarà destinata a fallire. Nel 1957, con la nascita della Comunità economica europea, viene istituito il Fondo Sociale Europeo, all'articolo 123, con « principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale » per favorire lo « sviluppo armonioso delle economie nazionali e del mercato comune ». Il Fondo sociale europeo, operativo dal 1960, ha avuto un ruolo rilevante nello sviluppo della formazione professionale in Italia; si giunge al 1962, quando l'istituzione della Scuola Media sopprime le Scuole di Avviamento Professionale. Negli stessi anni prendono nuovo slancio gli Istituti Professionali e nel 1967 divengono totalmente di competenza del Ministero della pubblica istruzione; nel 1969, con la modifica dell'esame di maturità, divengono quasi tutti quinquennali con un secondo biennio finalizzato più all'accesso all'università che all'approfondimento della preparazione professionale.

Evidenza, quindi, che la costituzione delle Regioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1972, trasferisce ad esse il settore extrascolastico dell'« istruzione artigiana e professionale », competenze successivamente precisate, in base alla legge n. 845 del 1978, che sanciscono il dualismo fra « formazione professionale » regionale e « istruzione professionale » statale. Gli Istituti Professionali, cresciuti e consolidati nell'alveo della più

generale istruzione statale, si schierarono sempre risolutamente contro la propria regionalizzazione. Occorrerà attendere vent'anni perché i provvedimenti Bassanini, risalenti al 1998, tentino nuovamente di passare gli istituti professionali alle Regioni, per rilanciare la gestione regionale di tutta l'istruzione professionale: stessa opposizione, e alla fine, il trasferimento riguarda solo poche decine di Istituti Professionali, quelli privi di corsi quinquennali, in base al decreto legislativo n. 112 del 1998. Considera inoltre importante l'istituzione dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori ISFOL, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 478 del 1973. Ricorda che nel 2001, il Titolo V, in base alla legge n. 3 del 2001, articolo 117, ripropone, con la forza di una norma costituzionale, sia l'anomalo dualismo italiano fra « formazione » e « istruzione » professionale, sia la separazione dell'istruzione professionale dal resto dell'istruzione secondaria superiore. L'articolo 117 distingue infatti l'« istruzione », sulla quale lo stato ha legislazione esclusiva in materia di « norme generali », « livelli essenziali delle prestazioni » e detta i « principi fondamentali » per la legislazione concorrente delle regioni, e l'« istruzione e formazione professionale » demandata alla legislazione regionale, pur rimanendo i « livelli essenziali delle prestazioni » di competenza esclusiva dello Stato anche in questo settore. La legge n. 53 del 2003 afferma per tutti « il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel « sistema di istruzione », costituito dai licei e nel « sistema di istruzione e formazione professionale ». Dopo quindici anni i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato. Mentre i licei hanno durata quinquennale, nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale i percorsi possono essere triennali e quadriennali, i percorsi quadriennali danno accesso all'istruzione e formazione tecnica

superiore e anche, previo corso annuale, all'esame di Stato e quindi all'Università. Il sistema assicura la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dai licei all'istruzione e formazione professionale, e viceversa.

Segnala che, dopo il breve periodo di vita della proposta di licealizzazione dei Tecnici, nel 2008 vengono riconfermati in capo allo Stato gli Istituti Tecnici e Professionali, garantendo per questi ultimi il raccordo con la formazione professionale. Sottolinea, quindi, che vi è nuovamente grande dignità per gli Istituti Tecnici, ma continua la precarietà per il sistema professionale. Ricorda, inoltre, che la legge finanziaria n. 296 del 2006, finanziaria per il 2007, eleva l'obbligo scolastico dai quattordici ai sedici anni con un biennio che deve assicurare conoscenze culturali adeguate. Allo scopo, vengono stanziare risorse affinché anche nella formazione professionale i giovani apprendano elementi importanti nelle mutate condizioni culturali e del lavoro. Il decreto-legge n. 112 del 2008 sopprime dette risorse e precisa che l'obbligo scolastico si adempie anche in tutti i corsi di formazione professionale così come oggi esistenti. Si chiede, quindi, che scenario si possa prevedere dopo la revisione degli istituti professionali. Prevedibilmente, il dualismo si accentuerà: gli Istituti professionali saranno consolidati certo, ma la formazione professionale, le Regioni e gli Enti, questi ultimi in gran parte agonizzanti, cercheranno accordi con essi per la qualifica del terzo, del quarto o anche del quinto anno per l'accesso all'Università.

Si avranno inoltre, a suo giudizio, situazioni divergenti: dal Trentino che in virtù della sua Autonomia sceglie di non attuare gli Istituti professionali avendo un sistema locale molto qualificato e che chiede, congiuntamente all'Alto Adige/Sudtirolo, di poter attuare insieme con il ministero la maturità professionale a regioni in cui saranno presenti solo gli istituti professionali statali. Non crede che un istituto professionale quinquennale, cioè una scuola molto tradizionale e molto impegnativa – anche se ha in orario labo-

ratorio e ore pratiche – strappi dalla strada quel drammatico quaranta per cento di ragazzi oggi in dispersione scolastica in alcune aree del Paese; rimarrà l'«arlecchino» e rimarrà la «cenerentola». Non crede, infatti, che l'impegno congiunto presso la IX Commissione del coordinamento delle Regioni possa da solo dare alla formazione professionale forza e qualità diffusa tale da competere con gli Istituti professionali statali per uscire dalla precarietà e costituire finalmente un sistema stabile e solido. Non ritiene inoltre che, senza una volontà comune, emergerà la ricchezza propria della formazione professionale e cioè la sua varietà, il suo collegamento con il mondo del lavoro, la motivazione sociale di molti enti, spinti alla loro nascita solo dalla passione per i ragazzi più in difficoltà a grande rischio di dispersione scolastica, con conseguente emarginazione e di povertà. Non ritiene che, senza adoperarsi per i contenuti della formazione professionale, si andrà verso gli obiettivi di Lisbona e cioè più conoscenze e più cultura per tutti, cultura così importante nel tempo della globalizzazione: Si tirerà avanti: con buona pace della criminalità organizzata che ha tutto il vantaggio di avere i giovani sulla strada.

In conclusione, rileva quindi che è un bene che la Commissione De Toni abbia cercato di fare del suo meglio per il riordino dei 1.425 istituti professionali con i suoi 545.229 alunni e di porre le condizioni per il dialogo con la formazione professionale regionale. Ma osserva che non è un punto di arrivo: deve essere un punto di partenza. A seguito della imminente approvazione dell'accordo sul Titolo V in Conferenza unificata, essenziale per sapere bene quali siano i compiti dello Stato e quali siano quelli delle Regioni e delle Province e dei Comuni per la scuola italiana, ritiene che occorre sollecitare una fase nuova. Ritiene che il Parlamento vi debba contribuire, riprendendo l'indagine conoscitiva della scorsa legislatura e dando degli indirizzi al Ministero. Sottolinea che a disposizione vi è anche l'ultima indagine dell'ISFOL e le conclusioni della Commissione De Rita del Ministero del lavoro.

Dopo le dovute valutazioni di questi documenti, crede che occorre dare indirizzi coraggiosi: indirizzi per dare risposte serie alle domande che ha posto all'inizio del suo intervento: superando dualismi, assicurando un'istruzione adeguata in tutto il Paese, con pari dignità per tutti i percorsi di studio. Aggiunge che se il cosiddetto « federalismo fiscale » diventerà mai realtà, occorrerà occuparsi, poi, dei livelli essenziali che, ovviamente, non potranno limitarsi ai Licei e i Tecnici, ma dovranno, al contrario, riguardare l'istruzione per tutti i ragazzi, di tutto il Paese e dunque anche per l'istruzione e formazione professionale. Per metterli a punto, si dovrà partire non certo dai tagli, ma dalle esigenze dei giovani, da quelli più lontani dalle aule scolastiche; dai bisogni di sviluppo economico, sociale e culturale delle aree più svantaggiate. Ritiene, infine, che questo settore di istruzione debba essere prioritario perché deve farsi cura di chi ha meno voce, dei ragazzi che situazioni di forte disagio e una scuola non abbastanza adeguata hanno talvolta estromesso e che per una politica che ama il Paese devono stare in cima all'agenda politica.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che per la votazione della proposta di parere occorrerà attendere il parere del Consiglio di Stato e che, in ogni caso, si riserva di presentare una proposta di parere, nel seguito dell'esame, da sottoporre alla discussione dei colleghi.

Maria COSCIA (PD) sottolinea che, in ragione dell'esigenza di attendere il parere del Consiglio di Stato, sarebbe opportuno che il Governo decidesse di spostare di un anno l'entrata in vigore della riforma.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, rileva che la Commissione non può procedere all'approvazione del parere prima della trasmissione del parere del Consiglio di Stato e che, in ogni caso, è compito del Governo decidere se è opportuno posticipare l'entrata in vigore della riforma. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.15.

Proposta di nomina dell'avvocato Giorgio Assumma a presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Nomina n. 53.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di nomina all'ordine del giorno dell'avvocato Assumma a Presidente della SIAE è stata oggetto nel 2005 di un voto espresso quasi all'unanimità da parte della Commissione. Dopo che, infatti, la Commissione si era espressa negativamente su due designazioni, nel 2005 i gruppi di Forza Italia della Lega Nord, dell'UDC, dei DS, della Margherita e dei Comunisti italiani si erano espressi a favore della sua nomina a presidente della SIAE. Sottolinea, altresì, che il *curriculum* dell'avvocato, al quale rinvia, è illustre e non necessita di alcuna presentazione. Rileva, peraltro, che esiste senz'altro un problema relativo allo statuto della SIAE che deve essere modificato.

Propone, in conclusione, l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Ricardo Franco LEVI (PD) esprime innanzitutto un giudizio favorevole sulla riconferma dell'avvocato Assumma a presidente della SIAE. Rileva, peraltro, che la SIAE vive un momento complesso, a causa dei problemi che ultimamente hanno riguardato in maniera molto intensa il diritto d'autore e in particolare la musica.

La SIAE, peraltro, possiede una struttura a metà tra pubblico e privato e ciò causa indubbiamente problemi per quel che riguarda i compiti da svolgere. Ritiene, infine, fondamentale che venga svolta un'audizione del presidente della SIAE al fine di avere da lui stesso le delucidazioni necessarie, relativamente, innanzitutto, alle modifiche necessarie affinché lo statuto possa mettere nel giusto rilievo i rappresentanti del mondo della musica. Si potranno avere altri elementi di informazione relativamente ai moduli che si vogliono seguire al fine di avvalorare sempre di più le strutture della SIAE e renderle più confacenti alle situazioni attuali.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che l'audizione verrà svolta successivamente alla approvazione della proposta di nomina in esame. Si tratta, infatti, di due procedimenti separati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è pervenuta l'autorizzazione del Presidente della Camera alla ulteriore proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia, sulla base di quanto deliberato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Com-

missione, nella riunione del 25 novembre 2009.

Propone, quindi, di deliberare la proroga del termine per la conclusione dell'indagine al 31 marzo 2010.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia (ADI) e del Campus-Bio-Medico.

(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono, per svolgere una relazione sui temi oggetto dell'audizione, Ferdinando D'ANIELLO, *segretario nazionale associazione nazionale dottorandi e dottori di ricerca italiani (ADI)*, Paolo ARULLANI, *presidente del Campus Biomedico*, Vincenzo LORENZELLI, *rettore del Campus Biomedico* e Paolo Maria ROSSINI, *ordinario di Neurologia e direttore del Centro Integrato di Ricerca (CIR)*.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere osservazioni, i deputati Antonio PALMIERI (PdL), Luigi NICOLAIS (PD), Eugenio MAZZARELLA (PD) e la presidente Valentina APREA.

Rispondono ai quesiti posti Ferdinando D'ANIELLO, Paolo ARULLANI, e Vincenzo LORENZELLI.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.

Audizione di rappresentanti di UPI e di ANCI.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono, sui temi oggetto dell'audizione Donato GENTILE, *sindaco di Biella*, e Bruna BARAVELLI, *assessore all'istruzione Provincia di Forlì-Cesena*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Emerenzio BARBIERI (PdL), Paola GOISIS (LNP), Maria Letizia DE TORRE (PD), Emilia Grazia DE BIASI (PD), Erica RIVOLTA (LNP), Luciano CIOCCHETTI (UdC) e la presidente Valentina APREA.

Rispondono ai quesiti posti Donato GENTILE e Bruna BARAVELLI.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia gli auditi per gli interventi svolti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 17.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzerà, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

ALLEGATO 1

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici (C. 2990 Governo).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

appare necessario prevedere che fino all'avvenuta rinnovazione, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continui ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria, facendo salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi indicati.

ALLEGATO 2

5-01689 Ghizzoni: Sull'acquisto da parte dello Stato di un Crocifisso ligneo di controversa attribuzione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Ghizzoni con la quale chiede informazioni sull'acquisizione del *Crocifisso ligneo* attribuito a Michelangelo Buonarroti al patrimonio artistico dello Stato.

A tal proposito evidenzio anzitutto che la vicenda in argomento è stata dettagliatamente ricostruita dalla competente Direzione Generale del Ministero per i beni e le attività culturali con una relazione, che deposito agli atti di questa Commissione, nella quale sono riportati tutti i passaggi salienti, ordinati cronologicamente, relativi in particolare all'interesse storico artistico dell'opera ed all'iter procedurale seguito per la sua acquisizione.

Voglio comunque anticipare che dalla predetta relazione si evince in conclusione che:

 sul piano dell'interesse culturale, l'opera è stata dichiarata di interesse storico artistico particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del Codice, con decreto del 4 ottobre 2004 emanato dall'allora Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana Prof. Paolucci al termine della prevista procedura amministrativa nei confronti della quale non è stato eccepito alcun rilievo;

 sul piano delle attribuzioni, nell'arco di tempo che va dal 2004 al 2008 si registra un ampio e autorevole dispiegamento di valutazioni attributive in forma di dichiarazioni e di articoli di carattere scientifico, tali da non far dubitare alcun-

ché. Nel medesimo arco di tempo non si registrano valutazioni contrarie all'attribuzione dell'opera a Michelangelo Buonarroti, nonostante le numerose presentazioni pubbliche dell'opera (2004 Firenze, Museo Home; 2004 Tokyo, Metropolitan Art Museum; 2005 Kyoto, Municipal Museum of Art; 2005 Torino, Biblioteca Reale; 2006 Torino, Biblioteca Reale, Olimpiadi della Cultura). Le uniche valutazioni contrarie sono quelle di James Beck, da considerarsi alla stregua di un'impressione sommaria, del tutto irrilevante per essere una mera dichiarazione di poche parole. La seconda, quella di Margarit Lisner, pur essendo di tutt'altro tenore, attribuisce l'opera a Jacopo Sansovino. Le altre valutazioni contrarie sono state espresse a partire dal 2008 e solo dopo la divulgazione dell'acquisto dell'opera da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, apparendo peraltro tardive oltre che non propriamente riconducibili ad un concreto dibattito culturale.

 sul piano finanziario, l'opera è stata acquisita al patrimonio dello Stato ad un prezzo conveniente e comunque in linea col parere espresso dal Comitato tecnico scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico.

 sul piano amministrativo, l'operazione è stata condotta secondo le procedure e la prassi amministrativa corrente attraverso codificati passaggi amministrativi, fino ad arrivare alla registrazione dell'atto di acquisto da parte della Corte dei Conti.

ALLEGATO 3

**5-01831 Marco Carra: Tagli di risorse alle scuole d'infanzia,
in particolare nella provincia di Mantova.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei precisare, preliminarmente che tutti gli interventi previsti dall'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 sono finalizzati al riordino dell'intero sistema d'istruzione e consentiranno di riqualificare l'offerta formativa secondo criteri e soluzioni coerenti con gli obiettivi di Lisbona e con le politiche europee sull'istruzione.

Questi interventi di razionalizzazione e di riordino hanno interessato anche le dotazioni organiche del personale della scuola, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario; comunque la consistenza numerica nazionale è stata ripartita prestando la dovuta attenzione a tutte le realtà territoriali.

Con riguardo alla scuola dell'infanzia, la cui frequenza non è obbligatoria, faccio presente che, pur in presenza di esigenze di contenimento di posti di insegnamento, il decreto interministeriale sugli organici dell'anno scolastico 2009-2010 ha confermato in tutte le Regioni il contingente di posti assegnato a tale settore nel decorso anno scolastico per un totale di n. 80.157 unità.

Dalle informazioni acquisite in sede locale risulta che in provincia di Mantova la ottimizzazione delle risorse assegnate in organico di fatto ha consentito di utilizzare 18 posti aggiuntivi per soddisfare gran parte delle esigenze relative ai bambini in lista d'attesa; d'altra parte, occorre considerare anche che i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia nella provincia in parola nell'anno scolastico 2008-2009 sono stati 8.742, mentre risultano iscritti

nel corrente anno scolastico 9.007 allievi, con un incremento, quindi, di 265 unità.

In merito poi alle assunzioni in ruolo di personale docente ed ATA, in provincia di Mantova le relative nomine sono avvenute, nel rispetto del contingente provinciale stabilito dal decreto ministeriale n. 73 del 4 agosto 2009 definito in coerenza al reale fabbisogno di personale risultante dalla complessiva revisione dell'ordinamento scolastico, dalla modifica dei curricula e dei relativi quadri orario di tutti gli ordini di scuola e in relazione alle disponibilità dei posti residuati dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità, tenendo anche conto dell'esigenza di non creare soprannumero. I posti rimasti vacanti dopo le operazioni di nomina sono stati coperti da personale supplente garantendo in tal modo il normale avvio dell'anno scolastico.

Quanto al ripristino dei fondi necessari a garantire il diritto alla scuola ed allo studio faccio presente che per l'anno 2007 il fondo di istituto di competenza delle scuole della provincia di Mantova, al quale fa esplicito riferimento l'Onorevole interrogante, ammonta a euro 7.141.408,40 ed è stato integralmente erogato.

Inoltre gli stanziamenti per l'anno 2009 relativi alle spese di funzionamento delle scuole della provincia di Mantova ammontano a euro 497.195,70 contro euro 204.717,00 dell'anno 2008 con un incremento quindi di euro 292.478,70 mentre per le spese relative alle supplenze brevi lo stanziamento per l'anno 2009 è pari ad 3.618.456,21 contro 2.422.332,26 erogati nell'anno 2008, con un incremento quindi di euro 1.196.123,95.

ALLEGATO 4

5-01956 Motta: Riduzione del personale docente e non docente presso le scuole della provincia di Parma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai recenti provvedimenti in materia di organici del personale della scuola si è più volte riferito in questa sede rispondendo ad interrogazioni di analogo contenuto.

Anche in questa circostanza ribadisco che le misure di razionalizzazione degli organici del personale docente, previste dall'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, derivano principalmente dalla revisione dei modelli e dei quadri-orario degli ordinamenti scolastici oltre che dall'elevamento del rapporto alunni-classe; le riduzioni operate per l'anno scolastico 2009-2010 sono state comunque in gran parte temperate dal consistente numero di pensionamenti.

La ripartizione delle dotazioni organiche a livello regionale ha tenuto conto della specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento, in particolare, alla peculiarità delle strutture organizzative ed operative delle istituzioni scolastiche e alle diversità legate alle situazioni ambientali e socio economiche. È stata riservata anche particolare attenzione ai contesti territoriali ove sono presenti fenomeni migratori, nonché alle istituzioni scolastiche situate nelle zone di montagna o nelle piccole isole.

Per quanto riguarda in particolare la scuola dell'infanzia, la quale, vorrei ricordare, non è obbligatoria e va quindi garantita nei limiti delle disponibilità finanziarie e di organico previste dalle vigenti disposizioni, pur in presenza di esigenze di contenimento dei posti, il decreto interministeriale sugli organici, per l'anno scolastico 2009-2010, ha confermato in tutte

le realtà regionali il contingente di posti assegnato nell'anno scolastico 2008-2009.

Anche in provincia di Parma, sono stati confermati e consolidati quindi tutti i posti funzionanti nel precedente anno scolastico, con un incremento dunque sull'organico di diritto 2008-2009 e la garanzia di una maggiore stabilità e continuità didattica.

Concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia l'accordo intervenuto in data 29 ottobre 2009 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane per sostenere il processo di diffusione e il rafforzamento del servizio educativo integrato destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia e degli asili nido (sezioni primavera) che è previsto dall'articolo 1, comma 630 della legge n. 296 del 2006 ed al quale è stata già data attuazione per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009.

Con riguardo alle esigenze segnalate dall'Onorevole interrogante relative alla scuola primaria della provincia in parola, faccio presente che è stata soddisfatta la richiesta di ulteriori n. 15 classi iniziali a tempo pieno, in parte dall'Amministrazione attraverso l'attivazione di n. 4 classi a tempo pieno e in parte dagli stessi dirigenti scolastici, attraverso la flessibilità e l'organizzazione interna ed anche con il contributo degli enti locali.

Con riguardo alla scuola secondaria di primo grado, in data 8 ottobre 2009 l'ufficio scolastico regionale ha assegnato alla provincia di Parma ulteriori 4 posti che

sono stati utilizzati in via prioritaria per soddisfare le richieste di attivazione di corsi serali e scuole carcerarie.

Quanto al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola va ricordato che la riduzione della consistenza complessiva di detto personale era stata già prevista dalla legge finanziaria del 2008. Il già citato articolo 64 del decreto legge n.12 ha poi disposto la revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva dei posti dei vari profili professionali di questo personale alla luce delle misure contenute nella medesima norma.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 22 giugno 2009, che contiene il regolamento per la determinazione dei criteri e dei parametri che presiedono all'assegnazione delle risorse di detto personale, tutela nella misura massima possibile le figure amministrative necessarie per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

Ricordo anche che per l'anno scolastico 2009-2010 si è proceduto ad assumere, con contratto a tempo indeterminato, n. 8.000 unità di questo personale.

Con riguardo in particolare alla provincia di Parma, tutte le assunzioni di personale ATA sia con contratto a tempo

indeterminato che a tempo determinato sono state effettuate nei tempi previsti al fine di consentire alle istituzioni scolastiche un ordinato avvio dell'anno scolastico.

Alcune difficoltà che sono state segnalate dai dirigenti scolastici derivanti da carenze di collaboratori scolastici in alcuni plessi scolastici sono state risolte d'intesa tra gli Uffici scolastici territoriali (regionale e provinciale).

Quanto al servizio mensa l'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna ha riferito che non sono stati segnalati dagli uffici provinciali specifici ritardi riguardo al funzionamento di questo servizio.

Infine, in merito al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, faccio presente che gli stanziamenti per l'anno 2009 ammontano complessivamente a livello nazionale ad euro 675.896.750,00 contro euro 538.221.356,00 dello scorso anno, con un incremento quindi di euro 137.675.394,00.

Analogamente, i finanziamenti per le spese relative alle supplenze brevi sono stati incrementati di euro 267.752.080,00 in quanto da euro 607.215.113,00 erogati nell'anno 2008 per il 2009 ammontano ad euro 874.967.193,00.

ALLEGATO 5

5-01958 Giachetti: Indagine conoscitiva sull'esistenza di una convenzione stipulata dall'Università Parthenope di Napoli e il sindacato Uil Campania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde alla interrogazione illustrata sulla base degli elementi riferiti dalla competente Direzione Generale e dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli « Parthenope ».

La Convenzione tra l'Unione Italiana Lavoratori (UIL) e l'Università in parola è stata stipulata in data 16 febbraio 2009 ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale n. 270/2004 e dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale del 16 marzo 2007, i quali rispettivamente recitano: « le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze ed abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso » e « gli Atenei possono riconoscere le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 60 ».

Sulla materia in argomento l'Ateneo ha adottato apposito Regolamento, emanato con Decreto Rettoriale n. 98 del 6 febbraio 2007.

Tale Regolamento ha previsto l'adozione, da parte di ciascuna Facoltà, con

riferimento alle peculiarità dei propri corsi di studio, di un proprio regolamento ai fini dell'individuazione dei criteri generali per il riconoscimento di CFU, nonché dei soggetti ammessi al riconoscimento dei crediti stessi.

Nell'ambito di tale previsione, la Facoltà di « Giurisprudenza » ha adottato un proprio Regolamento che, all'articolo 2, individua i soggetti ammissibili al riconoscimento dei crediti, tra i quali « professionisti e lavoratori dipendenti aderenti ad Istituzioni, associazioni e fondazioni di diritto privato, che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'Università, ed, all'articolo 3, i criteri predeterminati per il riconoscimento dei crediti stessi.

La Convenzione in parola, stipulata, come già detto, in data 16 febbraio 2009, e quindi in data antecedente alla nota del Ministro dell'Università del 4 settembre 2009, è stata redatta in perfetta aderenza alle richiamate disposizioni normative, ed ai suddetti Regolamenti in quanto prevede:

il riconoscimento di crediti in misura non superiore a 60 e non già il riconoscimento *tout-court* di 60 CFU;

individua i criteri per l'eventuale valutazione, nel limite massimo di cui sopra, delle esperienze, conoscenze ed abilità possedute dal dipendente iscritto alla UIL, in misura non eccedente « 60 CFU al personale impegnato in attività di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi e/o amministrativi, e svolgente mansioni richiedenti conoscenze plurispecialistiche ed un grado di

esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento; 50 CFU al personale impegnato in attività caratterizzate da conoscenze monospecialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento e svolgenti mansioni di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi e/o amministrativi »;

richiede la produzione di certificazioni, a cura dei lavoratori, delle mansioni, funzioni, attività suscettibili di valutazione;

demanda esclusivamente al Consiglio della Facoltà la disamina della documentazione, l'ammissione con relativa, eventuale valutazione della stessa,

non contempla assolutamente il coinvolgimento dell'Associazione sindacale in tale processo di verifica e valutazione;

esclude qualsiasi forma di automatismo nel riconoscimento di CFU;

prevede unicamente la collaborazione della UIL « nell'individuazione dei requisiti nella fase istruttoria delle richieste degli iscritti, tenendo conto del numero delle stesse » come riportato nel testo dell'interrogazione, e cioè nella mera assistenza della UIL ai propri iscritti nella predispo-

sizione e nell'istruttoria delle domande, risultando il Sindacato estraneo all'accertamento, alla valutazione ed alla certificazione dei requisiti valutabili.

Si precisa, comunque, che la suddetta collaborazione, pur prevista nella Convenzione, non ha mai avuto luogo, anche in considerazione del numero estremamente esiguo dei candidati; sono, infatti, 4 i soggetti lavoratori che hanno personalmente provveduto ad istruire le proprie pratiche presso la Presidenza della Facoltà e di questi soltanto uno ha conseguito – sulla base di quanto idoneamente certificato – il numero massimo di CFU consentito.

Risultano, quindi, prive di ogni fondamento le notizie di stampa alle quali fa riferimento l'On. interrogante.

Per completezza di informazione si rileva che non esiste un corso di laurea triennale con denominazione « giurisprudenza », mentre esistono corsi di laurea triennale afferenti alla classe L-14 Scienze dei servizi giuridici. Il corso di studi in Giurisprudenza è un corso di laurea magistrale, a troncone unico o ciclo unico, di natura quinquennale, afferite alla LMG/01-Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza.

ALLEGATO 6

5-01977 Nicolais: Verifica del corretto svolgimento del concorso pubblico per esami a 145 posti di dirigente tecnico indetto dal Miur.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'emanazione del bando per il concorso a dirigente tecnico ha richiesto una complessa istruttoria attesa l'esigenza di individuare la corretta linea normativa su cui tracciare la procedura.

Nella consapevolezza che tale concorso avrebbe coinvolto un ingente numero di possibili candidati, si è reso indispensabile prevedere prove selettive in conformità di quanto previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Lo svolgimento di tale fase della procedura ha subito una serie di rinvii già a far data dal 18 marzo 2008, cioè nel corso della precedente legislatura.

Non si condividono le osservazioni espresse dall'Onorevole interrogante che ritiene le cause dei rinvii poco plausibili; si ricorda che tra queste cause vi è il terremoto d'Abruzzo (dove risultava la presenza di 300 candidati) la ricostituzione della commissione (nominata dal precedente titolare del Dicastero in composizione non conforme alla normativa) e l'esigenza di definire le prove.

Quanto alla mancata pubblicazione dei quesiti, come richiesto dalla FLC.CGL appare necessario premettere che non esiste alcun obbligo a rendere pubblici i contenuti delle prove di preselezione né prima dello svolgimento delle stesse, né dopo il loro espletamento.

Le argomentazioni della citata organizzazione sindacale, richiamate dall'Onorevole interrogante, sono prive di supporto

normativo e differiscono ampiamente dalle valutazioni del Ministero in ordine all'opportunità di dare, in questo momento, prima delle verifiche degli esiti delle prove medesime, pubblicità ai quesiti.

In ossequio al principio di legalità e correttezza, i quesiti sono stati formulati esclusivamente dai componenti della commissione che sta attualmente procedendo alla correzione. Gli uffici dell'Amministrazione hanno offerto il proprio supporto ai lavori della commissione medesima senza mai aver avuto conoscenza dei contenuti dei lavori stessi, neanche in fase di stampa e, pertanto, tutt'ora li ignorano.

Ad avviso dell'Amministrazione la pubblicità dei quesiti non appare opportuna per l'inevitabile scia di polemiche e controversie che susciterebbe, atteso che già, voci e illazioni si spandono, ancorché prive di alcun fondamento, come emerge dalla lettura dei forum presenti in *Internet*.

Al momento, non sono pervenuti né esposti né denunce sottoscritte dai candidati presenti alle prove che riferiscano di «gravi fatti» si da indurre all'adozione di iniziative volte all'accertamento degli stessi.

Si deve invece attestare la correttezza, legalità, trasparenza ed imparzialità che permeano l'azione dell'Amministrazione nello svolgimento del concorso. Trasparenza ed imparzialità che saranno ben manifestate quando, all'esito della correzione delle prove preselettive, ogni candidato potrà accertare, attraverso tutti gli strumenti consentiti dalla normativa di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, la corretta e la puntuale valutazione della propria prova.

ALLEGATO 7

5-01963 Gatti: Sull'espletamento del concorso per ricercatore universitario previsto dalla legge finanziaria per il 2006.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'oggetto dell'interrogazione appena illustrata, cioè il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, come è noto all'On. interrogante, trova la sua fonte normativa nell'articolo 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede quanto segue: « ...Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possano essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni... »

Il Ministero ha più volte ribadito, rispondendo ai diversi quesiti pervenuti dagli atenei, che la durata massima di quattro anni (rinnovo per un massimo di quattro anni) per coloro che hanno usufruito della borsa di dottorato, non si riferisce esclusivamente all'ipotesi di rinnovo dello stesso contratto bensì si estende

anche al caso di assegni conferiti a seguito di concorsi diversi. Ciò è in linea con lo spirito della legge che ha voluto porre un tetto massimo di otto anni all'attività di « assegnista », proprio al fine di evitare l'insorgere di una nuova forma di precariato universitario.

Quanto sopra per rilevare che l'attenzione del Governo nei confronti dei giovani ricercatori è elevata, tanto che nel Disegno di Legge, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, è stata prevista una revisione della materia, al fine di poter definire in modo chiaro e puntuale i requisiti dei soggetti interessati, la durata degli assegni e la relativa rinnovabilità, nonché le incompatibilità.

Si assicura, infine, che il Ministro sta assumendo tutte le iniziative utili allo scopo di utilizzare le risorse destinate all'espletamento del concorso relativo alla terza *tranche* di posti di ricercatore.

ALLEGATO 8

5-01839 Ciocchetti: Sui risultati prodotti dalla società Cinecittà Luce.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'On.le Ciocchetti con la quale chiede informazioni sui risultati prodotti da Cinecittà Luce s.p.a. nonché sulla trasferta a Venezia del suo management in occasione dell'ultimo Festival del cinema.

A tal proposito voglio premettere che, come noto all'Onorevole interrogante, in data 11 maggio 2009 è avvenuta la fusione per incorporazione dell'Istituto Luce in Cinecittà Holding che ha dato vita alla nuova società Cinecittà Luce S.p.A. la quale assorbe al proprio interno anche le competenze della ex controllata Filmitalia S.p.A., che era preposta all'attività di promozione internazionale.

La creazione della società unica è stato l'ultimo passo, in ordine di tempo, di un percorso di riorganizzazione e ristrutturazione societaria che ha consentito di chiudere il bilancio al 31 dicembre 2008 con un risultato positivo per 704 mila euro rispetto ai dati fortemente negativi dei due esercizi precedenti: oltre 7 milioni di euro di perdita nel 2007 ed oltre 10 milioni di perdita nel 2006.

Ciò premesso, voglio altresì rappresentare che il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, che esercita i diritti dell'Azionista ai sensi dell'articolo 5 *bis* della legge 202 del 1993, ha emanato in data 3 aprile 2009 un atto di indirizzo in cui ha definito le linee programmatiche e di intervento per gli anni 2009 e 2010.

Nel predetto documento il Ministro ha richiamato l'esigenza di perseguire obiettivi che rivestano funzioni di interesse generale mediante una revisione delle proprie attività che, pertanto, non si limitano alla sola produzione e distribuzione cinematografica di opere prime e seconde

ovvero di cortometraggi, ma spaziano, altresì, tra la conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico fotocinematografico, la promozione della cinematografia italiana classica e contemporanea, l'erogazione di servizi agli operatori del settore.

Per quanto concerne l'ulteriore richiesta di informazioni circa la partecipazione del management alla recente Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ritengo opportuno segnalare quanto segue.

L'attività della società è stata, mai come in questa occasione, caratterizzata da una pluralità di iniziative aventi non solo carattere strettamente cinematografico ma anche istituzionale e di servizio.

In tale direzione si è diretta tutta l'attività svolta a servizio degli operatori del settore attraverso l'allestimento e l'assistenza di uno spazio dedicato ad incontri, dibattiti e iniziative promozionali fra le quali hanno avuto risalto:

la presentazione del concorso *on-line* sul tema della violenza sulle donne promosso dalla Camera dei Deputati e dal Consiglio d'Europa e realizzato da Cinecittà Luce, Centro Sperimentale di Cinematografia e *You Tube*;

la presentazione dell'iniziativa Venezia a l'Aquila del 16 settembre 2009, d'intesa con la Protezione Civile Nazionale, il Ministero, gli Enti locali, il Centro Sperimentale di Cinematografia e la Biennale di Venezia;

l'iniziativa in difesa dei diritti umani con proiezione di film e conferenza stampa, realizzata d'intesa con La Bien-

nale di Venezia che ha visto la partecipazione dell'on.le Granata e on.le Giulietti;

il convegno « Difficoltà dell'home video, il ruolo delle tv » a cui hanno partecipato i principali esponenti del settore cinematografico e audiovisivo;

l'attività di informazione giornalistica garantita con la redazione del quotidiano *on-line* Cinecittà News;

il workshop ANICA sulle misure di incentivo fiscale « tax credit » e « tax shelter »;

la consegna del premio SIAE;

la presentazione del premio « Pasinetti »;

numerose interviste ed incontri con i protagonisti italiani ed internazionali della Mostra.

A tutto ciò si aggiunga anche la presenza in cartellone dei seguenti film e documentari in relazione ai quali Cinecittà Luce s.p.a. ha svolto le attività di produzione e/o distribuzione:

« Lourdes », in concorso, fortemente apprezzato dalla critica nazionale ed internazionale;

« Di me cosa ne sai » presente nella sezione « Giornate degli autori - Venice Days »;

« Good Morning Aman » presente nella sezione « Settimana della critica »;

ed infine il documentario di Carlo Lizzani su Giuseppe De Santis nonché quello di Marco Spagnoli « Hollywood sul Tevere » interamente realizzato con materiale d'archivio, entrambi presenti nella sezione « Controcampo Italiano ».

Ciò detto, voglio sottolineare che la presenza del management della società è stata valutata preventivamente e quindi dimensionata rispetto alle numerose iniziative in programma, sia sotto il profilo istituzionale che strettamente operativo, nel pieno rispetto non solo degli obiettivi di economicità dettati dalle regole di sana gestione aziendale ma anche dell'indirizzo ministeriale di sostenibilità economica e finanziaria delle attività.

A tal proposito rappresento, in particolare, che l'intervento finanziario, pari a circa 350 mila euro comprensivo delle quote di affitto ed allestimento spazi, a supporto delle attività rese nel corso della Mostra di Venezia è stato, per dati comparabili, sostanzialmente in linea con l'anno 2008 e drasticamente ridotto rispetto all'anno 2007 (-35 per cento), pur in considerazione dell'indiscusso miglior risultato in termini di supporto e sostegno al settore cinematografico.

ALLEGATO 9

5-01929 Centemero: Uniformità di trattamento per gli studenti dell'Unione europea che si iscrivono nelle facoltà universitarie italiane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto la vigente normativa di riferimento in materia di accessi ai corsi universitari è la legge 2 agosto 1999, n. 264, che prevede all'articolo 4 lo svolgimento di una prova i cui contenuti e modalità sono definiti annualmente con decreto del Ministro, per coloro che intendono immatricolarsi ai corsi a numero programmato, tra i quali quello in medicina e chirurgia.

Pertanto, gli studenti che sono iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, presso sedi universitarie straniere, possono essere trasferiti ad anni successivi al primo presso università italiane, soltanto laddove vi siano posti vacanti nell'anno di interesse e dopo aver sostenuto e superato la relativa prova di ammissione, unica e nazionale. Nel qual caso, l'Università richiesta effettua l'eventuale convalida degli esami superati nel Paese straniero e provvede alla relativa iscrizione.

Quanto sopra risponde all'esigenza sia di rispettare la programmazione definita dal Ministero a livello nazionale, in modo che la stessa non venga alterata da un incontrollato ingresso di studenti ad anni successivi al primo, e che sia garantita

una selezione svolta a parità di condizioni con gli studenti immatricolati in Italia.

Il superamento di detta prova viene richiesto, anche se gli studenti interessati al trasferimento ne abbiano già superato una nel Paese di origine, in quanto non si è a conoscenza del tipo e della difficoltà di detto esame; elementi, questi, che potrebbero creare disparità di trattamento, anche notevole, nei confronti di quegli studenti che affrontano e superano la prova medesima in Italia.

Inoltre, si ritiene doveroso sottolineare che la domanda di trasferimento in questione, senza la condizione fin qui considerata, potrebbe costituire una modalità per aggirare le difficoltà incontrate nel concorso nazionale.

Si rappresenta, infine, che il Ministero ritiene di rivedere tutta la materia degli accessi e, pertanto, in tale sede, si potrà prendere in esame la previsione che disciplini le varie tipologie di studenti che chiedono il trasferimento a corsi a numero programmato, quale quello in medicina e chirurgia, a seconda che abbiano o meno superato una prova di accesso ed a seconda delle modalità di svolgimento della stessa.

ALLEGATO 10

Sulla missione svolta in Estonia, dall'8 al 10 novembre 2009.**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

1. Una delegazione della VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, guidata dalla presidente Valentina Aprea e composta dai deputati Emerenzio Barbieri e Sabina Rossa, ha svolto una missione in Estonia dall'8 al 10 novembre scorsi, a completamento dell'attività istruttoria compiuta durante l'esame delle proposte di legge C. 2131 e abbinata, in materia di abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Si è inteso così completare anche le risultanze acquisite nel corso dello svolgimento di un'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione sullo stesso argomento. La missione è stata finalizzata in particolare ad approfondire la conoscenza del sistema educativo estone sull'argomento.

Nel corso della prima giornata di domenica 8 novembre 2009, la delegazione ha potuto altresì acquisire elementi utili di conoscenza della realtà lettone. Al suo arrivo a Riga è stata infatti accolta dall'Ambasciatore d'Italia in Lettonia, Francesco Puccio, il quale, nel corso della cena offerta alla delegazione, ha indicato le principali attività della comunità italiana in Lettonia. Durante l'incontro, al quale ha partecipato anche il primo segretario d'Ambasciata, dottor Gabriele De Stefano, la Presidente Aprea a nome di tutta la delegazione ha sottolineato l'importanza di diffondere la cultura e soprattutto la lingua italiana in quel Paese, anche attraverso un potenziamento dei sistemi educativi in lingua italiana nel territorio lettone. Ha quindi ringraziato l'Ambasciatore Puccio per l'incontro svolto, assicurando la

disponibilità della Commissione a collaborare alla realizzazione di progetti culturali e educativi italo-lettoni a Riga.

Al termine dell'incontro, la delegazione si è quindi trasferita a Tartu, dove è stata accolta dal primo segretario dell'Ambasciata d'Italia a Tallinn, dottor Andrea Pompermaier.

2. Nel corso della giornata successiva, lunedì 9 novembre, la delegazione si è quindi recata all'Università *Ulikol* di Tartu, dove ha incontrato il preside della Facoltà di Scienze dell'esercizio e dello sport, professor Mati Pääsuke, il dottor. Jaan Kõrgesaar, capo dipartimento dell'istruzione del Ministero della pubblica istruzione, nonché altri docenti del medesimo corso di laurea.

Nell'ambito dell'incontro, il dottor Kõrgesaar ha prospettato il quadro dei finanziamenti relativi ai programmi di formazione universitaria, precisandone l'ammontare a carico dello Stato e soffermandosi, in particolare, sulle professioni sanitarie, di interesse della visita dei componenti la Commissione. Ha, al riguardo, osservato che le professioni sanitarie sono finanziate dallo Stato e che il corso di laurea in fisioterapia, presente a Tartu, è stato istituito nel 1990. Ha quindi ricordato che è possibile studiare le discipline afferenti alle professioni sanitarie sia nelle scuole professionali che all'università e che l'esame di qualifica previsto al termine – che si configura quale esame di Stato – si articola in una parte teorica e una pratica. Durante l'incontro è stato altresì rilevato che la crisi economica si sta ripercuotendo in senso negativo anche sul settore in questione, tanto che, a differenza del passato, gli attuali laureati in tali

discipline incontrano serie difficoltà a trovare sbocchi occupazionali. Il dottor Korgeesar ha quindi sottolineato che sussiste una criticità, nella preparazione in campo sanitario, relativa alla tecnica riabilitativa post-acuta, che pone il problema del rapporto con il medico. Ha evidenziato inoltre che, allo stato attuale, mancano i fisioterapisti specializzati per gli anziani, figure professionali di grande utilità.

Il professor Pääsuke è intervenuto a sua volta per presentare l'attività svolta dal Corso di laurea in scienze motorie, di cui è responsabile, aprendo così il dibattito ai quesiti dei deputati presenti. È, infatti, intervenuto l'on. Barbieri per chiedere chiarimenti in merito alla durata del corso di laurea, se triennale o basato sulla formula «tre più due», e l'onorevole Sabina Rossa la quale ha richiesto ulteriori precisazioni sull'organizzazione del corso di laurea in Scienze dello sport.

Ha quindi preso la parola la dottoressa Kadri Pill, direttore del Programma fisioterapico di Ateneo, la quale ha illustrato i contenuti dell'attività svolta in materia presso l'Università di Tartu. Rispondendo ai quesiti posti dai deputati, ha rilevato in proposito che la Facoltà di Scienze dell'esercizio e dello sport in Estonia costituisce un punto di riferimento per la formazione accademica, nonché un centro di ricerca di alto livello nel settore della fisioterapia e della educazione fisica e sportiva. Si è soffermata, quindi, sulla strutturazione dei curricula di studio proposti e sul *Bachelor Programme in Physiotherapy*, mirante a fornire allo studente, tramite una preparazione che coniuga le necessarie conoscenze teoriche con le abilità pratiche richieste, una formazione integrale sul ruolo e sull'importanza della fisioterapia nel sistema di assistenza sociale e alla salute. È stato osservato che tale percorso di studio garantisce ai discenti una preparazione sufficiente per continuare a specializzarsi nel Master in fisioterapia o in una disciplina affine, o ancora proseguire gli studi nel *Doctoral programme*, attraverso un programma di studi che prevede un primo corso triennale, al quale segue un biennio di specia-

lizzazione, come richiesto a livello comunitario. Ha, infine, affrontato gli aspetti più tecnici dell'esame di ammissione al *Bachelor* dell'Università di Tartu, prendendo in considerazione analiticamente i requisiti richiesti per il suo superamento.

La delegazione della Commissione ha, quindi, potuto visitare il centro sportivo di Ateneo visionando gli impianti e i macchinari utilizzati per le cure motorie e di riabilitazione. Con l'occasione, la presidente Aprea e l'onorevole Rossa in particolare hanno potuto sperimentare direttamente la funzionalità delle apparecchiature, alcune delle quali realizzate in collaborazione con il Politecnico di Milano.

3. Prima di trasferirsi a Tallinn, la delegazione è stata ricevuta dal Ministro dell'educazione e della ricerca, Tonis Lukas, insieme ad altri rappresentanti del medesimo dicastero, nel corso di un pranzo ufficiale. Il Ministro Lukas ha inteso esprimere la soddisfazione per la visita svolta dalla delegazione della Commissione cultura della Camera, ringraziando in particolare la presidente della Commissione per la sua visita. A nome della delegazione, la Presidente Aprea ha quindi manifestato il senso della più alta stima nei confronti del Ministro Lukas che ha inteso ospitare la delegazione nella città, Tartu, della quale era stato sindaco. La presidente Aprea ha voluto sottolineare poi, tra le altre affinità comuni, quella di aver svolto entrambi la professione di maestro che si è dimostrata un'eccellente palestra di vita e di conoscenza delle rispettive realtà educative.

Subito dopo la colazione ufficiale, la delegazione si è quindi trasferita a Tallinn, per svolgere altri incontri istituzionali con gli omologhi rappresentanti del *Riigikogu*, il Parlamento estone.

4. Nel pomeriggio di lunedì 9 novembre 2009 la delegazione della Commissione cultura ha infatti avuto un incontro con il presidente dell'omologa Commissione affari culturali dell'Assemblea nazionale estone, on. Peter Kreitzeberg, insieme ad altri rappresentanti del medesimo organo parlamentare, rivolgendo un saluto di benvenuto alla delegazione italiana. È stata

quindi manifestata l'opportunità di procedere ad una riforma dei licei e della scuola dell'obbligo estone, separando i primi nove anni del curriculum scolastico dagli ultimi tre, quelli del liceo. Il presidente Kreitzeberg ha altresì espresso l'auspicio che le materie obbligatorie possano essere ridotte, a vantaggio delle scelte opzionali, che andrebbero invece incrementate.

È quindi intervenuta la presidente Aprea, che ha rilevato che anche in Italia vige una situazione analoga, con piani di studio molto dilatati, che pertanto necessitano di modernizzazione e semplificazione. Ha illustrato quindi le modifiche che la riforma della scuola, voluta dal Ministro Gelmini, introduce proprio in tale direzione. È intervenuta altresì l'on. Rossa, la quale ha chiesto chiarimenti sulle differenze esistenti tra il sistema scolastico italiano e quello estone. L'on. Kreitzeberg ha osservato in proposito che in Estonia sono previsti solo una decina di indirizzi scolastici e vi è molta libertà nella scuola. Si è quindi svolto un dibattito che ha registrato gli interventi a più riprese della presidente Aprea e dell'on. Barbieri sul tema del numero di ore previste dai curricula scolastici, sia in ambito liceale che negli istituti professionali; una particolare attenzione è stata rivolta alla materia dello sport rientrante tra le ore curricolari. A tali osservazioni l'on. Kreitzeberg ha replicato che nel sistema estone quasi tutte le scuole dispongono di impianti sportivi ad uso degli allievi, con la previsione di un cospicuo numero di ore per lo svolgimento dell'educazione fisica. Si è, quindi, trattato il tema dell'apprendimento della seconda lingua, in riferimento al quale l'on. Krei-

tzeberg ha rilevato che, date le ridotte dimensioni territoriali dell'Estonia, si rende indispensabile lo studio delle lingue straniere sin dall'infanzia. La presidente Aprea ha auspicato, in questo senso, che possa trovare spazio in Estonia anche un liceo italiano, in cui gli studenti abbiano l'opportunità di condividere anche la cultura per la musica e le arti che l'Estonia coltiva con passione come l'Italia. L'on. Barbieri ha, quindi, proposto che la presidente Aprea possa assumere a tal fine contatti con il Ministro Gelmini, con il supporto – come osservato dall'on. Kreitzeberg – dell'Ambasciata, di cui è stato ribadito il prezioso ruolo di ponte tra i due Paesi.

Dopo un breve saluto di presentazione dell'Ambasciatore d'Italia a Tallin, Rosa Maria Chicco Ferrari, i componenti la delegazione hanno, quindi, risposto ad alcune richieste di chiarimento rivolte loro dall'on. Kreitzeberg con riguardo l'organizzazione della scuola italiana e il reclutamento del corpo docente. L'ambasciatore Chicco Ferrari ha quindi salutato con favore la prima visita della Commissione cultura della Camera dei deputati in Estonia, ricordando che la città di Tallin sarà capitale europea dal 2011, un traguardo importante e impegnativo.

5. Nel corso della serata di lunedì 9 novembre 2009, si è quindi svolta una cena presso la residenza dell'Ambasciatore d'Italia a Tallinn, nel corso della quale sono intervenuti rappresentanti italiani del mondo culturale e imprenditoriale presenti a Tallinn. La delegazione è quindi rientrata in Italia nella mattinata di martedì 10 novembre 2009.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 136 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 101

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 102

SEDE REFERENTE:

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 102

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti (*Esame e rinvio*) 104

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 106

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente del CINID, prof. Mauro Fiorentino, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile 106

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario delegato, ing. Paolo Besozzi, sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione Asse ferroviario Pontremolese (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 106

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 136.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 17 novembre 2009.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

Atto n. 144.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 17 novembre 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la Conferenza unificata non ha ancora espresso il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo in titolo. Atteso che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato per il 6 dicembre, invita il rappresentante del Governo ad impegnarsi sin d'ora affinché il Governo non proceda alla definitiva emanazione del decreto legislativo prima di avere acquisito il parere parlamentare, anche ove questo – in ragione dell'assenza del parere della Conferenza unificata – fosse espresso oltre il termine previsto dalla legge di delegazione.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI comunica che il Governo si impegna ad attendere l'espressione del parere parlamentare prima della definitiva adozione del provvedimento in esame, anche qualora tale parere fosse reso oltre il termine previsto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 12.45.

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.

C. 2966 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, sottolinea come l'articolo unico del disegno di legge in esame, presentato dal governo e modificato nel corso dell'iter al Senato, modifica il comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo n.152 del 2006, c.d. Codice ambientale, che prevede sanzioni in caso di violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali. La modifica intende chiarire l'ambito di applicazione della sanzione penale nel senso di circoscrivere esplicitamente alle ipotesi di violazione più gravi, quelle in cui, oltre al superamento di valori limite previsti, siano interessate specifiche sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo. Pertanto, perché ricorra la sanzione penale, nel caso di superamento tabellare (tabelle 3 e 4), occorre che siano superati i valori limite per le 18 sostanze più pericolose, fissati nella tabella 5, allegato 5. Al contrario, il superamento dei soli limiti fissati nelle tabelle 3 e 4 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 133 del Codice ambientale.

Lo scopo del disegno di legge è quello di definire un quadro di maggiore certezza giuridica per i cittadini, chiarendo la natura e l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di illecito relativo all'inquinamento da scarichi di acque reflue, di

gravità sostanzialmente distinte per scarichi reflui contenenti sostanze pericolose per la salute, o per scarichi reflui contenenti sostanze inquinanti ma meno pericolose.

Pertanto il disegno di legge, in piena conformità con i principi comunitari, fra l'altro ribaditi recentemente nella nuova direttiva rifiuti, prevede la proporzionalità delle sanzioni rispetto alle violazioni ambientali e anche il cosiddetto doppio binario tra sanzioni di tipo amministrativo e sanzioni di tipo penale. Ricorda, quindi, che il diritto penale e le sanzioni penali si basano sulla volontarietà del comportamento, che si ricava dal dolo o dalla gravità della colpa in caso di negligenza o imperizia; invece la sanzione amministrativa opera di per sé e quindi, con multe particolarmente significative sotto il profilo economico, sanziona comunque il malfunzionamento di impianti o eventuali rotture che non sempre sono riconducibili ad una colpa grave o ad un comportamento doloso. Quindi, contrariamente a quello che si può pensare, talvolta la previsione di una sanzione penale ha una efficacia di prevenzione inferiore rispetto a quella di una sanzione amministrativa.

Ricorda che la modifica in esame si è resa necessaria a seguito di alcune sentenze della suprema Corte di cassazione — che peraltro seguono un indirizzo minoritario — nell'applicazione degli articoli 133 e 137 del decreto legislativo n. 152. L'attuale incertezza legislativa relativamente alla disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue ha creato, infatti, problemi tra gli operatori e i gestori di impianti, sottoponendoli a sanzioni penali a causa di una cattiva interpretazione della norma.

Infatti, l'attuale formulazione della norma ha fatto sembrare ad alcuni giudici che il riferimento alle sostanze pericolose della tabella 5 riguardi solo i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni e dalle Province autonome. Invece, l'intenzione del legislatore è quella di sottoporre a sanzione penale il superamento dei limiti delle sostanze pericolose di cui alla tabella

5, come arsenico, cadmio, cromo esavalente, mercurio, rame, e a sanzioni amministrative il superamento dei limiti delle altre sostanze meno pericolose, come alluminio, bario, boro, ferro, manganese. Peraltro, le sanzioni amministrative, trattate nell'articolo 133 del codice, sono comunque significative, pur non costituendo reato penale. Si tratta, infatti, di sanzioni che vanno dai 3.000 ai 30.000 euro, con un minimo di 20.000 euro in caso di inquinamento di risorse idriche destinate al consumo umano o situate in aree protette.

Le modifiche formali introdotte nel corso dell'esame al Senato consentono una migliore formulazione della norma, che evita ulteriori equivoci. In pratica, visto che la norma riguarda le sanzioni penali, si definisce già dall'inizio della frase che si tratta delle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Ritiene che la modifica approvata al Senato abbia ricondotto la norma ad un'interpretazione il più aderente possibile alla ratio del legislatore, esplicitata, tra l'altro, nella relazione illustrativa al disegno di legge Atto Senato n. 1755, dove si evidenzia che la modifica introdotta « restituendo alla norma l'originaria chiarezza espositiva, tende a ricondurre correttamente l'ambito della sanzione penale alle sole ipotesi di violazione più grave (sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5), mantenendo la sanzione amministrativa, pure economicamente rilevante, per le rimanenti condotte ».

Esprime, quindi, fin da ora il proprio parere favorevole sul testo in esame, augurandosi che la Commissione, anche in considerazione dell'ampia condivisione tra le forze politiche registrata nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento, lo voglia approvare in tempi brevi.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro.

C. 2233 Tommaso Foti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, sottolinea che la proposta di legge in esame è volta a sostenere le opere pubbliche di dimensioni minori, allo scopo di migliorare la rete infrastrutturale nei singoli comuni e favorire la ripresa dell'economia locale.

Si tratta della trasformazione in una legge a carattere permanente di una norma già proposta dai commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004, più volte applicata negli ultimi anni attraverso appositi atti di indirizzo parlamentare, che individuano gli interventi e gli enti beneficiari, e corrispondenti decreti ministeriali di attuazione.

Ultimamente, anche a seguito dell'abrogazione dei sopraccitati commi 28 e 29, il decreto-legge n. 112 del 2008 ha innovato la materia, prevedendo l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2009 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2010-2011, per la concessione di contributi, da ripartire con decreto ministeriale, previo atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Tale stanziamento, per un importo pari a 60 milioni di euro insiste ora sul capitolo 7471 « Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per la tutela dell'ambiente e la protezione e lo sviluppo del territorio ».

Ricorda, quindi, che procedure analoghe sono state utilizzate anche per finanziare interventi di adeguamento antisismico degli edifici del sistema scolastico ai

sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 137/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169/2008.

Peraltro, il Governo ha dimostrato particolare interesse per la realizzazione di opere pubbliche minori, ritenute un vero volano per l'economia locale. In particolare, l'Allegato Infrastrutture del DPEF 2010-2013, alle Tabelle 11 e 12, recanti gli « Interventi Fondo infrastrutture quadro di dettaglio della delibera del 6 marzo 2009 », indica risorse pari a 815 milioni di euro da destinare alla realizzazione di opere medio piccole nel Mezzogiorno. Il CIPE, con la delibera del 6 novembre 2009, ha, quindi, assegnato per la prima fase attuativa di tali opere minori e per interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno una prima *tranche* di 413 milioni di euro.

Inoltre, le disposizioni dell'articolo 23 del decreto legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, autorizzano gruppi di cittadini organizzati a formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per l'esecuzione di microprogetti di arredo urbano o di interesse locale. I costi di realizzazione sono, in questo caso, a carico dei proponenti che usufruiscono, però, di alcune detrazioni fiscali.

Ancora vorrebbe ricordare la mozione 1-00120 presentata dal suo gruppo il 16 febbraio 2009 e non ancora discussa in Assemblea, che impegna il Governo, fra l'altro, ad adottare interventi immediati per risollevare il settore delle opere pubbliche, impegnandosi a destinare almeno 10 miliardi di euro ad un piano di rilancio delle opere infrastrutturali piccole e medie, di importo dei lavori inferiore alla soglia comunitaria, attraverso norme idonee a permettere un'accelerazione dell'iter di approvazione delle opere e una semplificazione delle procedure di appalto.

La proposta di legge in esame è composta da un unico articolo e prevede l'individuazione da parte del Governo, previo atto di indirizzo delle competenti Commissioni parlamentari, delle opere infrastrutturali pubbliche, o cofinanziate da soggetti privati, di minori dimensioni, prio-

ritariamente destinate alla tutela dell'ambiente e alla riqualificazione urbanistica e viaria. La norma proposta è importante anche per ribadire le competenze della nostra Commissione in ordine all'individuazione degli interventi, in quanto non limita il parere delle Commissioni Parlamentari ai soli profili finanziari.

Attraverso una procedura di collaborazione tra Parlamento, Governo e Regioni, si prevede l'individuazione delle opere che comportano un impegno di spesa complessivo non superiore a 5 milioni di euro, entro il 30 giugno di ogni anno, con delibera del CIPE, sentita la Conferenza unificata, tramite il loro inserimento in un elenco, formulato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, contenente l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione delle opere, nonché degli eventuali altri contributi statali concessi per il finanziamento dei relativi interventi, unitamente all'eventuale cofinanziamento regionale, locale o dei soggetti privati.

Le risorse necessarie vengono determinate in sede di legge finanziaria, mentre lo schema dell'elenco è trasmesso alle Camere per il relativo parere.

Si prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni concernenti i lavori relativi alle infrastrutture strategiche del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163/2006, ritengo con lo scopo di abbreviare soprattutto le procedure di realizzazione delle opere, in quanto le procedure individuate dalla legge 443/200, cosiddetta legge obiettivo, abbreviano i meccanismi decisionali, nonché i tempi e le procedure di approvazione dei progetti, di svolgimento delle gare e di affidamento dei lavori.

Desidera notare che il Parere della Conferenza Unificata è rilevante ai fini del coinvolgimento delle regioni, anche alla luce della sentenza n. 303 del 2003 che ha richiamato il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni nelle materie ricadenti nella potestà legislativa concorrente, chiarendo che predisporre un programma di infrastrutture pubbliche e pri-

vate è attività che non mette capo ad attribuzioni legislative esclusive dello Stato, ma che può coinvolgere anche potestà legislative concorrenti (governo del territorio, porti e aeroporti, grandi reti di trasporto, distribuzione nazionale dell'energia, eccetera). Peraltro, la sentenza n. 303 fa riferimento ad un'intesa fra lo Stato e le regioni interessate, alla quale deve essere subordinata l'operatività della disciplina. Analoghe considerazioni sono espresse anche nelle successive sentenze n. 214 del 2006 e n. 401 del 2007.

Infine, richiama anche il Piano d'azione del 30 settembre 2009 della Commissione UE (COM(2009)490), relativo al periodo 2009-2012, che prospetta una serie di azioni, intese a migliorare la mobilità urbana nell'UE, anche sulla base di impegni volontari, ponendo obiettivi comuni, quali la lotta al cambiamento climatico, la realizzazione di un mercato interno a beneficio delle imprese e dei consumatori, la promozione di un sistema di trasporti efficiente, la coesione sociale ed il benessere dei cittadini, e politiche integrate ed innovative necessarie per affrontare le questioni complesse e multidimensionali relative alla mobilità urbana. Le misure proposte saranno oggetto di riesame nel 2012 al fine di valutare l'opportunità di ulteriori iniziative. Per quanto riguarda in particolare l'aspetto relativo ai finanziamenti, la Commissione UE sottolinea la necessità di ottimizzare le fonti di finanziamento esistenti, e, in particolare, i fondi strutturali e i fondi di coesione che prevedono, nell'attuale periodo di programmazione, stanziamenti pari a più di 8 miliardi di euro per il trasporto urbano pulito, il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico che contiene una priorità specifica dedicata alla mobilità urbana sostenibile nonché il programma STEER per l'uso di fonti di energia rinnovabile nel settore dei trasporti e URBACT destinato a promuovere l'apprendimento e gli scambi in materia di trasporto urbano sostenibile.

Si augura di raggiungere un clima di accordo tra tutti i gruppi per poter esaminare in modo celere e proficuo la pro-

posta di legge che è finalizzata a rendere più agevole la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di valore modesto, localizzate principalmente nei comuni di piccole dimensioni, anche attraverso la semplificazione delle procedure e il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, che si esprimono con un atto di indirizzo al Governo.

Tommaso FOTI (PdL) rileva che con la presentazione della proposta di legge in esame ha inteso sollecitare un dibattito in ordine all'opportunità di affiancare alla politica di investimenti nelle grandi opere strategiche per il Paese, di cui condivide l'impostazione, interventi mirati a finanziare opere pubbliche infrastrutturali di medie e piccole dimensioni. In ordine alle risorse finanziarie da utilizzare per finanziarie tali tipi di interventi, si riserva di valutare forme di copertura diverse da quelle proposte nel provvedimento, anche ipotizzando un intervento della Cassa Depositi e Prestiti. Ritiene, inoltre, che la Commissione possa prevedere un breve ciclo di audizioni dei soggetti interessati in modo da poter avere un quadro aggiornato e completo della situazione esistente.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI si riserva di intervenire in sede di replica in modo da poter approfondire le questioni che il provvedimento intende affrontare.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 dicembre 2009.

Audizione del presidente del CINID, prof. Mauro Fiorentino, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.20.

AUDIZIONI

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Commissario straordinario delegato, ing. Paolo Besozzi, sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione Asse ferroviario Pontremolese.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo BESOZZI, *Commissario straordinario delegato sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell'Asse ferroviario Pontremolese*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Carmen MOTTA

(PD), Mauro LIBÈ (UdC) e Sergio Michele PIFFARI (IdV).

Paolo BESOZZI, *Commissario straordinario delegato sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell'Asse ferroviario Pontremolese*, fornisce ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	108
DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	112

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	111
Audizione di rappresentanti dell'ANCE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	111

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 10.10.

Sui lavori della Commissione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che, nella giornata di ieri, la Commissione Bilancio si è pronunciata sull'inammissibilità dell'emendamento 2.322 della XI Commissione, volto ad estendere, attraverso una interpretazione autentica dell'articolo 2116 del codice civile, la tutela contro l'evasione contributiva ai collaboratori in monocommittenza iscritti alla gestione separata INPS.

Tenuto conto del fatto che l'XI Commissione non si è riunita nella giornata di

ieri, ritiene opportuno attivarsi tempestivamente al fine di consentire la rivalutazione, oggi stesso, delle questioni poste con l'emendamento in oggetto, da parte della V Commissione.

La Commissione concorda.

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.

C. 2990 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul

decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.

Fa presente che la finalità del provvedimento, composto da due articoli, è quella di sanare una incongruenza normativa che si è determinata nel corso dell'iter parlamentare di approvazione del citato decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, nell'ottica di conformare il dettato normativo a pronunce della magistratura amministrativa successivamente intervenute.

Fa notare che la questione si riferisce, in particolare, come indicato dalla relazione illustrativa del provvedimento, ad un contenzioso amministrativo promosso da alcuni partecipanti al corso concorso ordinario per dirigenti scolastici bandito nel 2004. Tale contenzioso ha condotto, da ultimo, a due sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia che hanno riconosciuto fondato il motivo dei ricorrenti, a cui è seguita un'ulteriore pronuncia chiarificatrice resa in sede di giudizio di ottemperanza – intervenuta mentre era in corso l'iter parlamentare del decreto-legge n. 134/2009 – sulla base della quale è stato imposto all'Amministrazione interessata l'adozione dei provvedimenti necessari alla rinnovazione della procedura concorsuale in oggetto.

Osserva, al riguardo, che il comma 4-*quinqüiesdecies* dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 – introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati – stabiliva che l'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non avrebbe inciso sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi, che, in quanto vincitori o idonei, fossero stati assunti in servizio.

Segnala che i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente provvedimento – di diretto interesse della XI Commissione – intervengono ad abrogare tale disposizione e a rendere nulli gli effetti eventualmente da essa prodotti nel periodo della sua vigenza, proprio al fine di evitare qualsiasi elemento di contraddizione rispetto alle già ricordate pronunce della magistratura amministrativa in materia.

In conclusione, preso atto del contenuto di tali disposizioni e valutata la primaria necessità di dare seguito al giudicato amministrativo formatosi su tale argomento, formula una proposta di parere favorevole.

Giuseppe BERRETTA (PD) fa notare che il suo gruppo in occasione dell'esame del decreto legge n. 134/2009 aveva prospettato i rischi che sarebbero potuti derivare dall'introduzione della norma di cui si sta discutendo, atteso il rilevante contenzioso amministrativo in atto sulla materia.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda al deputato Berretta che in Aula sul punto si registrò un'ampia convergenza tra maggioranza ed opposizione, a fronte di proposte di modifica presentate nell'ottica di soddisfare importanti esigenze di carattere localistico.

Giuseppe BERRETTA (PD), nell'osservare che le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa – a cui si fa riferimento nella relazione introduttrice per giustificare il presente decreto-legge – risalgono al maggio scorso, fa notare che la maggioranza e il Governo avrebbero avuto tutto il tempo per porre rimedio ad una situazione rispetto alla quale si interviene oggi in ritardo con un provvedimento d'urgenza. Sottolinea poi che la questione all'attenzione della Commissione coinvolge un numero consistente di dirigenti scolastici siciliani, che, avendo vinto un concorso pubblico ed essendo di fatto in servizio già da due anni, hanno acquisito una significativa esperienza nel settore, anche a seguito dello svolgimento di

una lunga ed importante attività di formazione e di aggiornamento professionale. Nel sottolineare, pertanto, la necessità di far salvi i diritti acquisiti da tali dirigenti già assunti in servizio, segnala, tuttavia, che il subemendamento presentato in Aula in occasione dell'esame del decreto-legge n.134 tendeva ad ignorare l'altrettanto importante esigenza di coloro che avevano proposto ricorso contro la procedura concorsuale in questione. Si tratta, a suo avviso, di individuare una soluzione normativa più organica – eventualmente anche di carattere transitorio – che sia in grado di affrontare il problema nel suo complesso e da un punto di vista strutturale, consentendo di contemperare i diritti soggettivi acquisiti dai dirigenti scolastici già in attività con gli interessi legittimi dei ricorrenti in giudizio e garantendo, altresì, la continuità dei servizi scolastici. Nell'evidenziare che il suo gruppo condivide comunque l'esigenza di abrogare l'articolo 1, comma 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge n. 134/2009, chiede alla maggioranza e al Governo di fornire chiarimenti circa le modalità con cui si intende risolvere la questione in via definitiva, considerata la pressante esigenza di tracciare un percorso chiaro e prestabilito che sappia orientare d'ora in avanti le amministrazioni interessate.

Teresio DELFINO (UdC), nel dichiarare di non voler entrare nel merito del provvedimento in esame, intende stigmatizzare con forza il metodo legislativo contraddittorio e lesivo delle prerogative del Parlamento utilizzato dal Governo anche in questa occasione, che testimonia una totale mancanza di rispetto nei confronti di tutti i parlamentari sia di maggioranza che di opposizione. Fa notare, infatti, che il Governo interviene ora con un provvedimento d'urgenza per smentire una decisione assunta consapevolmente in sede parlamentare, nell'ambito della quale si era raggiunto un ampio grado di condivisione tra i gruppi, con il sostegno dello stesso rappresentante dell'Esecutivo. Nell'esprimere la propria convinta contrarietà ad uno svolgimento dei lavori assembleari

che pone gli stessi parlamentari spesso in una posizione di subalternità rispetto al Governo, con il quale si è costretti anche a raggiungere compromessi forzati – quasi in una logica di scambio di interessi – che non giovano certo alla qualità della legislazione introdotta, osserva che sarebbe stato maggiormente dignitoso per tutti se le voci contrarie alla norma abrogata si fossero levate al momento opportuno, ovvero in occasione della votazione del subemendamento teso ad introdurla nell'ordinamento. Nel ribadire, in conclusione, il suo profondo rammarico per un modo di intendere i rapporti tra diversi organi istituzionali che non si fonda sulla lealtà e sul rispetto delle altrui posizioni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere formulata dal relatore.

Maria Anna MADIA (PD), intervenendo per una precisazione, fa notare che il suo gruppo, in occasione dell'esame in Assemblea del decreto-legge n. 134, votò in senso contrario alla proposta emendativa tesa ad introdurre all'articolo 1 del testo in questione il comma 4-*quinqüesdecies*, di cui si dispone ora l'abrogazione.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, preso atto del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere favorevole, nella quale ritiene opportuno evidenziare, in premessa, l'esigenza di trovare soluzioni normative in grado di risolvere i numerosi problemi aperti (*vedi allegato*). Ribadisce, quindi, la necessità di concludere positivamente l'esame in sede consultiva del presente provvedimento, al fine di risolvere un problema di conformità dell'ordinamento alle pronunce del giudice amministrativo, evidenziando altresì che, secondo quanto appreso in via informale, in ambito governativo sarebbero in corso di definizione misure adeguate a risolvere la questione in via definitiva, di cui auspica la sollecita introduzione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, osserva che le importanti e delicate problematiche sollevate nell'odierno dibattito potranno

trovare una più adeguata composizione nel prosieguo dell'esame in sede referente e in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

(Svolgimento e conclusione).

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Claudio TREVES, *coordinatore del dipartimento politiche attive del lavoro della CGIL*, Francesco LAURIA, *coordinatore del dipartimento mercato del lavoro della CISL*, Antonella PIRASTU, *funzionario del servizio politiche del lavoro e formazione della UIL*, e Nazzareno MOLLICONE, *segretario confederale della UGL*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Teresio

DELFINO (UdC) e il presidente Giuliano CAZZOLA.

Claudio TREVES, *coordinatore del dipartimento politiche attive del lavoro della CGIL*, Francesco LAURIA, *coordinatore del dipartimento mercato del lavoro della CISL*, e Antonella PIRASTU, *funzionario del servizio politiche del lavoro e formazione della UIL*, rendono ulteriori precisazioni in ordine ai quesiti posti.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'ANCE.

(Svolgimento e conclusione).

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, introduce l'audizione.

Gabriele BUIA, *Vice presidente per le relazioni industriali e affari sociali dell'ANCE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Teresa BELLANOVA (PD) e il presidente Giuliano CAZZOLA.

Gabriele BUIA, *Vice presidente per le relazioni industriali e affari sociali dell'ANCE*, e Beatrice SASSI, *dirigente della direzione relazioni industriali dell'ANCE*, rendono ulteriori precisazioni in ordine ai quesiti posti.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2990, di conversione in legge del decreto-legge 107/09, recante Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici;

sottolineata l'esigenza di trovare soluzioni normative in grado di risolvere i numerosi problemi aperti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	113
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.	
Audizione del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione	113
Sull'esame dell'atto del Governo n. 117	115

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, accompagnato dal dottor Riccardo Rosetti, dalla dottoressa Daniela D'Alessio e dalla dottoressa Silvia Paparo.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che è stata chiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la trasmissione audiovisiva e la trasmissione esterna del segnale audio per la procedura che sta per iniziare; la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Convieni la Commissione.

Il PRESIDENTE informa, inoltre, che della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

Audizione del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 18 novembre.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, incentrata sulla riduzione degli oneri amministrativi.

Il ministro BRUNETTA si sofferma sull'attuazione del meccanismo cosiddetto « taglia oneri amministrativi », di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 112 del 2008, illustrata nella documentazione che deposita, segnalando in primo luogo l'impegno a ridurre gli oneri amministrativi nella misura minima del 25 per cento entro il 2012, in linea con gli obiettivi di Lisbona e in funzione di un recupero di competitività del Paese; riferisce circa le attività di misurazione realizzate in raccordo con l'Unità per la Semplificazione al fine di individuare gli adempimenti più onerosi da eliminare e in merito alle

semplificazioni da realizzare mediante il ricorso a regolamenti di delegificazione. I primi tre piani di riduzione degli oneri approvati interessano almeno due milioni di imprese e comportano per le piccole e medie imprese una riduzione complessiva degli oneri quantificata in circa 5,5 miliardi di euro all'anno; nota come tali benefici possano non essere immediatamente percepiti dalle imprese, per l'incidenza che tali riduzioni hanno su attività spesso svolte da intermediari o professionisti. Dopo aver illustrato gli adempimenti cui sono tenute le amministrazioni sulla base della misurazione degli oneri, riferisce circa i piani di riduzione e l'attività di misurazione in corso, nonché sul disegno di legge recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emana-zione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche », esaminato dal Consiglio dei ministri del 12 novembre scorso, nel quale è prevista l'estensione della misurazione e della riduzione degli oneri amministrativi alle Regioni e agli enti locali, alle aree regolate dalle Autorità indipendenti, nonché degli oneri gravanti direttamente sui cittadini.

In secondo luogo, l'impegno del suo Dipartimento è focalizzato a garantire effettività ai doveri delle amministrazioni e ai diritti dei cittadini mediante l'adozione della « Carta dei doveri »: il disegno di legge già ricordato conferisce infatti al Governo una delega allo scopo di definire i doveri generali delle pubbliche amministrazioni e dei loro dipendenti, con gli obblighi connessi e i corrispettivi diritti del cittadino, procedendo a un'ampia codificazione. Dopo aver illustrato le finalità e i principi e criteri direttivi della delega in questione, il MINISTRO ricorda l'iniziativa di consultazione telematica « Burocrazia: diamoci un taglio! » che affianca il programma di misurazione e riduzione degli oneri, volta a raccogliere e valutare le proposte di semplificazione provenienti da cittadini, imprese e associazioni.

Conclude riservandosi di fornire ulteriori informazioni di maggiore dettaglio

sui progetti in corso, con particolare riferimento alle iniziative in materia di ambiente, fisco e *welfare*; si dichiara infine disponibile a riferire quanto prima anche sul procedimento cosiddetto « taglia-enti ».

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la completezza delle informazioni fornite e per la documentazione depositata, che sarà disponibile alla pubblica consultazione.

Si apre il dibattito.

L'onorevole LOVELLI (*PD*) chiede maggiori dettagli circa i primi piani di riduzione degli oneri, cui corrispondono – secondo la documentazione depositata – tagli quantificati in 5,5 miliardi di euro all'anno; quanto alla possibilità che la riduzione degli oneri amministrativi operi nei confronti di coloro che forniscono servizi alle imprese anziché direttamente a vantaggio delle imprese stesse, come accennato dal Ministro, chiede se siano allo studio interventi – anche normativi – volti a scongiurare tale eventualità.

Il ministro BRUNETTA in merito al primo quesito ricorda gli interventi di semplificazione degli adempimenti connessi alla prevenzione degli incendi e di quelli concernenti la tenuta dei libri paga, nel rispetto dei diritti e della tutela dei lavoratori, dei cittadini e del territorio, riservandosi di trasmettere una documentazione di dettaglio. Quanto al secondo quesito, segnala come sia in atto un confronto volto a sensibilizzare le varie categorie di professionisti affinché il minore aggravio in termini di oneri amministrativi e burocratici sia reso manifesto ai destinatari dei loro servizi, dichiarando il proprio favore a un eventuale intervento normativo in materia.

Il presidente PASTORE nota che anche la pubblica amministrazione, oltre ai professionisti, svolge spesso il ruolo di intermediario nei confronti di cittadini e imprese.

Il senatore GARAVAGLIA (*LNP*) chiede se, nella prospettiva dell'estensione della

misurazione e riduzione degli oneri amministrativi agli enti locali, siano stati elaborati indicatori specifici di misurazione in termini di servizi resi, di ampiezza demografica e risorse umane utilizzate e se vi siano dati disponibili.

Il ministro BRUNETTA confida che l'estensione agli enti territoriali possa essere realizzata nei prossimi mesi, sottolineando la stretta correlazione tra attuazione del federalismo fiscale, definizione dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni e fissazione di *standard* qualitativi e quantitativi delle funzioni e dei servizi ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009: si tratta di interventi che convergono nella finalità di assicurare una pubblica amministrazione efficiente ed equa nel fornire a tutti i cittadini servizi di elevato livello qualitativo a costi *standard*.

La senatrice LEDDI (PD) ricorda i ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e chiede se la metodologia richiamata dal Ministro nel suo intervento possa essere utilizzata per ovviare a tale problema, misurandone mediante parametri obiettivi e scientifici l'ammontare complessivo e individuandone soprattutto le cause, prevenendo così l'insorgenza in futuro di nuovi ritardi. Sollecita inoltre interventi che consentano alle amministrazioni periferiche e locali di poter assicurare un'assistenza completa ai cittadini nell'accesso a provvidenze previste dalla normativa – come quelle a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi – che attualmente richiedono spesso il ricorso a intermediari.

Il ministro BRUNETTA rammenta la prossima costituzione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, prevista dal già richiamato decreto legislativo n. 150 del 2009, posta a garanzia della trasparenza nell'erogazione dei servizi e chiamata a fissare tempi certi per ciascuna fase dell'azione amministrativa, nonché il nuovo istituto dell'azione collet-

tiva contro le inefficienze delle amministrazioni pubbliche e i concessionari di servizi pubblici. Nel sottolineare come si tratti di novità tese a rendere effettiva la semplificazione e la riduzione degli oneri, dichiara di condividere gli interventi indicati dalla senatrice Leddi, convenendo sull'esigenza di limitare nel massimo grado le intermediazioni non necessarie tra cittadini e amministrazione competente.

Rispondendo infine a un quesito della senatrice BIONDELLI (PD) circa la misurazione degli oneri connessi alle disabilità gravanti sui cittadini, il ministro BRUNETTA riferisce sull'attività in corso, anche nel confronto con le associazioni del settore, riservandosi di inviare una documentazione in materia.

Il presidente PASTORE ringrazia il Ministro e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Sull'esame dell'atto del Governo n. 117.

Il presidente PASTORE ricorda che la Commissione ha esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ) », atto del Governo n. 117, in diverse sedute, svolgendo anche audizioni informali per acquisire elementi di informazione e valutazione. Rammenta come l'esame già svolto si sia risolto in una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto del 21 ottobre scorso, che tiene anche conto dei rilievi delle Commissioni permanenti di Camera e Senato e dei contenuti dell'audizione informale del Presidente dello stesso FORMEZ; nel frattempo è stato inoltre trasmesso il parere della Conferenza Unificata. Preso atto delle difficoltà della Commissione nel raggiungere il *quorum* richiesto per proseguire l'esame con la votazione della proposta di parere, a causa dei rilevanti concomitanti impegni derivanti dai lavori parlamentari, e consi-

derato che il termine di legge per l'espressione del parere è trascorso, ritiene utile far pervenire al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in spirito di collaborazione, la proposta di parere a suo tempo da lui formulata, in qualità di relatore, e sulla quale si era registrato un sostanziale, diffuso consenso nell'ambito della Commissione.

L'onorevole LOVELLI (*PD*), nel concordare con l'iniziativa prospettata dal Pre-

sidente, richiama i rilievi svolti in occasione dell'esame per il parere al Governo degli schemi di decreto legislativo di riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (AG n. 113) e del CNIPA (AG n. 114).

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del direttore di Radio3 (<i>Audizione svolta</i>)	117
Audizione del direttore di Radio2 (<i>Audizione svolta</i>)	118

PROCEDURE INFORMATIVE

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il direttore di Radio3, dottor Marino Sinibaldi, e il direttore di Radio2, dottor Flavio Mucciante, accompagnati dal dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 14.25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Audizione del direttore di Radio3.

(Audizione svolta).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Introduce poi l'audizione del direttore di Radio3.

Il dottor SINIBALDI illustra le principali caratteristiche del piano editoriale predisposto per Radio3, con particolare riferimento alla possibilità di ampliare e diversificare i linguaggi in essa utilizzati, di sfruttare in maniera ottimale la rete e di migliorare la qualità della ricezione, al fine di eliminare la connotazione eccessivamente specialistica della rete, pur senza stravolgerne la specifica vocazione.

Pongono quindi domande e svolgono considerazioni i deputati BELTRANDI (PD), CARRA (PD), MAZZUCA (PdL) e RAO (UdC).

Alle domande fornisce risposte dettagliate il direttore SINIBALDI.

Il presidente ZAVOLI, dopo aver formulato alcune osservazioni, esprime al direttore di Radio3 i migliori auguri di buon lavoro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.25.

Audizione del direttore di Radio2.

(Audizione svolta).

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del direttore di Radio2.

Il dottor MUCCIANTE procede ad un'illustrazione del proprio piano editoriale che, sulla base delle linee guida predisposte dal consiglio di amministrazione, tiene conto della necessità di revisione del palinsesto al fine di innalzare il livello degli ascolti, di assorbire i previsti

tagli di *budget* e di avvicinare maggiormente il pubblico dei giovani.

Pongono quindi domande il PRESIDENTE e i deputati BELTRANDI (PD), PELUFFO (PD), MERLO (PD), RAO (UdC) e LAINATI (PdL).

Fornisce risposta ai vari quesiti il dottor MUCCIANTE.

Il PRESIDENTE, formulando auguri di buon lavoro al direttore di Radio2, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	119
Audizione dei Sostituti Procuratori della Direzione Nazionale Antimafia, dottoressa Anna Canepa e dottor Gianfranco Donadio	119
Sui lavori della Commissione	120

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Interviene il dottor Gianfranco Donadio, Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia.

La seduta comincia alle 21.15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione dei Sostituti Procuratori della Direzione Nazionale Antimafia, dottoressa Anna Canepa e dottor Gianfranco Donadio.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che la dottoressa Anna Canepa ha

comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna per impegni precedentemente assunti. Introduce quindi l'audizione del dottor Gianfranco Donadio, il quale, in vista della missione a Milano di una delegazione della Commissione antimafia nei giorni 10 e 11 dicembre 2009, riferirà sulla prevenzione dell'infiltrazione mafiosa nell'economia e del riciclaggio.

Svolge la propria relazione il Sostituto Procuratore DONADIO.

Formulano domande e pongono quesiti gli onorevoli NAPOLI, VELTRONI il PRESIDENTE, il senatore LI GOTTI, l'onorevole TASSONE, il senatore CARUSO, l'onorevole MARCHI, i senatori SALTAMARTINI, LUMIA e l'onorevole ORLANDO con un passaggio in seduta segreta.

Risponde ai quesiti posti il Sostituto procuratore DONADIO, con un passaggio in seduta segreta.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sostituto procuratore Donadio e dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Il senatore LUMIA chiede che in sede di ufficio di Presidenza si valuti una calendarizzazione in tempi rapidi di un

dibattito sui beni confiscati e una estensione della partecipazione alla missione a Milano a tutti i Commissari.

Il PRESIDENTE fornisce chiarimenti, ricordando che entrambe le questioni sono già state affrontate dall'ultima riunione dell'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle 0.05.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	121
Audizione del Comandante del Nucleo Speciale Frodi telematiche della Guardia di Finanza, colonnello Umberto Rapetto	121

Mercoledì 2 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 8.50.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente RUTELLI svolge alcune comunicazioni di carattere organizzativo e sul calendario dei lavori.

Audizione del Comandante del Nucleo Speciale Frodi telematiche della Guardia di Finanza, colonnello Umberto Rapetto.

Il Comitato procede all'audizione del Comandante del Nucleo Speciale Frodi telematiche della Guardia di Finanza, colonnello Umberto RAPETTO, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai deputati FIANO e ROSATO e dal senatore ESPOSITO.

La seduta termina alle 10.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
AVVERTENZA	122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.40 alle 13.50.

AVVERTENZA

La seduta plenaria della Commissione
non ha avuto luogo.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni (C. 2975 Governo) (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici (C. 2990 Governo) (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con raccomandazione</i>)	5
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2326 Governo) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	7
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i>	14

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 143 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	15
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Atto n. 145 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	18
<i>ALLEGATO (Proposta di parere dei Relatori)</i>	20

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	23
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
<i>ERRATA CORRIGE</i>	25

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	31

INTERROGAZIONI:

5-01988 Contento: Sulla carenza di magistrati da assegnare alle sedi disagiate	29
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	34
5-01770 Motta: Questioni relative al carcere di Parma	29
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo dicembre 2009-gennaio 2010	30
AVVERTENZA	30

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	38

SEDE CONSULTIVA:

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	41
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante Governo</i>)	56

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Atto n. 155 (Rilievi alle Commissioni I e XI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione - Valutazioni favorevoli</i>)	41
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. Atto n. 154 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio</i>) .	41

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni</i>)	44
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-*bis* Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 50

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-*bis* Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 51

ERRATA CORRIGE 54

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02182 De Micheli: Attuazione della sentenza della Corte costituzionale relativa alla non applicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale 60

5-02183 Milo e Brugger: Esclusione dall'ICI degli immobili rurali indipendentemente dalla loro categoria catastale 61

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Atto n. 148 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 61

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere del Relatore*) 64

Sull'ordine dei lavori 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 62

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 72

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 86

INTERROGAZIONI:

5-01689 Ghizzoni: Sull'acquisto da parte dello Stato di un Crocifisso ligneo di controversa attribuzione 77

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 87

5-01831 Marco Carra: Tagli di risorse alle scuole d'infanzia, in particolare nella provincia di Mantova 77

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 88

5-01956 Motta: Riduzione del personale docente e non docente presso le scuole della provincia di Parma 77

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 89

5-01958 Giachetti: Indagine conoscitiva sull'esistenza di una convenzione stipulata dall'Università Parthenope di Napoli e il sindacato Uil Campania 78

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 91

5-01977 Nicolais: Verifica del corretto svolgimento del concorso pubblico per esami a 145 posti di dirigente tecnico indetto dal Miur	78
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	93
5-01963 Gatti: Sull'espletamento del concorso per ricercatore universitario previsto dalla legge finanziaria per il 2006	78
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	94
5-01839 Ciocchetti: Sui risultati prodotti dalla società Cinecittà Luce	79
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	95
5-01929 Centemero: Uniformità di trattamento per gli studenti dell'Unione europea che si iscrivono nelle facoltà universitarie italiane	79
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	97
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta in Estonia, dall'8 al 10 novembre 2009 (Svolgimento e conclusione) .	79
ALLEGATO 10 (Comunicazioni del presidente)	98
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (Atto n. 132) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio)	79
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (Atto n. 133) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio)	79
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio)	80
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina dell'avvocato Giorgio Assumma a presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Nomina n. 53 (Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	83
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia (Deliberazione di una proroga del termine)	84
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia (ADI) e del Campus-Bio-Medico (Svolgimento e conclusione)	84
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.	
Audizione di rappresentanti di UPI e di ANCI	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
AVVERTENZA	85
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 136 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	101

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
SEDE REFERENTE:	
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	102
Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti (<i>Esame e rinvio</i>)	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del presidente del CINID, prof. Mauro Fiorentino, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile	106
AUDIZIONI:	
Audizione del Commissario straordinario delegato, ing. Paolo Besozzi, sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione Asse ferroviario Pontremolese (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	106
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	108
DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. C. 2990 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	112
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	111
Audizione di rappresentanti dell'ANCE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
Sulla pubblicità dei lavori	113
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.	
Audizione del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione	113
Sull'esame dell'atto del Governo n. 117	115
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del direttore di Radio3 (<i>Audizione svolta</i>)	117
Audizione del direttore di Radio2 (<i>Audizione svolta</i>)	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	119

Audizione dei Sostituti Procuratori della Direzione Nazionale Antimafia, dottoressa Anna Canepa e dottor Gianfranco Donadio	119
Sui lavori della Commissione	120
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	121
Audizione del Comandante del Nucleo Speciale Frodi telematiche della Guardia di Finanza, colonnello Umberto Rapetto	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
AVVERTENZA	122

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 2,62



16SMC0002560